




## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.


Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:


[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)



ANGELO  
SULLAM

342LEZ





ANGELO  
SULLAM

Università di PADOVA



Lezioni di Diritto  
Costituzionale  
DEL  
CHIAR. PROFESS.  
A. MORELLI

Anno Accademico 1898-99



I presenti appunti, presi durante le lezioni,  
saranno per gentile condiscordanza del professore, cor-  
retti e compilati: messi il raffronto cogli scritti pub-  
blicati dal professore stesso sugli argomenti relativi.



Inv. 7322

# Lezioni di diritto costituzionale

## Lezione: 1<sup>a</sup> -

Esenza del diritto costituzionale.

3/6/900

Allorché, sulla fine del secolo scorso, si diffusero dalla Francia, in quasi tutta la parte occidentale del continente europeo, le carte costituzionali o statuti fondamentali, come noi li chiamiamo, dall'antica scienza del diritto pubblico intanto, si staccò, come un ramo autonomo, la scienza del diritto costituzionale.

Ciò avvenne agitato in Italia. Difatti, mentre fu sempre generale opinione che la piuma cattedra, da la quale si insegnò, in un corso ufficiale e come scienza autonoma, il diritto costituzionale, fosse quella creata, su proposta del ministro Guizot, nella facoltà di diritto a Parigi, col decreto 22 agosto 1834, e che fu tenuta, dal novembre 1835 al marzo 1845, da Fellegriino Rossini, invece io ebbi tali la fortuna di poter dimostrare che il vanto che, nelle sue aule, il diritto costituzionale venisse per la prima volta professato, non spetta ad una di

università forestiera; giacché, ancora in sul finire del secolo scorso, le tre Università della Repubblica Cisalpina, Parma, Bologna e Ferrara, ebbero cattedra apposita ed ufficiale per quella disciplina.

Ferrara diede l'esempio: l'Amministrazione centrale provvisoria di quella provincia, appena proclamata la costituzione della Repubblica Cispadana, mentre attendeva ad attuare i ~~nuovi~~ ordini politici, creava appunto, nell'antico suo studio, la prima cattedra della scienza nostra, chiamando a professarla quel Giuseppe Compagnoni, che resterà celebrato nel la storia d'Italia, per aver nel congresso di Reggio Emilia, proposto che si rendesse universale la bandiera dei tre colori: bianco, rosso e verde.

E mi piace ricordare che, nello stesso anno 1797, alla riapertura degli studi in questa nostra Università, il governo centrale del Padovano e Polesine, di Rovigo e di Adria, creato dopo l'ingresso dei francesi in Padova, decise:

"È in quanto a tutti li professori e segnatamente a quelli che trattano materie avendo un più diretto rapporto col costume e colla politica, d'affacciarsi al loro insegnamento quelle dottrine che formano la base

- 8 -

della costituzione democratica..

Le stesse e varie vicende di quell'epoca fortunata non permisero che la geniale idea dei provvidi reggitori del Ferrarese avesse lunga attuazione e si diffondesse a fratti, fiasse ampiamente; anzi l'oblio, che doveva coprire di sua ombra tanto alto nobil'idee e tanti fatto generosi e gloriosi, germogliati in quell'alba radiosa della moderna civiltà, si strudelò anche sopra di essa. Quando, fra tanto fulgor di speranza, sorgeva la cattedra di Parigi, quella di Ferrara, nata e morta da otto sette lustri, sconosciuta ricordata da alcuno. Perfino nella stessa Università di Ferrara, poco meno di un secolo dopo l'apertura di quell'insegnamento, nel discorso d'inaugurazione degli studi, parlandosi del corso di diritto costituzionale, professato a Parigi dal Toffo, si diceva che quella disciplina era nuova, «nuova quale insegnamento ufficiale ed organico e dichiarazione d'una libera costituzione esistente in realtà».

Sull'esempio della Francia, la convinzione che un insegnamento di diritto costituzionale fosse necessario, si diffuse in quei paesi, dove l'influenza francese si fa maggiormente sentire. Così in Belgio,

Risponso. 2.

in Spagna (sotto il nome di diritto politico) e in Italia, il diritto costituzionale fu assunto a dignità di scienza e d'insegnamento speciale.

Anche negli Stati Uniti d'America, l'autonomia della nostra scienza è indiscutibile; mentre in Inghilterra, sempre devota alle sue tradizioni, più che la scienza del diritto costituzionale, si studia e s'insegna la storia della costituzione inglese.

In Germania, invece, è in tutti quei paesi, dove si fa sentire più specialmente l'influsso della cultura giuridica tedesca, si mantengono a fiori, perfezionando, si e completandosi, sotto il nome di diritto statale, Staatsrecht, l'antico diritto pubblico interno, distaccandosi da esso, come ramo autonomo, il diritto amministrativo ed altri pubblici diritti; qualunque, per vuol dire, il distacco del diritto amministrativo dalla Staatsrecht sia affai meno netto e preciso che non dal nostro diritto costituzionale. Basti ricordare, per esempio, un solo esempio, come il Lebanc, nel suo Staatsrecht, dedichi un volume all'ordinamento dell'ufficio e s'ingatterga a lungo sulla polizia, sulle amministrazioni postale, su quella finanze, ecc., materie queste che, fra noi sono indiscutibilmente

assegnate al diritto amministrativo.

Infatti non c'è a credere che lo Staatsrecht e il diritto costituzionale sieno una medesima scienza, la quale assuma un nome diverso, a seconda dei diversi paesi. Il vero è che non si tratta di una semplice differenza formale, ma di una vera differenza sostanziale: i concetti fondamentali, la definizione, il contenuto, i limiti, il metodo della trattazione, la ripartizione delle materie sono in molta parte diversi.

Questo, che il diritto costituzionale non sia riconosciuto e studiato di per sé in tutti i paesi civili, come avviene per le altre scienze giuridiche, è già un grave inconveniente.

Ma un inconveniente ancora più grave è quello che, negli stessi paesi dove il diritto costituzionale è riconosciuto come scienza autonoma, non si sia d'accordo fra gli scrittori, sulla definizione di esso e sulle materie ch'esso deve riguardare. Chi vi parla di pubbliche libertà, chi di pubblici potezi, chi di libertà e di poteri insieme. Per esempio, il Luzzati, lo Scelard, il Paternostro e il Pierantonio, considerano il diritto costituzionale come la scienza o dottrina della libertà; il Cesa-

nova e il Falma come la scienza che studia le costituzioni dei paesi liberi, l'Ancoleo e il Brunialti come quella che studia le costituzioni dei paesi retti a forma rappresentativa, il Gaudiozzi come quella che studia la costituzione dei paesi retti a forma monarchica-rappresentativa.

Ne sono nemmeno certi i principi fondamentali della scienza, che, anzi essi variano così da scrittore a scrittore, da poter quasi sembrare creazione dell'autore, a differenza di ciò che avviene per il diritto privato, in cui i principi stessi sono obiettivamente incontestati.

Un altro inconveniente per la scienza nostra è questo: che l'elemento giuridico è troppo spesso sovraffatto e sopraffatto da elementi esterogeni, sociologici, filosofici e politici. Anche lo *Staatsrecht* fu influenzato, per molto tempo, da una quantità di elementi non giuridici, ed anzi anche al diritto amministrativo tale appunto fu giustamente fatto, pure in Germania. Fu già avvertito da altri, ad esempio, che lo Stein permette all'esame giuridico di «ascun istituto lo studio del contenuto etico dell'istituto stesso». Ma specialmente per

potente influsso di uno scrittore vissuto, per troppo tempo quasi sconosciuto fra noi, il Garber, il diritto pubblico tedesco andò gradatamente liberandosi da ogni elemento etologico, assumendo una più specie di fisionomia giuridica.

Il diritto costituzionale, invece, mantiene fino ad oggi, a così dire, un carattere istituzionale, che non del tutto ingiustificato il dubbio, da taluno manifestato, se questa scienza, la quale adorna il nome di diritto, sia veramente una scienza giuridica.

Naturalmente è quindi, è opportuno, che, nel momento attuale, il diritto nostro attraversi un periodo di crisi; che il suo contenuto, i suoi limiti, il metodo con cui si deve cogliere, la sua stessa significazione, siano sotto posti ad una affidaia e acuta critica, fornita, specialmente, di una stabile e solida ricostruzione, che, mantenendone in vita la individualità scientifica, lo distingua e lo separi spiccatamente da tutte le scienze affini.

Il merito in Italia, di avere per primo,

Dispensa 3.

signando le tracce del Governo, affermato la necessità  
di una più precisa elaborazione del diritto costituzionale,  
spetta all'Orlando. Ma se noi riconosciamo di pu-  
lariamo la necessità di una organica e radicale re-  
visione della nostra scienza, vorremmo però che si es-  
amino le stagioni, cui molti dei più recenti  
scrittori, troppo facilmente, si lasciano andare. Le  
diversità naturali negli ordinamenti politici dei vari  
paesi e il continuo progetto di sviluppo in cui si  
trovano le istituzioni di uno stesso paese, non con-  
sentono al diritto costituzionale quella omogenei-  
tà e quella permanenza relative di quinde quella  
rigorosa prigione giuridica cui ha potuto, per-  
venire, il diritto privato.

Questa pericolosa tendenza alle facilissime  
giustificazioni si manifesta perfino con ottentate obie-  
zioni sulla ragione della nostra scienza e, in  
relazione a ciò, sul suo medesimo nome. L'Or-  
lando stesso, definito il diritto costituzionale come  
quel diritto che compete allo Stato, propone a  
scopo d'equivozi, com'egli afferma, d'intitolare  
il diritto stesso, non più costituzionale, ma pub-  
blico in senso stretto. Al quale concetto associa-

dosi, il professor Graffo, dell'Università di Genova, propone addirittura di adottare per la nostra scienza, prendendolo a prestito dai tedeschi, il nome di diritto statuale.

In tal modo non si evitano confusione e agguati: non che non esistono, ma si creano, giacché il diritto costituzionale non è affatto il diritto che compete allo Stato, e questo comprende anche altri diritti, che vanno appunto sotto il nome di pubblici, come l'amministrativo, il giudiziario, il finanziario, ecc.

Il vero è, (prescindendo per il momento dall'approfondire quali siano i limiti sacrifici del diritto costituzionale) che, se una scienza ibridava ha, per il tutto non originario delle sue matrici, non è, dato il suo nome, per il non razionale diritto da essa di diritti che questo includerebbe, in una parola per la indicazione dei suoi contenuti, che ne rendono equivoci l'obiettivo e l'oggetto. Questa scienza non è già il diritto costituzionale, ma è piuttosto quello Staatsrecht, che si vorrebbe dare in cambio.

Difatto il nostro diritto costituzionale resta chiaro e preciso, col suo nome istituto, il

proprio obiettivo. Questo nome ha impliciti due concetti: diritto, costituzione, Stato; quindi il diritto costituzionale è quella scienza che studia più radicalmente la costituzione dello Stato, cioè l'ordinamento, l'organizzazione, l'organismo dello Stato. Questa definizione, così ovvia, così semplice, così precisa, non è data da altri scrittori; ma ciò non soglie, a parer nostro, che sia la più esatta e completa.

E poi considerate che, quando si dice che la nostra scienza deve studiare la costituzione dello Stato, non s'intende eh' essa dovrà restringersi ad un qualsiasi particolare ordinamento.

Sotto il diritto nostro vissiamo alle molte forme rappresentative, chiamate anche per autonomia, costituzionali, parvi che a queste sole forme esso dovesse limitare le sue indagini. Molti anzi considerano la nostra scienza come se fosse intesa semplicemente al commento delle carte costituzionali. Così quando si istituiva Parigi la cattura di Pellegrino Prof-

si, le si aggiunge il commento della carta del 1830.

Anche ammette che gli statuti fondamen-  
tali devano considerarsi come pure leggi politiche,  
mentre invece, per l'essenza loro, essi hanno una im-  
portanza più generale, in quanto, come vedremo, ri-  
guardano o possono riguardare i principi essenziali  
di fatto l'ordinamento giuridico di uno Stato,  
e superfluo avvertire ch'essi variano da paese a  
paese, sia nelle disposizioni relative ai singoli  
istituti costituzionali; sia nella quantità e qua-  
lità degli argomenti; per cui se la scienza  
nostra avesse per oggetto il semplice commen-  
to degli statuti, esse varierebbero, nel suo confe-  
nuto e nei suoi limiti, da Stato a Stato, au-  
gusta da epoca a epoca in uno stesso Stato. Ol-  
tre a ciò non tutti i paesi hanno degli statuti  
fondamentali: L'Inghilterra stessa, où c'è la  
padrona del governo parlamentare, manca di u-  
na carta costituzionale, nel senso moderno del-  
la parola.

Dispensa A.

Ancor oggi che gli statuti fondamentali appunto non riguardano tutte le più importanti materie costituzionali, mentre talora ne hanno incluse altre, che hanno importanza minima. Bensi', per citarne un esempio, il nostro Statuto abilita, da un lato, nella disposizione, fortunatamente abrogata, che le bibbie e i libri liturgici e di pugnizza, non possono esser pubblicati senza il preventivo permesso del vescovo, mentre, dall'altro lato, abbandona, quasi completamente, la materia elettorale, ch'è parte essenziale del governo rappresentativo, alla legislazione ordinaria.

E' più evidente che, anche presa la parola costituzionale nel senso di ordinamento politico, il diritto costituzionale non può riferirsi, concepito come scienza, a questa o a quella costituzione in particolare, né a questa o a quella categoria speciale di costituzione. Immortale nella sua effettua, esso abbraccia lo studio della costituzione in generale, presa cioè la parola costituzione in senso astratto. Ogni Stato ha u-

na costituzione, un modo di essere, un ordinamento buono o cattivo che sia. Tutte insomma le costituzioni formano il materiale su cui si deve elevare l'edificio scientifico del diritto costituzionale, ricavandone e studiandone gli elementi essenziali e i principi fondamentali.

Certo si può limitare uno studio costituzionale a determinate forme politiche o a determinati istituti; ma questo studio costituirà, non la scienza del diritto costituzionale, ma un aspetto o una parte della scienza stessa. Perciò tutte le definizioni, che limitano più o meno il campo del diritto costituzionale possono accettarsi come indicazioni del diritto politico di una o più specie di uno o più Stati ed anche come la indicazione di un concetto speciale.

Ma non bologna dimenticare che altro sono la definizione e il contenuto della scienza del diritto costituzionale, altro il contenuto e la definizione di un corso.

A questo concetto, fino a un certo

punto, risponde la distinzione fissa, fra diritto  
statale generale e diritto statale particolare;  
ma poiché in Italia questa distinzione non  
fu fatta, poiché sarebbe assurdo studiare le dispo-  
sizioni concrete di una costituzione positiva, sen-  
za elevarsi ai principi giuridici comuni, cui que-  
ste disposizioni sono ispirate, così noi saremo  
costretti a contemporaneamente nel nostro corso il dirit-  
to costituzionale generale, col diritto costituzionale  
italiano.

---

## Lezione : 2<sup>a</sup>

### Contenuto del diritto costituzionale

Noi abbiamo definito il diritto costitu-  
zionale come quella scienza di diritto pubblico, la  
quale studia la costituzione, eh' è quanto diritto  
dei governi, l'organismo, il modo di essere dello  
Stato.

Conseguenza logica di ciò è che tutto quel-

to riguarda l'attività dello Stato, in qualsiasi campo formale, ma non delle altre scienze di diritto pubblico, amministrativo, finanziario ecc.

Eppure questa rigorosa distinzione fra il nostro diritto e gli altri diritti pubblici non è un polosamente osservata. Taluno esorbita al punto da rendere il proprio trattato un guazzabuglio indigesto, in cui non si sa intrarciare il filo logico, che dovrebbe aver guidato l'autore: esempio il trattato del Pareto. Ma anche in alcuni dei trattati meglio fatti e più autorvoli si sconfigna. Il Palma, ad esempio, dedica un capitolo agli Uffici e limiti dello Stato, ciò appunto all'attività dello Stato.

Questo diciamo, pur senza degradarne il merito insigne dell'illustre maestro, tesse rapsodia alla nostra venerazione, il quale ha donato l'Italia di un vero trattato completo, che nulla ha da invidiare alle altre nazioni.

Del diritto adunque, che compete allo

Stato, costituzionale essendo soltanto quello che ne riguarda la organizzazione, noi dobbiamo studiare primamente ciò che alla organizzazione Statale si attiene, cioè le funzioni e gli organi dello Stato, come suol dire, con una espressione siciliana, suoi poteri.

Vedremo poi quali siano e come si svolgono queste funzioni e questi organi e quante questioni, di metodo e di sostanza con essi si collegano. Per ora c'importa di avvertire come, dalle premesse nostre, sia logico dedurre che tutti gli organi dello Stato, non soltanto quelli più comuni (v. gabinetto, camera legislativa, ordinanza giudicaria), ma anche quelli più umili, anche quelli che si dicono organi amministrativi, e di quali, per ciò, il diritto amministrativo s'è impradegnato, formano materia del diritto costituzionale.

Ma l'argomento esigerebbe, per essere svolto adeguatamente, un troppo lungo studio. A noi basta affermare la convinzione che, nel progressivo sviluppo delle scienze e di diritto pubblico

e in una più precisa assegnazione di compiti, il diritto costituzionale studierà tutto l'organismo del  
lo Stato, lasciando all'amministrativo soltanto gli  
obietti dell'amministrazione.

Ma una conseguenza, anche più gra-  
duo, della nostra definizione, è questa: che  
dal diritto costituzionale sorbita tutto quel-  
lo concerne le libertà civili. Se voi considerate  
i trattati di diritto costituzionale, li trovate,  
prescindendo dalla parte generale, ripartiti in  
due grandi sezioni, una delle quali riguar-  
da i poteri dello Stato, l'altra che riguar-  
da le libertà civili; quali sarebbero la libertà  
personale, quelle di domicilio, di coscienza, di  
scatto, di parola, di stampa, di riunione, di affi-  
ciazione, ecc.

E diciamo,, libertà civili,, e non temete  
mentre,, libertà,, per non confonderci qui diritti co-  
così detti diritti di,, libertà politica,, cioè coi,, di-  
ritti popolari,, di partecipazione al governo (di-  
ritto di elezione, di eleggibilità d' simili), ai qua-

li, anzi, avendosi riguardo soltanto alla significazione storica della parola „libertà“, questa semplice espressione, da un punto di vista proletario, potrebbe più particolarmente applicarsi.

Or bensì, i diritti di libertà civile (cui fanno ad esempio l'Orlando, attribuisce il nome, che spetta soltanto agli altri, di diritti politici, e che, per molti, costituiscono la parte generale della scienza nostra, col che, ad essi riferendosi, la definiscono, come abbiamo veduto, la scienza della libertà) questi diritti diciamo, non solo non sono a parer nostro, diritti costituzionali, ma non sono nemmeno diritti pubblici: essi sono diritti privati.

L'argomento può, al primo aspetto, sembrare accademico, ma si veda a quali conseguenze pratiche conduce.

Moltissime tentative si fecero, per determinare i caratteri differenziali fra i diritti pubblici e quelli privati; però, in sostanza, anche la moderna scienza già sa, nelle linee generali, la di-

stitione di Uffiano: « publicum id est quod ad statum rei romanae spectat: privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privata ».

L'obietto, infatti, di un diritto pubblico è una utilità pubblica o collettiva; di un privato, una utilità privata o individuale. E poiché ogni pubblica utilità è necessariamente connessa colla natura delle persone pubbliche in relazione e in conseguenza della loro qualità pubblica, ed ogni utilità privata è propria del singolo uomo, come tale, chiaro è egianchio; che, nei concetti di utilità pubblica e privata, è implicito, rispettivamente, quello di personalità pubblica e di personalità privata od umana.

Per ciò, ogni diritto inteso alla protezione d'un interesse, conseguente dallo esercizio di una personalità umana, come tale, e ad essa pertinente, è un diritto privato; ed ogni diritto inteso alla protezione d'un interesse

Dispensa 6.

(Diritto Costituz.)

esse conseguente dallo esplalarsi di una personalità pubblica, o pertinente a questa, è un diritto pubblico.

A ciò non contraddice il fatto, che di diritti pubblici possono essere subietti i singoli individui, e di diritti privati le persone pubbliche. Nel primo caso, i singoli individui, o agiscono quali organi delle persone pubbliche, od hanno rapporti con queste, non per la soddisfazione di una utilità loro propria, che risentano cioè come uomini, ma a proposito e per ragione di pubbliche utilità, rifletterebbe sopra di essi, in causa della loro condizione sociale o pubblica, che dir si voglia. Nel secondo caso, poi, le persone pubbliche, intendendo a soddisfare bisogni di commerci civili, non ad esercitare l'autorità pubblica, di cui sono investite, si spogliano, per così dire, della qualità di persone pubbliche, per assumere e, a meglio dire, raffigurare e imitare, quella delle persone umane.

Nei parlando d'interessi speciali alle private persone, come tali, s'intende che queste devono essere considerate come assolutamente indipendenti dalla collettività cui appartengono. Fra l'uomo e la società vi ha una così stretta connessione, che l'immaginarli anche abbastanza staccati l'uno dall'altra, non è seriamente possibile. Quando adunque si dice: persona umana, come tale, non si suppone già la esistenza d'un uomo extra-sociale, ma si riguarda solo l'aspetto individuale della natura dell'uomo.

- Questa connessione fra l'individuo e la società rende però più complessa e difficile la ricerca del carattere differenziale fra un diritto pubblico e un privato. Difatti, poiché ogni utilità collettiva, riverberandosi, per così dire, su tutti i membri della società, si risolve, rispetto ad essi, in utilità personale, mentre ogni utilità privata, riflettendosi, a sua

volta sulla collettività, concorre a formare il benessere collettivo, ne viene che il semplice interesse dell'utile pubblico o del privato non è sufficiente, per determinare a quale categoria un diritto appartenga.

Fu detto che, all'uopo, convenga indagare quale sia l'interesse prevalente in un diritto; ma chi ciò disse non avvertì che la concorrenza dei due interessi, in un medesimo diritto, non avviene alla medesima maniera. L'obbligo di una qualsiasi prestata giuridica è sempre un'utilità pubblica od una utile privata. La utilità privata o quella pubblica non è rispettivamente, che la conseguenza della soddisfazione della prestata stessa, nel senso ch'è interesse anche privato la soddisfazione dell'interesse pubblico, ed è interesse pubblico la soddisfazione dell'interesse privato.

Penonché, se questi concetti di uti-

lità pubblica e di utilità privata, nella loro  
essenza, sono assoluti ed invariabili, relativi e con-  
tingenti sono invece quelli di persona pubbli-  
ca e di persona privata, ogni civiltà diversamen-  
te considerando ed apprezzando queste due qua-  
lità di persone, e loro attribuendo fini diversi.  
In conseguenza, mentre la essenza di una utili-  
tà pubblica o privata non muta, invece il cam-  
po delle utilità stesse si allarga o si restringe.  
Anzi appunto perche' l'essenza di quelle u-  
tilità ha implicito il concetto di persona pub-  
blica o privata, è evidente che l'ambito loro de-  
ve allargarsi o restringersi, a seconda del modo  
in cui queste si concepiscono. Agorabilo l'in-  
dividuo dallo Stato, l'utilità privata si ri-  
duce quasi a nulla, come in Grecia; annulla-  
to lo Stato dall' individualità umana, la  
utilità collettiva quasi scompare, come presso  
i germani e nell' epoca feudale. Per lo stesso  
motivo, in relazione al concetto che i roma-  
Dispensa

ni avevano dato Stato e delle persone amate, utile a private erano, presso di essi, quelle so-  
le concernente i rapporti di famiglia, di pro-  
prietà, di obbligazioni e di crediti.

Ma se la enorme influenza, che il  
diritto romano ha esercitato fino ai nostri  
giorni, spiega come, pur dopo tanti secoli, e in  
così diverso studio di civiltà, la scuola attualis-  
sima ancora quella, riferita alla privata dal  
pubblica utilità; il diritto romano stesso, esce-  
namenzi giovand, nello spirito suo, in quanto  
vuole il costante adattamento delle norme  
giuridiche alle mutabili contingenze della  
vita sociale, si ribella a questa cristallizza-  
zione di categorie e di forme, che non rispon-  
dono più alle mutate condizioni dei tempi.  
Il concetto dello Stato, come quello della u-  
manità personale, non c'è più lo stesso, e, in re-  
lazione a ciò, la concezione delle utilità pub-  
bliche e di quelle private si è trasformata; mol-

Le cose, che i romani consideravano come atti-  
menti all'utile privato, sono oggi di' considerate  
come utilità pubbliche, e viceversa.

Per ciò, mentre, da un lato, l'epoca no-  
stra allargò il campo dell'abitabilità indi-  
viduale, proclamando solennemente i diritti  
di libertà; prima rispetti eubo troppo modesti  
confini, e talora quasi dispotici; d'altro  
lato, per salutare influsso di nuove idee, si  
sende a contemplare meglio l'utile collettivo  
e con questo individuale, attribuendo nuovi  
diritti allo Stato, nel campo proprio dei rap-  
porti fra privati. Chi non sente pressarsi il  
giorno, che l'esorbitante interesse individuale  
sarà ancora più limitato, nella misura dei  
contratti, in quella delle successioni, ecc?

Ora, com'è possibile, in questa con-  
oluzion di cose, per cui l'utile pubblico, ve-  
nale, dove prima prevaleva il privato, e vice-  
versa, che il modo di considerare e classificare

le pretensioni quindi date alle stesse stesse  
dove solo numero immutato?

Però il dedurre, come molti fanno,  
dall'angustia de' confini, in altri tempi, se  
guati alle civili libertà; in confronto di al-  
tre pretensioni individuali; che queste non  
siano diritti privati, è assurdo. Per dicono  
di coloro, che rafforzano questa tesi, conside-  
rando le libertà civili come diritti non tan-  
to riconosciuti, e le altre pretensioni come  
diritti che, eccezzionali i periodi di barbarie,  
sempre esistettero; giacché, da un lato, anche  
i diritti compresi nella espressione di liber-  
tà civile, considerati in sé stesse, non sono  
moderni, moderna essendo solo la concezione  
loro, in relazione agli attuali concetti di per-  
sona e, quindi, di utile umano, e dall'altro  
lato, anche gli altri diritti di privati, e per  
la stessa ragione, hanno subito, più o meno,  
la medesima sorte di quelli.

Il Gabba, dopo aver detto che per una  
mara utilità s'intende utilità sentita del  
l'individuo, considerato soltanto come uomo,  
cioè ogni utilità che fa parte del suo stato  
di fisico, e del suo patrimonio morale ed  
economico, ed avendo, in conseguenza, con-  
cluто che „il diritto privato è dappertutto, do-  
ne ad una individualità umana, ad altra, la  
quale, sia pure per un momento, la città  
ha una legittima pretensione da far vale-  
re ad una qualche utilità della natural  
vita degli uomini, e che perciò noi possiamo  
e dobbiamo andare in tracce dei privati di-  
ritti in tutti quanti i campi del vivere  
sociale, in tutte quante le sfere dell'ordine  
giuridico, pur poi che restriega la portata  
di queste sue affermazioni, adducendo esempi  
i quali esclusivamente concernono rapor-  
ti pecuniari fra lo Stato e gli individui;

Disposa S.

ma, in verità; dalle parole stesse di lui i lo-  
gico dedurno che, non solo in questo campo,  
dell'utile economico, ma in ogni campo del-  
l'utile, i diritti privati debbono subtrarsi.

E poiché anche il parlare, lo stampa-  
re, l'associarsi, il riunirsi ad altri ecc. costitui-  
scano altrettante volontà morali o fisiche dell'  
individuo, per lo sviluppo della propria pa-  
sonalità; e solo indirettamente cooperano all'u-  
tile pubblico, in quanto, merce l'esercizio delle  
relative facoltà, si attiva un pubblico interesse, si  
formano, cioè, quei mezzi elementari, che e-  
stendono lo stato consciensie della società; per  
logico si dedurno che ogni giurisdicione pretenda  
ad una volontà di tale specie, anche di fronte  
allo Stato, in quanto ha origine dall'e-  
sistenza dell'individuo, rientra nella sfera giu-  
ridica di questo, e cioè un vero e proprio di-  
sotto privato.

Non si obblighi che quelle facoltà,

non essendo soggetto alla libera disposizione degli individui, non possono rinunciarsi a trasmetterli; a libito di questi, all'opposto di quei diritti, che sono riconosciuti come privati; giacché, coh' ragionando, si cade nell'errore di raffrontare potestà incluse nella capacità giuridica dell'individuo, con diritti concreti, ch'egli acquisterebbe determinati, meriti l'esercizio di quelle potestà.

Poiché il rapporto regga, conviene istituire, o fra le facoltà di scrivere, di stampare, di professare un culto, di scegliere il proprio domicilio ecc., e le facoltà di avere una famiglia, di possedere un patrimonio, di tenere, di ereditare, di obbligarsi verso altri ed oppure fra i diritti concreti, acquistati dall'individuo, in relazione a cui conseguenziano quelle facoltà. E quando il rapporto così si faccia, risulterà evidente che i diritti di libertà non sono d'ordine diverso dagli altri.

privati: essi sono, cioè, come questi, delle facoltà; di cui l' individuo, come tale, è giuridicamente capace, e che si concretizzano a determinano per volontà di lui.

Allora appare, egli andò, che non le sole facoltà conosciute sotto il nome di libertà civili; ma tutte queste le facoltà comprese nella capacità giuridica individuale, non sono soggette alla libera disposizione degli individui, e quindi non possono trattarsi o rinnuciarsi. Tutte sono, a così dire, incarnate negl'individui, e costituiscono la esenzia giuridica della loro personalità.

Ne' pu togliere ai diritti di libertà il carattere di privati, potrebbe risultare, il fatto che il legislatore li concepisce come diritti dello Stato. Ad ogni modo, pur prescindendo dal ricordare la genesi e lo scopo partitario delle dichiarazioni dei diritti e delle norme corrispondenti dei moderni Stati, gio-

va soprattutto avvertito che lo Stato, quando ri-  
conosce e proclama un qualsiasi diritto in-  
dividuale, riservando, generalmente, non tan-  
to per tutelarlo, in considerazione dell'utili-  
tà privata, quanto per regolarlo, dab-piu-  
lo di vista dell'utilità pubblica.

Le regole, che il legislatore pone, altrò  
non sono, in gran parte, quando riguardano  
privati diritti, che limitazioni della capaci-  
tà giuridica dell'individuo, in considerazio-  
ne a cagione della utilità pubblica. Colloche  
so riconoscimento d'una facoltà di diritto  
privato, lo Stato altro non fa, intuisivamente,  
che constatare come, in quelle determinate con-  
dizioni, e con quelle determinate norme, un  
utile privato si possa pretendere; perché « ciò »  
è conforme alla pubblica utilità, & perché,  
quanto meno, quella privata pretensione  
non i dannosa alla collettività, non sede  
Dispensa 9.

cioè un utile pubblico, né contraddice ad una forma, ad una relazione, ad una norma, che si consideri di diritto pubblico, cioè conseguente da una necessità della sociale convivenza.

Per lo stesso motivo, nessuna sicura indicazione può esserci fornita dalla qualifica della legge, nella quale si radichi una giuridica facoltà: Le leggi non sono redatte sempre con criteri giuridici, né sempre, nel formularle, si tiene rigorosamente distinto il campo proprio dei rapporti privati, da quello dei rapporti pubblici: Le leggi politiche invadono talora il campo dei rapporti privati; per contrapposto, i codici, regolanti i rapporti privati, invadono, a lor volta, il campo proprio dei rapporti pubblici: fatto ricordare le disposizioni premesse al codice civile.

Ma, <sup>anche</sup> se la precisa delimitazione ~~dei rapporti~~ di diritto pubblico, da

quelli di diritto privato, fosse sempre solamen-  
te osservata dal legislatore, la qualità delle  
leggi, da cui una giuridica pretensione sa-  
turasse, non potrebbe fornirci alcun criterio  
sicuro.

Presumiamo pure dal considerare che  
non tutto i diritti provengono da norme scritte  
nelle leggi. Ma, oltre a ciò, chi non vede che,  
mentre in una legge, infusa puramente a  
regolare pubblici rapporti, la quale non e-  
sca, in alcun modo, dal campo proprio di que-  
sti, nessuna norma obiettiva di diritto pri-  
vato si può intuire, invece ogni legge, la  
quale regoli rapporti privati, per quanto non  
essa dal campo proprio dei rapporti stessi;  
necessariamente contiene, di fianco alle norme  
obiettive di diritto privato, delle norme ob-  
iettive di diritto pubblico, mentre le quali  
l'interesse singolo con quello sociale si con-  
temporano ed armonizzano? Le norme re-

relative alla cittadinanza, allo stato delle persone, all'ordinamento della famiglia, al regime dei matrimoni, alla divisione dei beni, all'ordine delle successioni, alla tutela della proprietà, alle società commerciali; alla personalità giuridica degli enti collettivi, che cosa sono, se non norme di diritto pubblico, relative ai rapporti privati?

Gli statuti fondamentali poi, dai quali i diritti di libertà civile sono dichiarati, non sono, come già avvertimmo, leggi esclusivamente politiche, ma leggi fondamentali: sono, cioè, leggi, le quali proclamano e poggiano proclamare, oltre alle norme regolari i rapporti politici, anche i principi generali di diritto. Ma, prescindendo an-

che da questo, basta il fatto che la proclamazione dei diritti di libertà civile costituisce una formazione, non di diritti dello Stato, ma di diritti individuali; per dedurre,

8<sup>a</sup>

non già che questi siano tutti carabinio natura, non  
esser scritti negli statuti, fondamentali, ma che  
invece gli statuti stessi sono solo parzialmente leggi  
di diritto pubblico.

Nemmeno si può dire che l'indole di  
un diritto si desuma sempre dalla natura spe-  
ciale della norma giuridica da cui esso proviene,  
ma che ciò avvenga in modo diretto, cioè per me-  
ra opera della norma medesima, quando essa  
non quelle condizioni di fatto, ch'essa suppone o  
contenuta; sia che avvenga in modo indiretto,  
merce negozii e fatti uniti quali, costituenti lo  
speciale titolo giuridico, che quella norma desi-  
ga, onde un diritto abbia vita.

Difatti, così da un titolo giuridico pri-  
vato possono scaturire salvoche dei diritti pub-  
blici, come da un titolo giuridico pubblico posso-  
no scaturire talvolta dei diritti privati. La teo-  
ria, sopra esto, per la quale, quindi un rap-  
Dispensa

(Dir. Costituz.)

posto giuridico interverga fra una persona pubblica ed una persona umana, per atti o fatti tutti propri di quella, il carattere pubblico investirà il rapporto stesso e tutti i diritti che ne seguono, fu vittoriosamente combattuto. Ormai, non c'è lecito più lo può esserlo lo escludere dal campo del diritto privato in generale le relazioni giuridico- private nascenti da relazioni di diritto pubblico fra gli individui o lo Stato ed altre pubbliche persone. E' questa decisione sarebbe una vera mutilazione del gran corpo del gius civile». Anche quando da atti e fatti delle pubbliche persone, e tutti propri di questi, scaturiscono giuridiche pretensioni ad utilità privata, siano sempre nel campo del giure privato. L'esempio, già addotto dal Gabba della giuridica pretensione della persona espropriata, per ragioni di utilità pubblica, all'indennizzo dovuto, è fra i molti che si potrebbero ricordare, particolarmente espessivo.

Ael ogni modo, anche se la qualità dei

dritto doveva delunghesi dalla qualità delle norme obiettive da cui scaturiscono, poiché evidentemente i diritti di libertà derivano, non dalle limitazioni che ad essi si impongono, nelle varie leggi, ma dalle limitazioni che lo Stato impone a se stesso, a garantiva dei diritti medesimi; chiaro è che i diritti di libertà sono diritti privati, giacché, se le norme limitanti un diritto individuale sono di diritto pubblico, le norme affermando questo diritto e limitanti, in conseguenza, il diritto dello Stato, sono di diritto privato, in quanto lo Stato stesso le determina, a suffisso, non d'interessi sociali, ma di interessi individuali.

Infatti da qualunque punto di vista si considerano, i diritti di libertà civile sono diritti privati e civili. E se, da quelli, che tal modo affermano in senso stretto, si professore distinguono, si potrebbe dire ch'essi sono i diritti civili non essenziali, connessi colle forme di governo, che politicamente si dicono libere. E diciamo "politicaamen-

sc", perch<sup>e</sup>, come vedremo, giuridicamente non esistono governi liberi o non liberi, ma solo esistono governi di governo.

E' possibile, per la stessa ragione, non esistendo giuridicamente libertà politica, ma solo esistendo organi dello Stato, come pure vedremo, cosi' sembra dal punto di vista strettamente giuridico, ricevendo che il concetto di libertà non è duplice: non esistono esse: una libertà politica ed una libertà civile, ma esiste solo la libertà, civile o privata o individuale o personale o umana, che chi si voglia. Anzi in questo senso, sotto il concetto generico di libertà, devono includersi, non solo i diritti oce nominati col nome di libertà civili; ma tutti i diritti privati, considerati in relazione allo Stato. In conseguenza, la teoria giuridica della libertà è la teoria fondamentale non del diritto pubblico, ma del diritto privato.

Sotto a lora che lo Stato considererà e regolerà come diritti privati tutte le libertà del

l'individuo, e tutte le garantie con l'idea  
non sono di diritto pubblico, solo allora si potrà di-  
re raggiunta questa perfezione giuridica, che  
il Bluntschli, questo grande interprete della  
costituzionalità giuridica delle genti civili moderne, ra-  
zionava: «Lo Stato dove offriva di difendere la  
libertà individuale nell'effetto modo che ogni  
altro diritto privato, come esistente indipenden-  
temente; e che ciò avvenga, è ancora un gran  
compito della futura perfezione giuridica».

### Lezione 3. Limiti scientifici.

Abbiamo veduto quale sia l'obiettivo  
della nostra scienza, quali, cioè, siano le mat-  
rie in essa comprese e quali devono essere obiet-  
tive. Ma la ripartizione del lavoro scientifico,  
col progresso della civiltà, impone limiti nuovi.

Dispensa 11.

(Diritto Costituz.)

lo di materia, ma anche essentiamente scientifici. Una materia stessa può e deve essere studiata da diversi punti di vista, e a ciascun punto di vista corrisponde un ordine scientifico diverso.

La costituzione politica può essere considerata nei fatti che la preparano e la determinano, cioè nelle ragioni idrografiche, geografiche, climatologiche, economiche, ecc., che la producono. In una parola, questo studio ci può dire il perché di una costituzione. Lo scritto del Soria sulle basi economiche della costituzione politica ci offre un saggio eminentemente, quantounque unilaterale, di questa maniera di studio. E diciamo unilaterale, perché non possiamo aderire a tutto quanto egli scrive. Non il solo elemento economico influenza sulla costituzione degli Stati: esso si influisce profondamente, ma molti altri elementi vi concorrono.

La evoluzione è il frutto di una complessità di fattori d'indole variatissima (fra i quali, anzi, l'economico non è forse il preponderante) e di tutti questi fattori uno studio completo ci

potrà ben dato, nel progetto della società da que  
la Sociologia, la quale, benché ancora determinan-  
te sulle sue fondamenta d'esercito nel suo conte-  
nuto e nei suoi limiti, si presta, fin d'ora, a un  
scettico di uno straordinario sviluppo.

Lo studio infatti delle costituzioni politi-  
che, fatto da questo punto di vista, sarà un stu-  
dio, non di diritto, ma di sociologia costituzio-  
nale. Ma oltre al perché, e prima del perché,  
conviene conoscere il come. Qual'è, come lo de-  
termina, in realtà una costituzione politica? Quali sono, in altre parole, le norme agibili,  
le norme giuridiche, che presiedono alla costitu-  
zione, che regolano cioè i poteri nella loro esenza  
e nel loro moto, che infatti determinano il modo  
di essere dei vari istituti politici e ne qui-  
dano l'azione nei numerosi rapporti?

E allora avremo lo studio giuridico della  
costituzione, avremo cioè il diritto costituzio-  
nale.

Se poi gli istituti si rapporti costituzi-

zionali si studiano, non nella loro effenza,  
ma nei loro effetti e nelle loro ripercussioni,  
nei loro pregi e nei loro difetti, nelle riforme  
che sarebbe utile introdurre, nell'adattabilità  
di altre istituzioni, avuto riguardo alle condizioni  
sociali di un determinato paese, nei diversi  
modi di opportunità e di convenienza, da  
seguirsi nelle relazioni fra i vari organi sta-  
tuali ecc, allora avremo una trattazione di politi-  
ca costituzionale.

Infatti la costituzione dello Stato può  
essere studiata sociologicamente, giuridica-  
mente e politicamente. Ormai, cioè, una socio-  
gia, un diritto ed una politica costituzionale,  
eh' è quanto dice di suisse diverse, dipenden-  
ti, non da diversità di materia, ma da diver-  
sità del punto di vista, nello studiare la so-  
ciale materia.

Oltre a ciò, le costituzioni possono con-  
siderarsi, non solo in un determinato momen-  
to storico, bensì anche nel loro sviluppo, nella

loro evoluzione; non solo, cioè, nel presente, ma anche nel passato. Ed è evidente che, se lo studio storico spazierà nella ricerca delle ragioni, che produssero quell'evoluzione, esso assumera' qualcosa d'modo di studio storico-sociologico, e invece si limiterà a raccontarci, puramente, lo svolgimento successivo delle norme giuridiche, e golaudi gli istituti e i rapporti d'ordine costituzionale, esso sarà storico-giuridico; se infine ci dirà i difetti, i pregi, le ripercussioni, ecc., sarà storico-politico. Orremo, perciò, corrispondenti alla sociologia al diritto ed alla politica costituzionale, gli studi storici relativi, quali, da un certo aspetto, formeranno parte, rispettivamente, della storia sociale, della storia del diritto e della storia politica, ma staccati da queste e visse raccolti con un unico obiettivo, ci daranno una scienza autonoma, la storia delle costituzioni.

Allo stesso modo è per la stessa ragione.

Dispensa 18

(Diritto Costituz.)

ad, se vorremo elevarci a determinare le leggi da cui sono regolate la stabilità, lo sviluppo, il decadimento, la morte delle istituzioni politiche, avremo uno studio filosofico-sociologico. Se invece ci eleveremo ai primi principi giuridici, senza confinare del campo del diritto, lo studio sarà filosofico-giuridico. E sarà filosofico-politico se riguarderemo i principi fondamentali della pubblica costituzionale. Ormai, infatti, corrispondenti alla sociologia, al diritto e alla politica costituzionale, le filosofie relative, incluse, da un lato, rispettivamente, nella filosofia sociale, nella filosofia del diritto, e nella filosofia politica, ma riassunte dall'altro, in un'unica scienza, la filosofia delle costituzioni politiche, intesa la filosofia non come un'astrazione, ma come una scienza positiva.

Ora già che il diritto costituzionale, come abbiamo veduto, può essere generale e particolare. Così può esso pure essere comparato, in quanto intenda a raffrontare le norme

giuridiche regolanti le costituzioni di più stati.

Vero: che queste varie scienze, non solo si  
affiancano, ma si comprendono, per così dire, a vice  
di; più questa comprensione di ordini scienti-  
fici diversi è facile, e si avvera, specialmente, —  
quando il contenuto materiale è identico, come nel  
caso nostro, in ogni provincia dello scibile umo-  
ro.

Vero: pure che ci può esser disaccordo sul  
nomi da attribuirsi ai vari ordini scientifici relati-  
vi alla costituzione; ma la particolare fisionomia  
e la autonomia delle varie scienze da noi indi-  
cate (Sociologia costituzionale, diritto costituzio-  
nale generale, particolare e comparato, politica  
costituzionale, storia delle costituzioni, filosofia  
delle costituzioni o filosofia politica per auto-  
nomia) non può esser contestata.

Ongi tale ripartizione è tanto questa,  
che può applicarsi anche alle altre materie,  
che riguardano lo Stato, amministrazione, giu-  
stizia, finanza ecc., per limitarci a quelle più

affari alla nostra.

Se poi si volesse designare con un nome comune tutte le scienze, che riguardano la costituzione, nessuno sarebbe più adatto di quello di scienza delle costituzioni, più di tutti sindetico e tale da riassumere nell'unità del contenuto materiale, i vari ordini scientifici ad esso relativi.

Parebbe utile che a ciascuna di queste scienze scientifiche corrispondesse un corso speciale. Anzi alcune parti della costituzione, come, ad esempio, il diritto parlamentare o quello elettorale (che potrebbe opportunamente studiarsi insieme a quello elettorale amministrativo) potrebbero dare, anzi essi, argomento, per la loro importanza e varietà a corsi speciali.

Ma intanto, poiché a noi è assegnato l'eseguimento del diritto costituzionale, possiamo limitarci ad esso, così come l'abbiamo circoscritto abbandonando lo studio della costituzione da ogni altro punto di vista? Cer-

so i' dover nostro di tener distinti, nella trattaglio, ne, i vari ordini scientifici; ma, quando i separati insegnamenti mancano, come si può prescindere dal considerare la costituzione anche da altri aspetti, non strettamente giuridici?

Tutte le forze, tutti gli elementi, sociali e politici, che influiscono sulla costituzione, concorrono a spiegarla anche dall'aspetto giuridico. Per esempio, come si può spiegare il funzionamento della costituzione inglese o di quella americana, senza tener conto del rigoglio, lo sviluppo dei partiti politici? Come si potrebbe comprendere le differenze fra il governo costituzionale inglese o il governo costituzionale francese o italiano, se non si tiene conto della diversità delle condizioni e dei rapporti sociali e di quell'ammirabile self-government, di quelle autonomie, cioè dei corpi locali, che sono l'anima, per così dire, delle istituzioni dei popoli anglo-sassoni? Come si po-

sarebbe spiegato e comprendendo l'impeso democratico napoleonico, che, sulla base del suffragio universale, exigeva il governo personale dell'imperatore, senza tener conto delle molteplici manifestazioni del governo in tutto le manifestazioni della vita sociale e particolarmente nelle elezioni? Come studiare le costituzioni democratiche in generale, senza considerare le ripercussioni delle quali si esercitano le libertà civili; se la esistenza di una democrazia è subordinata allo sviluppo ed alla garanzia delle libertà di stampa, di riunione, di associazione, ecc.?.

Onde nelle altre discipline giuridiche, nel diritto penale, in quello civile stesso, degl'istituti sociali e politici; oggi, più che in passato, si sente la necessità di tener conto, per spiegare e giustificare gli istituti e i rapporti giuridici. Dovremo noi, proprio noi, cadere nell'eccezio opposta, limitandoci a un vuoto formalismo di tecnica giuridica, mancante di quelle seconde ricerche, di cui in-

vede la scienza più progredita, e da cui soltanto si può da sperare quelle riforme nel giuris, che, con temperando le aspirazioni vaghe della coscienza moderna co' rigidi dettami della scienza positiva, preparino al diritto, alla patria, a noi stessi un avvenire migliore?

Fatto il contenuto materiale della nostra scienza, fatto i diversi ordini scientifici; che su quel contenuto materiale s'impongono, il campo del diritto costituzionale non è ancora preso. Già nelle prime lezioni abbiamo detto che questo nostro diritto è un diritto per generis, che ha caratteri diversi dagli altri diritti; onde non è possibile di studiarlo e comprenderlo appieno, alla luce dei criteri scientifici propri al diritto privato.

Nel governo costituzionali puri, come quelli di Germania, i rapporti fra i vari organi dello Stato si svolgono con criteri strettamente giuridici. La costituzione determina, ad esempio, chi il re nominò i ministri? Ed

effettivamente il re ha quest'ufficio nel modo più assoluto: il ministero è sempre un'emanazione della reale volontà. E così avviene per ogni altro argomento, che riguardi l'organizzazione, le facoltà, i rapporti, il modo d'azione di vari organi statuali. Né governi parlamentari, come in Inghilterra, in Belgio, in Francia, in Italia, non sono così: Tutta questa materia che pure c'è la parte essenziale delle costituzioni, non c'è tutta del puro diritto, ma da norme che si possono chiamare di pratica costituzionale. Anzi la differenza fra il governo rappresentativo puro e quello parlamentare, sta tutta, non nel puro diritto, ma nelle pratiche. Difatti, in stretto diritto, fra quelle due forme di governo non c'è differenza: se noi raffrontiamo lo Stato nostro, con quello prussiano, troviamo che le disposizioni fondamentali sono identiche, spesso perfino nelle espressioni.

A poco a poco, silenziosamente, quasi clandestinamente, come dice il Freeman,

la situazione si è trasformata nei governi parlamentari, per questo lavoro, per così dire extra legale, che condusse a regolare in pratica, diversamente dal passato una grande quantità di cose in politiche; sic il capo dello Stato, in Inghilterra, in Italia, in Francia, nel Belgio, intonma negli Stati parlamentari, sceglieste i suoi ministri a capriccio, fuori delle camere senza preoccuparsi della maggioranza parlamentare, manchette al dedito suo, compirebbe un colpo di Stato, instaurerebbe il governo. Allo stesso modo, di fianco alla responsabilità giuridica dei ministri, sanzionata dagli Stati Uniti, s'è adagiata la responsabilità politica, cioè la responsabilità degli stessi ministri di fronte alle camere, la quale si estinguerebbe coi voti di sfiducia da parte di queste. Eppure tale responsabilità, effettuale nei governi parlamentari e così efficace da aver reso quasi inutile quella giuridica, non è sanzionata da alcuna disposizione statutaria.

Dispensa 166

(Diritto Costituz.)

Or bensì, è evidente che queste norme costituzionali non sono contraddizioni giuridiche, nel significato usuale della parola. Si può offendere la costituzione, senza offendere le leggi. Quando si dice del re, del parlamento, del ministero, di un organo qualsiasi dello Stato, che la sua condotta è incostituzionale, s'intende qualche cosa del tutto diversa da ciò che significa condotta illegale. Eppure tutti questi precezzi di pratica costituzionale sono, nei governi parlamentari, così sacri come quelli che sono scritte nelle carte fondamentali.

Questa pratica costituzionale, elemento intermedio fra diritto puro e politica, va ora compresa nel diritto costituzionale? Così esseri propri del diritto privato, no di sicuro; ma allora, a che si ridurrebbe il diritto costituzionale inglese o quello dei paesi, come il nostro, che imitarono la costituzione inglese? E il governo parlamentare, che dall'attuazione di quei precezzi esclusivamente determina la sua

particolare è caratteristica fisionomia, non sarebbe una forma giuridica speciale? E, in conseguenza, il diritto costituzionale sarebbe identico nei paesi a governo rappresentativo fuori di cui quegli parlamentari? Non si sarebbe, cioè, alcuna differenza giuridica fra il governo nostro e quello anglosassone?

In realtà, nessuno scrittore inglese o italiano di diritto costituzionale vorrebbe venire ad questa conseguenza assurda, per cui tutti i progressi conseguiti, meno la fatale e costante evasione degli ordini costituzionali, in relazione ai nuovi atteggiamenti della coscienza collettiva, sarebbero una sorapposizione <sup>anti-</sup> giuridica. E se questa sorapposizione si è avvenuta, non già con nomi di stretto diritto, ma col mezzo di consuetudini, non giuridiche nel senso usuale della parola, ciò non prova che anch'esse non devano considerarsi giuridiche. È una nuova maniera di praticare la consuetudine, come avverte il Freeman, è un nuovo adattamento.

l'amento della sendenza alla costituzionalità causata dall'impossibilità di definire, in modo preciso e categorico, formule d'rapporti non tradizionali, ma nuovi e forse transitorii, che non hanno ancora trovato il loro stabile assalto. Ma quando l'avranno trovato, quando saremo completamente disuniti come dicebbero i sediceti; la formula precisa, assoluta, tuttamente giuridica, vera da se, qualche altra, non ragioni di opportunità politica, ne' difficoltà di maniera, impedisseremo che la pratica costituzionale, specchio fedele della coscienza del popolo, si consolidi e si afferri nella forma solenne della legge).

Lezione II<sup>a</sup>  
Lo Stato.

Se il diritto costituzionale eleva quindi soltanto la costituzionalità dello Stato, è evidente che la teoria dello Stato esorbita dal

dritto stesso. Essa è un presupposto per tutte le teorie successive, d'cioe non solo per quelle di cui sono compresi nel diritto costituzionale, ma anche in tutte le altre di diritto pubblico. Tuttavia, non è del modo, in cui lo Stato si concepisce, ma qualita e forma ogni svilupimento, e necessario di determinare. ~~ma~~ per quanto sommariamente, alcuni principii fondamentali. Ongi, siccome il disputarsi sulle varie dottrine relative allo Stato ed ai suoi rapporti colla società, e fin troppo l'enumerare le dottrine stesse, ci condurrebbe troppo per le lunghe, ci limitieremo a fare alcune affermazioni, semplicemente.

La scuola sociologica moderna, con a capo Herbert Spencer, ha elevato a dignità ed importanza scientifica il concetto, non nuovo certamente, ni perugino, ma prima piuttosto intuito che dimostrato, che la società umana sia, nella sua complessa struttura, parte integrante del mondo organico, e che ad essa, quindi, ~~la~~ spensa 15.

(Diritto Costituz.)

come ad ogni altro organismo, sieno applicabili le leggi dell'evoluzione. A questo concetto noi aderiamo; ed affermiamo che così la società umana, complessivamente presa, come tutte le innumerevoli società particolari, tutti gli stabili e ordinati gruppi sociali, in cui l'umanità si divide e che, a vicenda, s'intrecciano, si sovrappongono, si collegano, per l'adempimento dei fini d'integrazione, di complemento, di perfezionamento, cui sono predisposti, sono organismi veri e propri sorti dalla evoluzione naturale, al modo stesso di quelli fisiologici.

Non che approviamo le esagerazioni, ma si lasciarono andare alcuni scrittori, come ad esempio lo Schäffle, che, attratti dall'eleganza del paragone, cercavano, per dire col Falanga, una "dotta istologia, un "edifizio di simiglianze e di parallelismi tra i corpi annuali" e il confosco, eiale, assolutamente sbagliato. Lo stesso Spengler avrà avvertito che l'organismo sociale, se può paragonarsi a quelli fisiologici non è però in

tutto quale ad essi. Notevolissime, difatti, sono le differenze tra l'organismo sociale e gli altri organismi.

Le parti degli organismi fisiologici, ossia per tutto, privi di vita individuale, appropriate ad una sola e determinata funzione, differenti fra loro nella forma e nella struttura, provviste di sensibilità ed irritabilità e non di coscienza e di volontà; sono fisiologicamente saldate e subordinate al tutto e concorrono alla formazione e allo sviluppo dell'organismo inconsciamente, per effetto di azione e reazione meccanica.

Nelle società umane, invece, non esse-  
ma le parti, sono il tutto; e queste parti vivo-  
no individualmente, sono uguali fra loro nella for-  
ma e nella struttura, sono tutte adatte particolar-  
mente alle varie funzioni dell'organismo, sono  
tutte capaci di voler e di agire e d'aver rapporti  
coscienti fra loro, coll'organismo e perfino  
con altri organismi e con parti di essi; si mu-  
tano infine continuamente, e sono disperse, li-

vere, anche fisiologicamente saldate.

Quale mai comparazione è possibile, domanda il Leroy Beaulieu, fra le cellule del corpo umano, le quali non hanno che una vita vegetativa o meccanica, e la cellula sociale, il protoplasmico-uomo, questo essere intellettuale, morale e libero?

Le società umane, infatti, sono organismi non eguali a quelli fisiologici, ma diversi: esse costituiscono una categoria affatto speciale del mondo organico, con propri caratteri e un proprio modo di sviluppo. Ma la diversità loro non è tale da escluderle dal mondo stesso: avono cioè che vive ad esso appartiene.

Nel mirabile motacile delle umane collettività, nella complessa struttura della convivenza umana, lo Stato tiene il primo posto. Essendo considerato sinteticamente, non è un organo sociale, come affermano molti sociologi, né una cosa distinta dalla società, come affermano molti giuristi; ma è la società stessa.

sa, integrata della sua completa organizzazione giuridica. E diciamo organizzazione giuridica, anziché politica, come dei più si dice, perché ci pare che questa seconda formula conlunga una distinzione di principio, organizzazione politica nulla altro significando che organizzazione statale.

Più concretamente, lo Stato è una società particolare, in relazione costante con un determinato territorio, la quale, ai fini generali d'integrazione, cui è diretta ciascuna organizzazione sociale, permette, come suoi fini propri, quelli della comune difesa e della tutela del diritto; onde ha autorità di comandare a quelle altre società particolari e a quegli individui che le stanno sotto, e perciò dice si trova: concetto questo in parte accennato dal divino Aristotele, là dove dice che tutte le società particolari si organizzano ad uno scopo speciale, e si dirigono a soddisfare un bisogno

Dispesa 16

(Diritto Costituz.)

della vita. La comunanza che in sé riassume la totalità dello scopo e che comprende come sue parti le altre comunità, è la comunanza politica, lo Stato.

Ma se dalle generali ricerche della sociologia, si può trarre immenso vantaggio, per determinare che cosa sia lo Stato, ciò che a noi importa, soprattutto, è di stabilire il concetto giuridico.

Il diritto, innato nell'uomo come conoscenza della propria autonomia, doveva svilupparsi, all'altro confronto, anche come estensione dell'autonomia altrui. D'onde una subordinazione reciproca dell'uomo all'uomo, tenuta dal comune sentimento, e quindi, necessariamente, inconsciamente, consentendo, alle prime contese, un'subordinazione alla collettività. E, in relazione a ciò, per forza stessa delle cose, lo Stato doveva, nel concetto dei suoi componenti, diventare esso pure una persona capace di volere, dovere, cioè, acquistare qualità di persona.

giuridica collettiva, per l'attuazione del sentimento, del pensiero, della volontà comune. I rapporti di comando e di obbedienza, coniugati al'idea di Stato, non potranno sussistere, se questo non si concepiva subietto di diritti.

Questa concezione dello Stato come persona giuridica, sentita più che dimostrata, è ormai indiscutibile nella scienza nostra, ed è la presupposizione necessaria, non solo del diritto pubblico, ma anche di quello privato: qualunque sia l'idea che ci possiamo formare di persona giuridica, fatto è che lo Stato è tale.

Certamente le altre persone giuridiche collettive, per poter agire come tali, devono essere riconosciute dallo Stato, mentre questo riconoscimento, da parte di un'autorità superiore, manca allo Stato. Non si dimentichi, però, che riconoscere non è creare.

Del resto, se allo Stato manca il riconoscimento di un'autorità superiore, a questo riconoscimento tuttavia si sostituisce quello degli

altro Stato e di' suoi cittadini istessi. Ma, sopra tutto, lo Stato si riconosce da sé: cogito ergo sum. Lo Stato, cioè, è una persona e come tale si affida.

Abbiamo detto che carattere essenziale dello Stato è di essere sovrano. Di regola lo Stato è anche completamente autonomo: non v'ha, cioè, sovraposizione di Stato a Stato. Ogni Stato forma una unità, assolutamente distinta e separata dalle affini. Però questo carattere dell'assoluta separazione è autonomia di uno Stato, rispetto a qualsiasi altro, non è essenziale all'idea di Stato. La regola generale è quella, ma vi sono delle eccezioni. Lo Stato autonomo è la forma tipica; ma vi sono anche delle forme subordinate, in cui appunto avviene che degli Stati sieno inclusi in altro Stato più generale, veramente autonomo; in cui, cioè, mentre alcune particolari società sono costituite a Stato, al di sopra di esse una società più ampia che tutte le comprende, e pur organizzata

politicamente. In questi casi i diritti di Stato sono ripartiti in misura diversa fra lo Stato generale e quelli particolari.

Perciò la forma tipica dello Stato unico, con tutti i diritti statuali ad esso attribuiti, assume il nome di Stato unitario o semplice cui si contrappongono le forme composte o complesse, cioè di Stati comprendenti più Stati. Forme queste, non solo moderne e proprie a popoli civili; ma coeve ai primi Stati, e pure oggi subsistenti, anche fuori d'Europa e di paesi da essa colonizzati. È vero che col'alto erano gli antichi grandi imperi dell'Asia, se non Stati composti di Stati? E tali non sono l'impero d'Abissinia, oggi, ed altri Stati ad esso affini? Così è a dire degli Stati feudali de' mezz' secoli, ne' quali appunto i diritti di Stato erano ripartiti gerarchicamente fra lo Stato sovrano (maurain) e i vassalli e sottovassalli. Anzi, allora, a stretto rigore, non vi era solo uno Stato

Dispensa 17.

(Diritto Costituzionale)

composto di Stati, ma anche questi a loro volta, comprendevano più Stati. Simile a quello feudale in diritto, se non in fatto, è la forma assunta dallo Stato ottomano, in quanto alcuni Stati, come la Bulgaria, l'Egitto, ecc., in esso compresi, si trovano, in suo confronto, in un rapporto gerarchico di vassallità, cioè di subordinazione e di dipendenza paragonabile, sotto certi aspetti, a quello feudale.

Ma la forma tipica dello Stato composto di Stati è quella della moderna dello Stato federale, nel quale la ripartizione de' diritti sovrani, fra il tutto e le parti, è rigorosamente fissa. Negli Stati federali, dunque, lo Stato generale segue parecchi Stati, in tutto ciò che si riferisce agli interessi comuni o a certi determinati interessi, comandando non solo agli Stati sottoposti, ma anche, per autorità propria, ai cittadini di questi. E anche non esclude che, sotto altri aspetti, i singoli Stati sieno separati ed indipendenti ed abbiano un proprio governo spe-

ciale. Tanto lo Stato generale, quanto quelli particolari, hanno diritto di legiferare in tutto le ma serie che sono assegnate rispettivamente alla loro competenza; e le leggi di quello hanno forza, in tutto il territorio che vi è compreso, per diretta autorità ed opera sua, come le leggi di queste han no vigore, sul rispettivo limitato territorio, per autorità ed opera loro. Ma il diritto di legiferare non è assoluto per alcuno: le materie sono ripartite costituzionalmente fra lo Stato ge nerale e quelli particolari.

L'idea scientifica dello Stato federale è tutta moderna. Alcuni scrittori negavano anzi la possibilità di uno Stato federale. E, cosa inconcepibile, diceva Puffendorf, che uno Sta to ne possa contenere parecchi. Inspiandosi al medesimo concetto, alcuni moderni scrittori negano che lo Stato federale sia uno Stato com posito di Stati. Ecco i, dice il Burgess, un unico Stato, con una forma di governo spe ciale, costituito, cioè, di due specie di orga-

nziazioni, una centrale, le altre locali; fra cui l'intero popolo distribuisce costituzionalmente i diritti di Stato. Ma la facoltà di comandare e di vietare, la sovranità, è unica, è collettiva, non è ripartita. Così dice anche il Raccioffi.

A noi pare che questa obiezione si basi sopra un errore. Non è il popolo intero quello che distribuisce i diritti sovrani fra il tutto e le parti; ogni singolo Stato, invece, ha diritti suoi propri, che non gli sono concepiti o legati; ne possono essugli stappati, dallo Stato generale. Nei limiti di quei loro diritti, i singoli Stati, hanno assoluta ed originaria potestà di comandare e di vietare. Vi è, in altre parole, una doppia sovranità, fra cui i diritti statuali son ripartiti. Nella costituzione federale può essere riformata, a danno dell'autonomia degli Stati federali, per esclusiva volontà del popolo intero. Che se in caso di conflitto, il tutto sionuflasse sulle par-

si o queste trionfassero su quello, ciò significherebbe che lo Stato federale, in quel momento, divenirebbe univario, o che il vizio federale si scioglierebbe, restando pienamente autonomi gli Stati locali.

Gli Stati Uniti d'America si costituiscono a Stato federale il 4 marzo 1789. Allora, per la prima volta, nel mondo, si risolse il difficile problema di creare l'unità politica di un grande e libero popolo, senza uccidere l'indipendenza e le sovranità locali. Stato federale divenne anche la Svizzera colla costituzione 18 settembre 1848, e tale carattere tuttora mantiene. Così pure sono Stati federali taluni fra quelli dell'America latina, come ad esempio il Messico ed il Brasile.

Ed è Stato federale anche l'attuale impero germanico, quantunque taluno, come ad esempio, il Bluntschli, riconduci in esso una particolare forma di Stato composto.  
Dispensa 18 (Diritto Costituz.)

Però i che la formazione dell'impero procedette dal tutto alle parti, anziche; come negli Stati Uniti ed in Svizzera, delle parti al tutto; che il governo comune non è completamente distinto da quelli particolari; che manca una relativa egualianza fra gli Stati fedenti; che la Germania è un impero e non una repubblica. Ma in fondo non si tratta che di semplici sfumature, le quali non possono, per sé sole, attribuire quella diversità di carattere allo Stato germanico, che consentirebbe di escluderlo dalla categoria degli Stati federali.

Un'altra categoria di Stati composti riscontrano, generalmente, gli scrittori nelle cosi dette unioni reali; quali sarebbero l'Austria-Ungaria e la Svezia-Norvegia; ma in realtà, noi non sappiamo distinguere i caratteri differenziali fra questi Stati e quelli federali.

Il legame è permanente anche in essi; e si concilia colla esistenza separata dei due Stati di cui si compongono. L'unica differenza è questa appunto: che gli Stati formanti l'unione reale non due e non più, ne' ci pare seriamente sostenibile che tale differenza sia così essenziale da mutare la natura del vincolo. Anche le unioni federali infatti altra non sono che Stati federali:

Cogli Stati composti di Stati non solo da confondere i semplici unioni di Stati, nelle quali l'autonomia de' singoli Stati è rispettata, merce' particolari rapporti di libera conciliazione od anche di dipendenza.

Libere società di Stati sono le leghe e le confederazioni. Le leghe sono costituite in vista di un interesse speciale e presente, a mezzo di un contratto, in stretto conni-

sono permanenti, cessano col cessare dello tempo per cui si sono formate. Le confederazioni invece sono costituite per un interesse da varie, e perciò sono permanenti.

Ma leghe e confederazioni hanno ciò di comune: che l'azione politica spetta, in esse, esclusivamente ai singoli Stati. Non costituiscono infatti una persona politica, una unità: sono più Stati riuniti per la comune difesa, non per la convenienza politica. Perciò non hanno unità di governo: la rappresentanza comune non spetta cioè, ad un governo generale, ma all'uno o all'altro dei governi singoli o ad una assemblea di delegati o, meglio, ambasciatori. Ne le risoluzioni comuni sui leggi: sono semplici convenzioni, obbligatorie come un contratto fra privati; ed hanno forza di legge sui territori dei singoli Stati per opera d'autorità di questi.

Tra i, mentire, nelle semplici leggi, una convenzione è obbligatoria soltanto per gli Stati

che volontariamente l'accettarono, invece nelle confederazioni è obbligatoria, di massima, non solo per quelli Stati che concordano, col loro voto affirmativo, a formarla, ma anche per quelli che l'hanno respinta, quando venisti nell'orbita seguita del patto federale.

Altre unioni di Stati sono le unioni personali, i protettorati, e quelle che intercedono fra la madre patria e le colonie autonome. Ma queste unioni, come le leghe e le confederazioni, non sono forme di Stato composto. E noi, solo di queste possiamo parlare.

## Lezione 5<sup>a</sup> La sovranità

Anche la teoria della sovranità, come quella dello Stato, costituisce uno dei presupposti essenziali, non solo della nostra scienza, ma di tutto il diritto pubblico.

Nei modi più variati la sovranità viene

concepita.

Alcuni la considerano come qualche cosa che sta all' infuori del corpo sociale, facendo la risiedere in elementi più o meno astratti. Chi ci parla di sovranità di Dio, chi di sovranità della ragione o della giustizia. Ma è evidentissimo, concependo la sovranità in questo modo, si allude a cosa diversa dalla sovranità, che esiste nello Stato. Se Dio sta sopra allo Stato, se la ragione e la giustizia devono guidare astrattamente gli uomini e le società, ciò non vuol dire che quindi esamente la sovranità spetti ad essi. Si dovranno seguire i precetti di Dio, i dettami della ragione e della giustizia, ma nel seguire questi precetti e questi dettami, gli uni stanchino di gli altri stanchino, gli uni sono sovrani e gli altri sono sudditi. Non confondiamo la religione e la morale col diritto.

Altri considerano la sovranità in un modo più concreto: guardano puramente, a

di comandare nello Stato. E, con ciò, intendono di constatare un fatto, il fatto, cioè, che quei determinati elementi sociali, quelli determinati classi; quei determinati individui sopranneggiavano nello Stato, sia bene, ma se intendono invece di affermare che la sopravita; ciò il diritto di comandare nello Stato, spetta a quei le classi; a quei corpi, a quelle famiglie, a quei le persone, come un loro attributo, od una loro proprietà; dicono cosa contraria al vero.

A giustificare questa opinione, molti scrittori, presso nel nostro secolo, supponevano esistenti nello Stato come due persone separate e distinte, il re e la società; quello istituito da Dio per il bene di questa, e questa a quello necessariamente sottoposta. Era Goldio il dispensatore degli scritti, e questo dogma si protestò in un libro, che diasi impiegato per la più volta da Carlo Magno, Dei gratia Rex.

La dottrina, che ogni potere deriva da Dio, si estinseco; più tardi, per ciò che riguar-

dava i rapporti del re collo Stato, nella teoria così detta del legittinismo. Guida teoria, per cui i supremi poteri dello Stato venivano ricevuti cabilmente delegati da Dio ad una famiglia, costituiti uno dei canoni fondamentali del diritto pubblico. Fu d'essa che, nel 1815, domino il congresso di Vienna; e' ad essa che i principi spodestati ricorsero a talora ancora siconosco.

„Soranno, dice Halle, seguano in virtù de' loro diritti personali: il popolo non li ha fatti; né creati. In origine il popolo non s'è distinto avanti il Principato, ma il Principato avanti il popolo, come il padre prima dei figli, il padrone prima dei servi. I Principi non sono gli amministratori della cosa pubblica, né i primi servitori dello Stato, senza' esserlo. Stato è nulla, la loro indipendenza sola fa che il legame sociale divenga ciò che chiamiamo Stato. Il potere e l'esercizio del governo sono in loro mano un diritto, non un dovere;

soltanto la maniera di governare è un dovere; poiché non deve mai ledere gli interessi altrui; anzi deve favorirli;

Una teoria che con questa si collega, quantunque diversamente si estrinsechi è quella della Patriarchia, propagata dal Filmer a favore degli Guardi, per la quale, considerandosi lo Stato come uno sviluppo della famiglia, padre era il principe e figli erano i sudditi:

Ma se queste dottrine potevano servire di sufficio leonio all'assolutismo, ben più gravi e dannose conseguenze derivavano dalla confusione che, in base ad esse, si faceva fra il diritto pubblico e quello privato, specialmente nei tempi feudali, considerando lo Stato come una proprietà patrimoniale ed applicando ai rapporti fra re e Stato le regole appunto del giure privato; onde gli Stati si trasmettevano, come qualcosa altra, propria; per testamenti, per dote, per vendita.

(Diritto Cost.)

ta, per donazione, e si dividerano o suddivideranno a piacimento.

Con dottrine così fatte, gli Stati non erano organismi giuridici; i diritti politici erano diritti del re, non diritti degli Stati. E i sudditi, cheche' si volessero o facessero o volessero, dovevano obbedire. I sudditi, dice il Solare della Margarita, nel suo Memorandum, doveva considerare nei Principi un'autorità che rappresenta quella di Dio, e alla quale non è mai lecito ribellarsi.; dove il popolo tollerare nei Principi anche ciò che sentiva violato, o visti infatti i suoi diritti, e soltanto da Dio aspettare il rimedio.

E' naturale che, con tali idee, il ministro Carlo Alberto vedesse il suo re, pur troppo, malgrado il grande animo, sempre fiducioso ed incerto, a suffocare Don Carlos, che lottava in Spagna, per riacquistare il suo perduto.

Per i popoli non sono bandi di record,  
e la massima ~~Rea propter regnum, non regnum~~  
~~propter regem non i; per l'onore dell'umanità, no-~~  
detra. Già Seneca diceva a Nerone: „Adverte Rom  
publicani, non esse tuus sed Reipublicae.”

Oggidi, meno rare eccezioni, il diritto pub-  
lico è, a questo riguardo, radicalmente mutato.

Lo Stato non è più un patrimonio, ma è  
un istituto affissimo, che ha costituzia quiri-  
ca indipendente. Gli organi dello Stato, le magi-  
strazioni, anche supremo, non sono fini a se, ma  
sono mezzi o armi, con cui si manifesta l'atti-  
vità dello Stato. E perciò il diritto di comandare, che  
ad esse è attribuito, non è un diritto superiore alla  
società; ma, come ogni altro diritto positivo, trova  
la sua ragione d'essere, il suo fondamento e la  
sua giustificazione nella società stessa: e la so-  
cietà che, a propria garanzia e per il proprio  
vantaggio, costituisce quelle determinate magis-  
trazioni, e attribuisce loro quei determinati offici.

Questi attributi e questi offici, ad esse

assegnati, per loro sociale, non sono, per dirlo col Savigny, un oggetto d'indipendenza signoria individuale; ma costituiscono soltanto la capacità di diritto degli organi stessi. E la capacità giuridica, tutti lo sanno, non è di per sé il patrimonio individuale, ma è il complesso delle facoltà; mentre le quali d'acquisti tali si possono conseguire quei diritti concreti, che formano, no vuamente il patrimonio individuale.

Le magistrature dello Stato, quindi, esistono e mantengono la loro capacità, fino a quando le relazioni sociali non vengano regolate in modo diverso dall'esistente, fino a quando, cioè, il modo di loro costituzione e la loro capacità giuridica non vengano modificate.

Se così non fosse, converrebbe riconoscere l'esistenza di un diritto positivo, superiore alla società e da essa indipendente, e si renderebbe impossibile la necessaria evoluzione del giuro.

In conseguenza, non gli organi statuti alla società, ma la società ad essi, come a

tutti gli sparsi elementi di cui si compone, sovra-  
sta, in quanto in esso si comprendono e da essa  
sono eretti e costituiti: Coloro che governano, in un  
motto, non sono sovrani, non sono padroni, ma  
amministratori o ministri, o, come diceva Fede-  
nio II, primi servitori o primi magistrati dello  
Stato.

La stessa dottrina cattolica, non c' contra-  
ria a questo modo di concepire le supreme au-  
torità. Già P. Cominato diceva che, se l'au-  
torità è divina, la sua forma è umana.

Nello stesso Stato, in cui il concetto della  
delegazione divina del potere si esemplifica nel mo-  
do più perfetto e più elevato, in Israele, è la vo-  
lontà sociale che tende di framme alla volontà di-  
vinia. Samuele unge Saul e poi Davidde, perché in-  
vitato dagli anziani a costituire il re. Tuttavia  
il riconoscimento del nuovo istituto, quantunque  
derivante dal fatto che lega il popolo a Dio, trova  
per sempre il suo fondamento umano nella coscien-  
za e giuridica della collettività.

Dispensa 21.

(Diritti Costi)

Tutti, ammesso purò, coll'apostolo, che non i poterò se non da Dio e che la sapienza è ferma i principio di ogni autorità, ciò è giusto nel senso che Dio vuole la sovranità, come tutto le altre cose.. Si, dice lo Spedalieri, Godio la vuole, ma con questa volontà generale, con che vuole tutto ciò che siegue spontaneamente dalla natura degli esseri. Come Godio vuole ciò che secularizza della natura del triangolo, così vuole ciò che sconsiglia dalla natura dell'uomo..

Né ciò esclude che la volontà di Dio si manifesti, in concreto, col tramite della volontà sociale, la quale eleva o distrugge le autorità, a seconda dell'adattarsi continuo della coscienza del popolo, colle particolari contingenti condizioni della sua vita, con quel complesso, di circostanze storiche e nazionali, ma scrupolosamente, che fanno sorgere in una nazione le sue leggi; come scrivva Leone XIII al clero francese, nella enciclica del 20 febbraio 1892, per

persuaderlo ad accostarsi alla repubblica, e anche  
a lottare per la dinastia austriaca, che volebbe an-  
cora governare la Francia per diritto divino.

Anci, nello stesso campo cattolico, fu af-  
firmato, da molti vecchi pubblisti, il doverito che  
i sudditi avessero diritto di resistenza e ribellione,  
quando iniquamente venissero retti.

Specialmente allorché la cristianità si di-  
visse in due opposti campi, e si ebbero principi  
cattolici alla testa di popoli protestanti e prin-  
cipi protestanti alla testa di popoli cattolici, una  
tale idea fu vigorosamente sostenuta, specialmen-  
te, come dicevano, nel campo cattolico. Ma in que-  
gli scrittori essa doveva assumere una forma pec-  
uliar. Se i re sono creati da Dio, lo sono per  
il bene dei sudditi: ~~ma~~ massimo bene dei suddi-  
ti: quello religioso. E, perciò, se i re non po-  
nevano un tale bene, ma il male dei sudditi, non  
devono esser obbediti: Allora ha luogo la risposta  
fatta dagli apostoli ai magistrati: Bisogna  
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini... Soli

naturale che giudice del re o fuscia dei suddetti  
volesse essere la Chiesa, che rappresenta l'odio di  
fronte a tutti; onde la Chiesa stessa si arrogava  
il conseguente diritto di deporsi principi.

Questa teoria, il cui germe si trova in  
P. Cominato, fu ampiamente sviluppata dal  
Suarez, dal Bellarmine, dal Mariana, dal Biam-  
chi e da una pleiade d'altri scrittori clericali, e  
pecialmente gesuiti; e trova la sua estinzione  
ultima e più perfetta nel celebre libro sul Pa-  
pa del De Maistre.

La formula: per volontà della Nazione,  
che il re d'Italia ha aggiunto alla grazia di  
Dio, quasi per esprimere il concetto che la gra-  
zia di Dio si manifesta col francile della vo-  
lonta nazionale, dice quale sia il fondamen-  
to giuridico dei poteri sovrani: la volontà col-  
lettiva. Che a tale principio non è ancora ge-  
neralmente ammesso, il sentimento di nazio-  
nalità e le nuove idee sociali ci affiancano, eh  
il giorno è vicino, in cui ogni vessaggio di legit-

simismo sarà scomparso.

Da quel principio deriva la teoria della sorveglianza popolare, la quale però, secondo noi, se non nella sua sostanza, certo nella sua formula, è erronea o incompleta ed equivoca. Difatti, s'intende di affermare, con essa che il popolo deve direttamente governare lo Stato? E allora si fa gioco che è antijuridica, giacché nessuna teoria può imporre, ad una società, determinabile istituzione. Ciascuna società può governarsi come vuole. Giuridicamente quindi, l'esercizio della sorveglianza deve spettare cui spetta e finché gli spetta, cioè a quelle magistrature, che esistono nello Stato, e che si presumono, per ciò solo che esistono e finché esistono conformi alla volontà sociale. Politicamente ciò potrebbe non esser vero, ma giuridicamente questa presunzione è indiscutibile.

Ovvio, con questa formula della sorveglianza popolare, s'intende che il governo, comunque costituito, debba fare la sua legittimità dal volere del popolo, concepito come moltitudine sciolta e informata. Dispensa 82.

(Diritto Costituz.)

ganica? E allora la scienza stessa è anarchica; e con-  
siderarla non solo ai postulati della scienza quindi:  
ca, ma anche a quelli della sociologia, perché discuteva  
la natura organica dello Stato, nel quale la volontà  
sociale non è una somma di volontà individuali, co-  
sualmente contacciate, ma è una volontà veramente col-  
lettiva dell'organismo sociale, una volontà da questo  
elaborata, sottra o concettata nella sua coscienza.

Perciò una recente dottrina vorrebbe sostitu-  
re, alla formula della soranza popolare, quella  
della soranza nazionale.

Questa dottrina fu variantemente concepita,  
a seconda del vario senso che i singoli scrittori at-  
tribuiscono alle parole nazione; tuttavia general-  
mente si allude al complesso sociale, organiamen-  
te considerato, o, in altro parole, al popolo inteso co-  
me ordinata comunità, anziché come moltitudi-  
ne sciolta ed inorganica. In altri parole, nazio-  
ne sarebbe il popolo organizzato in forma di Sta-  
to.

Questa può a noi parer una posizione  
di principio. Nella scienza nostra, il popolo non  
può esser concepito che a quella maniera... Ho visto  
solo ieri, disse una volta il Bismarck, nei  
quali ognuno che voleva domandava qualche co-  
sa di vantaggioso alla sua posizione, ai suoi biso-  
gni ed alle sue opinioni politiche, pretendeva per sé  
medesimo il titolo esclusivo di popolo o di rappre-  
sentante di popolo. Rappresentanti del popolo so-  
no tutti quei signori, che sedono qui; e noi tut-  
ti facciamo parte del popolo; anch'io ho la mia  
parte dei diritti del popolo; ed è popolo anche S.M.  
l'imperatore. Tutti noi siamo popolo, e non sol-  
tanto quei signori che rappresentano certi prinici-  
pi, chiamati liberali per tradizione, ma che non  
sono sempre liberali. Non posso permettere a sto-  
litzianek che si monopolizzi il nome del po-  
polo e che mi si escluda dall'avere la mia  
parte..... Per me dice ancora che voi tutti  
siamo popolo, che il governo è popolo, e non intendendo  
ammettere che, a mio danno, si separi il governo

dal popolo.

Se così è a che sostituirlo il nome di na-  
zionali a quello di popolo? Forse per adoperare un  
nome di cui si è meno abusato, come propone  
va il Labeyaye? Ma allora si legga ciò che, sul si-  
gnificato della parola Nazionali, scrivono il Mania-  
ni, nel Nuovo Diritto, il Mancini nelle sue Le-  
zioni; il Palma nel Principio di nazionali-  
tà; e si vedrà che, comunque quel nome s'in-  
fonda, non può significare popolo organizzato  
• Stato.

Il vero è che la sovranità spetta alla so-  
cietà politica, allo Stato, come vediamo, e quest'è  
attributo dello Stato sopra che caratterizza e distin-  
gue l'organismo sociale, costituito a Stato; onde  
appunto la sua capacità è una capacità sovrană,  
principio cuiusvisco, che permette l'attrazione del  
principio cuiusvisco, cioè del fine sociale.

E faccio noi diciamo sovranità la stessa  
capacità giuridica dello Stato. Coll'affermare la  
sua personalità giuridica, lo Stato manifesta

la sua capacità. Questa capacità, essendo sottrauta i diritti in essa compresi, è una capacità sovrana (Suprema potestas), e' la sovranità (Suprematia).

La sovranità adunque, come fu per gli individui dei la capacità loro, è ad un tempo un'affermazione ed una limitazione; e l'affermazione di ciò che lo Stato può fare e che gli altri non possono considerargli di fare; e la fissazione dei confini entro i quali lo Stato può muoversi, perché uscendo da essi miraderebbe il campo riserbato alla capacità altrui.

E come la teoria della libertà, in cui si traggano i diritti individuali di fronte allo Stato, e la teoria del diritto privato, così la teoria della sovranità e' la teoria fondamentale, non del solo diritto costituzionale, ma del diritto pubblico intero, giacché essa subdiga e riassuma tutti i diritti pubblici.

Purtroppo, poiché secondo l'etimologia della parola, sovrano e' chi sta sopra, e secondo l'uso comune, il nome di sovrano si attribuisce anche a quelle magistrature che stanno sopra alle altre,

(Diritto Costituzionale)

Dispensa 83.

così; fermo il concetto primitivo e solo giuridico di sovranità, che allo Stato si appartiene, e' giustificata ammettere un concetto subordinato di essa, e puramente politico e volgare, per il quale son sovrae quelle, fra le magistrature dello Stato, che hanno un potere superiore.

Questo concetto esprimeva il Thomagnoni, quando distingueva la sovranità nazionale originaria, residente nel corpo sociale, dalla derivata, o imprestata, affidata al potere pubblico, diretto da uno o più capi; e meglio il Majorana che, pur dicendo originaria la prima, chiamava impudente la seconda, in quanto praticamente in sé comprende l'imperium sociale.

Non si dimentichi però, che l'imperium non è padronanza, ma esercizio di pubblico officio.

Il giuramento d'obbedienza che, si dice, venisse prestato dagli aragonesi al loro re, è veramente sublime, in quanto gli ricordava questa

verita': „Nos quer valemos tanto como vos, y que  
podemos mas que vos, os agrademos mucho Señor, y  
señor, con tal que guardéis nuestros fueros, si no  
no.“

## Lezione 6<sup>a</sup> I poteri dello Stato

Come gli altri organismi, anche la so-  
cietà umana agiscono e si muovono per l'adem-  
piimento del loro fine. Quest'azione è questo  
movimento, quest'attività varia e completa, co-  
stituente un insieme di fatti, i quali si succe-  
dono e si rinnovano di continuo con leggi immu-  
tabili, e che risponde al concetto fisiologico di pro-  
cesso organico, si manifesta difatti anche nelle u-  
mane società, merci una molteplicità di atti per-  
sonali, di funzioni, distinte fra più orga-  
ni, le une e gli altri insieme connessi e coor-  
dinati, e che costituiscono quel circolo non  
mai interrotto, che si chiama la vita, e si ras-

sumono nel principio dell' unità dell' organismo.

Anch' esse, la società umana, hanno funzioni interne od interne (di nutrizione e di riproduzione); hanno pure, come gli organismi animali, funzioni esterne, esterne, di relazione. Ma mentre le funzioni di nutrizione e di riproduzione esistono nelle società indipendentemente da ogni organizzazione giuridica, invece le funzioni di relazione non potrebbero assumere una forma concreta e precisa, se si potessero sviluppare e perfezionare, se gli organismi collettivi non costituissero delle vere personalità giuridiche.

Queste funzioni esistono naturalmente, in forma più perfetta e completa, negli organismi sociali più elevati; cioè negli Stati; e in tutti gli Stati sono di necessità le stesse, qualunque forma esse assumano. Certo anche esse sono soggette alle leggi dell'evoluzione; ma se, nelle varie epoche storiche, si manifesta-

stano diversità nell' ampiezza del loro contenuto e nel loro modo d'esercizio, la loro quantità e qualità non muta. Che se talora una funzione non apparisse a primo aspetto, o sembra perturbata, ciò dipende, non da mancanza o di instabilità sua, ma da deficienza o da condizione patologica dell'organo o degli organi che vi attendono, e da cui il pronto e regolare esercizio di essa dipende.

Anche gli organi, che adempiono queste funzioni, si sviluppano gradatamente, secondo le crescenti necessità dell'organismo. Dappriua esistono nello stato embrionale, onde vediamo che certe funzioni sono esercitate congiuntamente e saltuariamente. La stessa volontà sociale si manifesta in modi diversi, e solo in quasi non apparisce, perché atti divergenti e contraddittori sembrano escluderla. Perfin nel la felice positiva del obietto, ch'è il compito speciale, incontestato, delle società politiche, gli organi statuali sono, nelle origini, scarsi e difesi. Dispensa 8d (Diritti Costit.)

si. Invece della regolare e collettiva tutela, per parte di determinati organi, abbiamo la difesa personale, la vendetta, il taglione & in società un che moderno, il linciaggio.

Anzi a stretto rigore, la distinzione di quei sociali organi dello Stato non è nemmeno necessaria. La volontà collettiva si può manifestare colla concordanza; la esecuzione di questa volontà si può ottenere, spontaneamente, col concorso dei vari elementi, onde lo Stato è costituito (cittadini, corpi locali, società particolari) o coattivamente, mercòd'è servizio di forze non organizzate, come queste abbiano avuto il diritto. In questi casi difatti, i cittadini, riservando separatamente, a seconda delle circostanze, cooperano al fine comune, senza costituisci in organi concreti e precisi:

Però, col progredire della civiltà, gli stessi elementi sociali vengono adeguati concretamente a determinate operazioni, onde, col loro funzionamento regolare, si produce un'unità costante, uno

direzione generale, un atto di Stato. Su un motto, si determinano dei veri organi statuali, dei pubbli esseri suoi, destinati ad adempire le funzioni collettive, che di opera collettiva bisognano.

Questi organi, non fisiologici ma giuridici, composti di persone fisiche, e quindi costituiti nella loro attività, provvisti cioè di un volere proprio, nei limiti della loro sfera d'azione, sono, come ogni altro istituto giuridico, relativi, e perciò a differenza delle funzioni, variano non solo da epoca ad epoca, ed in uno stesso Stato, ma anche da Stato a Stato in quali condizioni di civiltà.

E poiché a questi organismi è affidata la manifestazione della volontà e dell'azione collettiva sociale, e ad essi spetta curare l'osservanza della volontà stessa, così tali organi costituiscono delle pubbliche autorità, delle supreme magistrature, cui è dovuta obbedienza, nei limiti a ciascuno istituzionalmente assegnati.

Sarà ciò il nome di governo, che, considerando nel loro complesso e come un tutto coordinato

to, ad essi si da, in quanto appunto, determinando la volontà e l'attività dello Stato, ne attuano esercitamente la sovranità; provvedono, cioè, al comune beneficio.

Con affezione antica e scriteria, le funzioni e gli organi propri e speciali dello Stato si chiamano poteri dello Stato; anzi la distinzione, ad chiara, netta, precisa di essi, in funzioni ed organi, manca generalmente negli scrittori di diritto pubblico. Tuttanto, sotto quella generale denominazione, essi scattano cumulativamente delle une e degli altri.

Di qui una difficoltà sistematica nella frazionare, intorno alla quale non sarebbe ancora scontato se le classificazioni.

La maggior parte degli scrittori tedeschi si sono, come criterio di ripartizione, gli organi e scattano delle funzioni a proposito e in relazione a questi. Perciò, mentre il diritto pubblico è tale allo Stato e alla forma del governo, di cui fanno, e' in essi completo e ordinato, visto invece con-

gata, dispersa, dicendo quali funzioni ha, ciascuna funzione; per trovarla, per formarne chiaro il concetto, per presentarsela alla mente nella sua unità organica, bisogna fare uno sforzo d'intelligenza, e raggruppando e sistemando mentalmente i vari elementi costitutivi, che si trovano sparsi qua e là.

Migliore ci pare il sistema seguito dalla maggioranza degli scrittori francesi ed italiani, di riportare la trattazione a seconda delle funzioni. È in vero, gli organi essendo speciali a ciascuno Stato, mentre le funzioni esistono tali e quali, nella loro esigenza, in ogni Stato, comunque costituito, è più logico, scientificamente, di non spezzare queste a vantaggio di quelli: la trattazione resta così più comprensiva e più rigorosa, tuttavia si cade nell'errore, meno grave dal punto di vista scientifico, ma più grave da quello dello studio del diritto positivo, di perdere di vista l'unità dell'organo, in quanto se un ripartisce lo studio fra le varie funzioni al cui esercizio partecipa

(Diritto Costituzionale)

L'Orlando, indicati i due opposti metodi, segue una via di mezzo: distingue cioè, secondo il criterio dominante nelle scuole nostre, ma cercando, di sacrificare il meno possibile l'unità del pubblico ufficio, dandone l'integrale trattazione a proposito di quella funzione a cui esso è specialmente appartenuto e che anche lo caratterizza.

Noi crediamo che un metodo meno organico e più confuso non si possa immaginare. Ma ti dire che quell'autore parla della partecipazione delle camere rappresentative alla funzione esecutiva e alla giudiciana, a proposito della funzione legislativa; e della partecipazione della corona alla funzione legislativa e alla giudiziaria a proposito della funzione esecutiva!

Ogni 'difficoltà', noi crediamo, dev'essere risolta in modo affatto diverso. Crediamo, cioè, in opposizione a quanto si è fatto finora, che anzitutto si devano svolgere integralmente e

e puramente le teorie relative alle funzioni; che quindi si devano sviluppare quelle relative agli organi; che infine, messi, per così dire, in relazione gli organi colle funzioni, si abbiano ad determinare gli uffici a quelli assegnati.

Solo in tal modo si potra' ottenere una trattazione scientificamente rigorosa, ma quel ch'è più, si raggiungerà anche il fine, troppo dimenticato, di poter svolgere, nel modo più ampio e più completo, le teorie relative alle varie funzioni.

E diciamo,, troppo dimenticato,, perchè tuttavia i trattatisti, compresi quelli che hanno affermata nettamente la distinzione fra le funzioni e gli organi, e che queste prendono a criterio per la ripartizione delle materie, danno uno sviluppo amplissimo a tutto ciò che riguarda gli organi, accennando appena alle più elementari idee che concernono le funzioni considerate in sé; di guisa che chi studia oggi il diritto costituzionale saprà benissimo, ad esempio, come e da

chi si famo materialmente le leggi, ma non  
avrà un'idea completa di ciò che sia la legge.

Certo ciò proviene, in parte, dal fatto che  
altri scienze si sono appropriate lo studio delle sin-  
gole funzioni statuali; ma se si vuole che il  
diritto costituzionale sia uno studio, non di so-  
le forme varie e fuggitive, per quanto fra loro  
collegate, ma uno studio veramente giuridico,  
deve anche elevarsi all'elenco dell'ultima nota-  
ta delle funzioni, che sono il contenuto essen-  
ziale, il substratum necessario, l'anima, a co-  
si dire, dei singoli organi.

Cioè posto, quali sono le funzioni pri-  
mari dello Stato?

Tutti o quasi gli scienzi, parlando,  
non di funzioni, ma di poteri, in cui esse co-  
gli organi, come ~~vediamo~~, si confondono, ci  
danno delle ripartizioni, che col concetto di  
funzioni non sempre coincidono. Anzi il no-  
me di potere viene da taluno attribuito per  
fatto a cose, che non sono da comprendersi.

ne' fra le funzioni né fra gli organi.

La funzione, giova ripetere, è uno dei modi con cui un organismo adempie i suoi fini, e l'organo è il membro che vi attende. Le funzioni statuali, perciò, altro non sono che modi organici, con cui lo Stato esercita i suoi diritti, modi i quali si manifestano col mezzo di ~~atti~~, compiuti per lo Stato da determinati suoi membri.

Chiaro è quindi che tutti i poteri, i quali vanno sotto i nomi di corona, di ministro, di rappresentanza, di corpo elettorale, di assemblea costituente, ecc., sono organi e non funzioni. Ne' funzioni, certo, anzi nemmeno organi, sono i soli detti poteri ecclesiastico, individuale e locale. Così, a dire dei diritti che allo Stato competono, ai quali, pur tuttavia, si attribuisce da molti il nome, non solo di poteri, ma anche più particolarmente, di funzioni. Il Leroy-Beaulieu, ad esempio, de-

dico un volume alle funzioni dello Stato, intendendo, sotto questo nome, di determinare, appunto, i campi d'azione dello Stato e i limiti entro cui quest'azione deve stare.

Ma se un economista, nella sfera della sua scienza, può attribuire il nome di funzione ai vari offici dello Stato, quantunque sia più, a parer nostro, con poca proprietà di linguaggio, un giurista a questi offici deve dare il nome di diritti, poiché come diritti, esclusivamente deve considerarli, riservando il nome di funzioni ai modi organici con cui si manifesta l'attività statale.

Infine è evidente che anche le forze politiche, influenti sull'azione dello Stato, ma mancanti di contenuto giuridico, quali l'opinione pubblica, detta del Romagnosi il potere predominante, e la stampa, cui è costituito adtribuire il nome di quarto potere; come gli uffici speciali affidati a questo o a quell'organo dello Stato, non sono funzioni od organi di

questo.

Paragonato così il termo da ogni elemento cherogenico, risulta assai più facile di ricevere quali sieno le vere funzioni statuali.

Chi prima distinse, non empiricamente, qualunque in modo piuttosto confuso e incompleto, i poteri, come funzioni, fu il Montesquieu. Che, egli dice, sono questi poteri: il legislatore, l'esecutivo e il giudiziario. Tale ripartizione fu accolta generalmente nella scienza e nella pratica, soprattutto, da allora in poi, si ammise e si disse che quei tre sono i poteri dello Stato.

Da questa ripartizione noi ci discostiamo.

Per poter determinare con sicurezza quali sieno le funzioni dello Stato è necessario correre, a nostro avviso, ad un generale principio, senza del quale qualunque ripartizione risulta arbitraria.

Secondo noi, il concetto di funzione

risponde al progetto logico, con cui si prescrive l'estrinsecazione delle varie facoltà umane, come nell'uomo, così nello Stato.

Una qualsiasi persona, sia fisica, sia morale, è una intelligenza, che si manifesta colla volonta' e coll'attivita' operativa, col volere e coll'azione. Tali elementi essenziali di qualche personalità:

Quest'idea risponde ad un concetto comuneamente italico, il quale già si rileva nella filosofia pitagorica. In quasi tutti i filosofi e politici italiani, secondo difatti il concetto di un noste, di un ville e di un populo collettivo, sovrapposti al conoscere, al volere e al potere individuale; d'onde una mente, una volonta' ed una forza sociale.

Infatti, in forma astratta e generale, prescindendo affatto dagli organi, lo Stato, come gli organismi umani, vive in quanto pensa, vuole e agisce; pensa dapprima e secondo la propria volonta' e, formata eh' l'abbia-

l'attua.

Nello Stato adunque il potere si manifesta con due ordini di funzioni, quelle di volontà e quelle di azione.

Quali e quante sono le funzioni di volontà?

Quando lo Stato vuole qualche cosa, egli lo esprime con atti esteriori, con leggi, presta questa parola nel suo più ampio significato. I modi di manifestazione, le forme che assumono, le materie cui si riferiscono, non influiscono a determinare diversità di funzioni. Lo Stato vuole: questa volontà viene, comunque, manifestata. La funzione di volontà infatti è una sola e si concreta nella manifestazione di queste, nella legge.

Perciò, con espressione sufficiente a seconda noi, nel più ampio senso della parola la funzione di volontà prende il nome di legislativa. E diremo nel più ampio senso: per Dispensa 27 (Diritto Costituz)

chi crediamo (a differenza di ciò che i più affermano) che nella funzione stessa si devono comprendere tutte indistintamente le deliberazioni dello Stato, da qualunque organo costituzionalmente adatto esso emanate, qualunque nome assumano, e qualunque materia si riferiscono.

Al momento in cui lo Stato vuole, corrisponde la funzione legislativa. Al momento in cui esegue ciò che ha voluto, rispondono una o più funzioni?

Abbiamo già avvertito che, come la volontà dello Stato si può manifestare senza aiuto di speciali organi, così avviene anche per la esecuzione. Anzi, nelle generalità dei casi, la legge viene eseguita spontaneamente dai vari membri o elementi costitutivi dello Stato. Quando, ad esempio, i cittadini, in una legge impongono determinati servizi, si ricevono volontariamente gli uni gli altri e consentono all'intero comune, dispiacendo la

loro attività conformemente alla legge, essi concorrono, per certo, alla sua esecuzione. È un' esecuzione generale, continuo e soprattutto spontanea, a mezzo di tutti o di alcuni.

Solo eccezionalmente a questa esecuzione spontanea concorrono anche tali organi speciali creati per supplire alla reale o supposta deficenza dei cittadini. Non si tratta di eseguire personalmente una legge; si tratta di attendere a pubblici lavori, di creare o sopprimere istituti; e va discorrendo: i singoli nelle potrebbero fare o allora vi provvedono appunto degli speciali organi ad hoc.

A questa esecuzione spontanea, comunque avvenga, risponde quella, che noi chiamiamo funzione di esecuzione spontanea (o esecutiva, in stretto senso), merci la quale lo Stato, a mezzo dei singoli suoi membri o di organi speciali, segue, senza che alcun ostacolo si opponga, la propria volontà.

Pure attinente all'esecuzione è la fun-

zione giudiziaria merita la quale si determina, in caso di controversia o violazione della legge, la norma da applicarsi al caso particolare.

Infine abbiamo le funzioni costituzionali (o coercitiva e d'esecuzione forzata che chi si voglia), con cui lo Stato, opponendosi ad eventuali ostacoli materiali di qualsiasi specie all'attuazione delle leggi, sia in generale, sia in seguito alla sentenza di determinare la norma applicabile, si serve della forza, di mezzi estremi di coercizione, per obbligare all'attuazione della legge, non volontariamente attuata da coloro cui spettava il fatto.

Infatti, mentre, secondo la classica distinzione di Montesquieu, le funzioni sono tre, legislative, esecutiva e giudiziaria, a parer nostro invece sono quattro, una di volontà, quella legislativa, e tre di esecuzione, comprendendo fra queste anche la giudiziaria, giacché 'anoh' essa intende all'esecuzione della legge, in quanto ad effettuar l'applicazione a determinati oggetti particolari.

## Lezione 7<sup>a</sup> La legge.

Lo Stato i' un'organismo, dotato di personalità propria e distinta da quella dei singoli individui, che lo compongono; per ciò la volontà sua i' una volontà veramente collettiva, non formata dalla somma delle volontà individuali, ma ad esse superiore e da esse indipendente.

Gia' il Rousseau, cui da tutti si rivolgequistamente, l'accusa di aver definito le leggi come atti della volontà generale, intendendo per volontà generale la somma delle volontà individuali; avvera invece affermato che "la volontà generale non i' fatto il numero dei voti, quanto il comune interesse che li unisce..."

E poiché lo Stato non i' una cosa distinta dalla società; ma i' la società stessa integrata nella sua completa organizzazione giuridica  
Bisognosa 28

(Diritto Costituz.)

ridica, se viene che volontà statuale e volontà sociale sono sinonimi e che, in conseguenza, tanto le costituzioni, quanto gli atti di volontà emanati dagli organi ad hoc, sono manifestazioni organiche della stessa volontà, sono leggi.

Molti giuristi veramente affermano che le leggi scritte altro non sono che riproduzioni di norme giuridiche sorte spontaneamente nella società, nera la costituzione. Gli organi statuali addotti alla legislazione, proclamando le norme giuridiche, non delibererebbero mai il contenuto, ma solo la formula delle leggi. Essi, trovate quelle norme, altro non farebbero che riconoscerle, farle proprie e dichiararle. Infatti le costituzioni, in sostanza leggi dirette, le leggi scritte leggi in diretto.

Vero è che la costituzione è la prima o più seconda manifestazione giuridica; vero è che le prime leggi scritte altro non sono che riproduzioni scritte di vecchie costumanze. Ma la storia può ci ammestto che, progredendo i tempi,

pi, tale riproduzione cessa, man mano, di esser rigida e ferile: la legge scritta, adattando quelle costumanze alle varie condizioni dei tempi, le sviluppa, le corregge, le cura. Pur collegate al passato, pur non creando uno stato di diritto del tutto nuovo, la legge scritta ordina in modo dicono dell'esistente le relazioni giuridiche, manifestando la volontà sociale, rispecchiando il nuovo atteggiamento della coscienza collettiva, da cui, senza l'intermediario della consuetudine, emana.

Certo il principio nella legge contenuto era nel sentimento pubblico, nella coscienza collettiva. Ma la legge non aspetta che si sia convertito in consuetudine, per riprenderlo, direttamente invece lo stato della coscienza collettiva, dando gli valori giuridici, convertendolo, cioè da mero sentimento, da mera aspirazione, in realtà.

La legge scritta infatti prende il posto della consuetudine, relegandolo man mano di sottosopra. Essa diventa la forma ordinaria, regolare

re del diritto; augi' è la legge per autonomia,  
la legge nel senso costituzionale della parola. La  
costituzionalità invece è l'eccezione, e detta si-  
è, non che sia legge o diritto, ma che, se divulgata,  
"pro iure et iure... observari solet."

Oggi poi la tendenza a considerare la  
legge scritta come la più solenne e completa  
espressione della coscienza popolare, come la  
forma più precisa e più uniforme, come "la  
espressione più elevata, più eminentemente po-  
litica, la formula più riflessa e più pura  
del diritto", come dice il Bluntschli, è infe-  
nabile.

Pochi paesi vi resistono, principialmen-  
te Inghilterra, dove ancora il diritto riposa sulle  
due basi, egualmente solide e strettamente indpen-  
denti, della legge scritta e della legge non scrit-  
ta, degli statuti (della legge comune o common  
law).

La legge comune trova la sua origine  
in un complesso di costumanze, sorte man-

mano, in epoche e per cause diverse, spesso an-  
tichissime.

Queste costituzioni, fede o costum-  
perale misceine, costituiscono ormai, nel lo-  
ro complesso, un vero corpo organico e com-  
punto di diritto.

La legge comune regola e dirige le pro-  
cedure e le decisioni nelle corti ordinarie di  
giustizia del re. E, perciò, depositari ed inter-  
preti di essa, oracoli viventi, come li chiama  
il Blackstone, sono i giudici, il cui officio è quel-  
lo appunto di riconoscere e proclamare, ap-  
plicandola di caso in caso.

In questo officio, il giudice è ritenuto  
infallibile. La sua sentenza non crea, non co-  
stituisce la legge; ma, qualunque sia, è rite-  
nuta incontestabilmente ad essa conforme,  
onde direta, a sua volta, la prova auten-  
tica dell'esistenza della legge medesima.

Difatti le sentenze, relative ad un  
Dispensa 29. (Diritto Costit.)

determinato punto di contestazione, costituiscono precedenti da seguire per decisioni future; e ciò, non per l'autorità del giudice che ha pronunciata la sentenza, ma perché si presume, che non l'avrebbe pronunciata, se la legge non l'avesse ordinato.

E se, per risolvere una controversia, viene ina nessuna precedente sentenza si trovi, che la legge comune nulla dica, anche in tal caso, risolvendo la controversia, si presume di applicare la legge. La legge comune è, per essenza sua, completa. La norma, che non si trova esiste pur sempre, non già paleata, ma riposta nell'infima coscienza della nazione dalla quale non occorre che esca, prima, che si manifesti la necessità: E fuco i giudici, che l'applicano, rivedono, in sostanza, il carattere di legislatori; poiché appunto officio del legislatore è quello di manifestare il diritto riposto nella coscienza del popolo.

Oltre a ciò, se in massima, il giu-

dici dove seguire i precedenti; tuttavia egli può anche dissociarsi da essi; ove li riconosca, in modo indubbio, contrari alla ragione e, più ancora, dice il Blackstone, alla legge divina. Ma, in tal caso, il giudice non fa una nuova legge, né muta la legge antica: conosce l'errore d'interpretazione o d'applicazione, in cui i precedenti giudici era caduto.

E' perciò la legge comune, in apparenza immutabile, si adatta ai bisogni agli usi, ai costumi, alla ragione nazionale in ciascuna epoca, e di questa ragione dovuta l'esposizione, ingrandendosi, restinguendosi, modificandosi col procedere del tempo.

Evidente è l'analogia fra la comune law e il diritto canonico di Roma. Questo, come quella, malgrado l'apparente e formale stabilità, si adattano ai bisogni nuovi e si modificano, senza mettere in aperta contraddizione cogli antichi principi, anz' facendo omaggio ad essi:

La common law, pur conservando il suo carattere di legge non scritta, è ormai effettivamente raccolta tutta per iscritto, nei registri delle varie corti di giustizia, nelle voluminose raccolte di rapporti e decisioni giudiziarie e nei libri degli eminenti giurisconsulti, i quali, distinguendo, esplicando, generalizzando, l'hanno ordinata a sistema e ne hanno fatti i più espi generali.

d'Inghilterra attende il suo Giurisprudenzia: il suo Napoleone è evidentemente l'una: Malgrado la perfezione cui la common law è pervenuta, è un fatto che la legislazione inglese, scritta o non scritta, è un'ammatto indegno di fruzioni, di contraddizioni e di inconseguenze, non a portata della generalità dei cittadini, e che la coscienza dell'epoca nostra ripudia. Un giudice, credendo di fare un elogio del sistema inglese, pronunciò questa frase: „la gloriosa oscurità della legge,, è la maggiore evitata che potesse farle.“

Negli altri paesi, invece, la consuetudine è quasi del tutto abbandonata. Ora l'art. 5 delle disposizioni premette al codice civile nostro, determina che „le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, e che queste non possono abrogare quelle se non per dichiarazione esplicita del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti; o perché la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.“

Infatti la mutazione delle leggi non può avvenire col mezzo di consuetudini. La conoscenza giuridica dei popoli civili moderni vuole che il diritto sia unico e certo. E ciò si ottiene solo col mezzo delle leggi scritte.

È vero: la consuetudine è una manifestazione spontanea, genuina, sicura della conoscenza popolare, e la miglior prova se n'ha nella resistenza, eh' essa oppone, quando si vuole abolirla.

È pur vero, la legge è opera di singoli

nomini, e quindi non è sempre, ma solo si presume costituirà una manifestazione della coscienza collettiva. Ma i popoli moderni, alle dubbiezze del giuro, preferiscono la possibilità di errori o di abusi, che le leggi comportano, ma comprendono col loro assoluto carattere di certezza." L'ignoto sentimento del bisognerole, dice il Blunt, sebbi, si manifesta colla consuetudine, ma la reale volontà del giusto preferisce la legge," E conclude: " Preferire la consuetudine alla legge è un pregiudizio romanzico."

Le forme della legge scritta, fra i popoli civili moderni, sono quasi dappertutto eguali.

Queste leggi si possono ripartirsi in due grandi categorie: leggi in senso stretto e ordinanze legislative. E diciamo ordinanze legislative, e non semplicemente ordinanze, perché, sotto questo nome, vanno anche dei numerati di elezioni, quali sarebbero nomine ad impieghi e istruzioni d'affari agli im-

privati e simili, strettamente attinenti alla  
esecuzione delle leggi, e che chiameremo per-  
ciò ordinanze esecutive.

Vero è che la maggior parte degli scrit-  
tori parlano delle ordinanze tutte, come di  
atti esecutivi; ma c'è un errore, che deriva dal  
fatto ch'esse sono emanate, non dagli organi  
ordinari della legislazione, bensì dal capo del  
lo Stato. Però, quando le ordinanze intendono,  
no, non ad eseguire una volontà statale, ma  
a manifestarla, esse, dal punto di vista delle  
funzioni, devono comprendersi in quella legi-  
slativa, legge essendo, in ampiissimo senso, e  
qui manifestazione di quella volontà.

Qual'è la differenza fra le leggi in  
senso stretto e le ordinanze legislative?

Fu detto che le leggi intendono a sta-  
bilità e che le ordinanze sono variabili. Ma  
leggi stabili, in senso assoluto, non esistono; ne  
lo Stato intende mai all'istante.

La differenza deve riferirsi in altro or-

dine di ragioni.

Le leggi sono autonome. Essi proclamano, cioè, delle norme giuridiche, o provvedono comunque a bisogni del Stato, senza essere legate da alcuna norma precedente, ma solo nei limiti della costituzione, intesa questa parola nel più ampio senso.

Le ordinanze invece sono subordinati alle leggi. Essi, cioè, contengono norme o provvedimenti subordinati alle leggi.

Le ordinanze-norme sono subordinate, perché, merà quelle regole di esecuzione, ch'è se comprendono, dettate leggicamente dalle leggi, svolgono, sviluppano, concretano queste.

Le ordinanze-provvedimenti, d'udire legge, sia pure sono, à maggior ragione, subordinati alle leggi; non intendendo che a svolgerle, ma solo ad attuarle. Si distinguono da quelle executive, in quanto la volontà, ch'è esse eseguono, manifestata in forma generale, dalla legge, si completa, si concreta, si determina, di ciò in base, nell'atto stesso.

dell'exception. Così ad esempio, musto i vero che lo Stato, regolando in massima gl'istituti dell'amnistia, della grazia, dell'indulto, ha manifestata, con norme generali, la sua volontà; tuttavia, quando viene emanata concreteamente un'amnistia, una grazia o un'indulto, non si esegue puramente e semplicemente la precedente deliberazione dello Stato, ma si manifesta una volontà specifica, determinata, non dalla legge generale, ma dalle ragioni e condizioni di persona e di tempo, che rendono opportuno, nel caso concreto, il provvedimento speciale.

Suvolti nei moderni Stati rappresentativi, la ripartizione dottoriale da noi fatta, dal punto di vista della funzione, non si rispecchia nella pratica. Praticamente le ordinanze legislative si distinguono delle leggi, non tanto per l'oggetto, cui si riferiscono, quanto per il soggetto delle emanazioni. Legge è ogni norma o provvedimento emanato dal parlamento; ordinanza, ogni  
Dispesa 31 (Diritto Costituz.)

ronia o progressivo emanato dal capo dello Stato.

Ma di ciò a suo tempo. Ora partiamo delle varie maniere di legge, dal punto di vista esclusivo della funzione.

Venendo ad una più concreta ripartizione, le leggi in Stato sono assunse nomi speciali in certi casi; quello di statuti o carte fondamentali e quello di codici.

Delle carte fondamentali, le quali dovevano esistere, costituivano la prima legge dello Stato, la lex legum, da cui traggono origine e in cui trovano le norme di loro azione gli organi vari, e da cui sono suscettibili cittadini e corpi locali; dicono successivamente.

Quando ai codici, sono esti una forma anche di legislazione. Quando, in uno Stato, il diritto cattivo è spartagliato in mille leggi, una diversa dall'altra, spesso in opposizione fra loro, difficili a conoscersi e spesso per finire a rinciacquisti; la legislazione, per quanto

nominalmente pubblica, e di fatto segreta, un privilegio di pochi: alla generalità dei cittadini manca qualunque garanzia di retta giustizia. Allora si sente il bisogno di raccapicciarsi in quel caos, di stabilire securamente i progressi conseguiti e di preparare, in tal modo, di nuovi. Si accolgono allora tutti i diritti esistenti, si analizzano e descrivono, si rende chiaramente noto, in una parola, lo Stato giuridico fino a quel momento acquisito. Di qua la parola Codex da condurre (compiere, edificare, riunire).

Ma le codificazioni moderne costituiscono un progetto ben più notevole, sia per la generalizzazione loro, sia per la perfezione infusa in essi giuridico. I moderni codici, difatti, non sono semplici compilazioni o raccolte di vecchie leggi; ma sono complessi d'infodati sistemi di norme, regolanti uniformemente tutto un dipartimento di rapporti giuridici.

Quanto alle ordinanze, esse si distinguono in detti e regolamenti. I regolamenti sono

un complesso di norme minime, colle quali è regolato un determinato servizio, istituto, ecc. I decreti invece sono ordini, comandi; onde anz'gi, in senso lato, sarebbero sottomissi di ordinanza, ma in senso stretto sono semplici provvedimenti. In altre parole, il regolamento è una ordinanza-norma e il decreto è un'ordinanza-provvedimento.

Anche praticamente ci fa il questo il vero criterio di distinzione. Sia che d'fatto regolamento, e non decreto, per l'applicazione della legge comunale e provinciale, della legge sulle opere pie, ecc., e che essi invece decreto, o non regolamento, di grazia, di amnistia, di nomine ecc.

È superfluo infine avvertire che, riferito al seno legge ogni manifestazione di volontà dello Stato anche quelle volontà statuali che riguardano i rapporti coll'estero (trattati e deliberazioni di guerra) sono leggi, la loro esibite delicatezza non e la qualità speciale della materia, cui si riferiscono, non mutano né il carattere in-

trinsecos. Preservandosi, difatti, dalle condizioni ne-  
cessarie per la loro esistenza rispetto all'estero, al-  
se si estinguessero, nello Stato, sostanzialmente o  
formalmente, come le altre leggi e le altre or-  
dinanze.

## Lezione 8<sup>a</sup> Le carte costituz.<sup>ii</sup>

Lo abbiamo già detto. Costituzione significa  
modo di essere, ordinamento, organismo. Allo stesso  
modo che per costituzione di un corpo fisico s'intende  
l'esistenza delle leggi che presiedono alla sua or-  
ganizzazione, così per costituzione politica s'intende  
l'ordinamento politico, il complesso delle leggi che de-  
terminano l'organizzazione di uno Stato. In que-  
sto senso, ogni Stato, qualunque sia il suo ordinamen-  
to, ha una costituzione; anzi costituzione è l'or-  
dinamento stesso.

Ma se questo è il significato generale della  
Dispensa 32.  
(Diritto Costituz.)

parola costituzione, la parola medesima è adoperata anche in un senso più ristretto e speciale. È in vero la moderna tendenza alla codificazione, ossia che nello stesso campo del diritto privato, si manifesta anche mezzo quelle leggi fondamentali contenenti i principi essenziali della costituzione e dell'azione dello Stato e dei rapporti di questo coi cittadini; ma come sappiamo, si attribuisce il nome di carte o di tali fondamentali o, più brevemente, per antonomasia, di costituzioni.

Generalmente si attribuisce a G. J. Rousseau, che l'avrebbe preconizzato, e all'assemblea nazionale, francese, che l'avrebbe attuato, il principio cui sono ispirate le moderne carte fondamentali. Egli d'altra parte invece si considera come punto di partenza il congresso di Filadelfia del 1787.

Veramente, in un senso generale, assumono validità di carte fondamentali anche quelle carte medievali; merco le quali i sudditi guardavano i loro diritti civili e politici di fronte ai re. E' cosa è, d'altro, se non una carta fondamentale.

sole, la Bolla d'oro ungherese del 1222? E, per parlare degli atti più solenni, relativi alla costituzionalità inglese, che cosa sono, se non leggi fondamentali, la Magna Charta libertatum del 1215, la Petizione dei diritti del 1628, l'atto d'Habeas corpus del 1679, l'atto dei diritti del 1689, l'atto di stabilimento del 1701?

Si può anche dire de' fatti mancanti di una legge fondamentale moderna, sono quelli, in cui si diede dapprima l'esempio di scrivere in leggi speciali i principi di libertà politica e civile, che il popolo aveva conquistati. Difatti la conquista attica e graduale delle libertà, consolidata in più cause successive, non richiedeva la conquista moderna e generale di tutte le libertà; è la loro sanguinosa ed onn' unica causa.

Teso il concetto moderno di carta costituzionale risponde, non più all'idea di una semplice tutela dei diritti dei cittadini e dei corpori locali di fronte al sovrano, ma a quella di una organizzazione del governo e solo subordinatamente

de di una garanzia dei diritti dei cittadini, sia si. È una completa demarcazione delle varie magistrature ed un'affermazione e limitazione generale e reciproca di funzioni e di uffici; sia nei rapporti fra le magistrature stesse, sia in quelli di esse, e del governo nel suo complesso, coi cittadini.

Certo, l'idea antica, che le carte costituzionali siano patti o concessioni, si mantiene anche nel nostro secolo, allorché esse venivano materialmente e moralmente imposte dal popolo al monarca, per restabilire le leggi dell'organizzazione politica, più atto a garantire i diritti dell'uomo e del cittadino, e per abbattere vecchi privilegi. Già il Romagnosi definì appunto la costituzione come "una legge da il popolo impone ai suoi governanti, per tristezza se stesso contro il loro despotismo".

Ma questo significato risponde ad un periodo storico già dimenticato. Formalmente fatto in carte fondamentali possiamo sussurrare con-

cessioni del principe o patti fra principe e popolo, ma, in fatto, sono vere leggi fondamentali; cioè vere manifestazioni della coscienza giuridica collettiva.

Considerate le carte fondamentali anche in questa loro moderna significazione, convien ristare ben più in là di Rousseau e del congresso di Filadelfia, per trovare le origini, e precisamente nelle colonie puritane fondate nella nuova Inghilterra, al principio del XVII secolo.

I passeggeri del May-Flower, prima di sbarcare al capo Cod, l'11 novembre 1620, firmarono un atto, con cui costituivano fra loro „un corpo civile e politico, e promisero obbedienza ai poteri civili, sulle quali era demandata l'autorità. In modo quasi identico si costituivano le altre colonie della nuova Inghilterra.

Come fosse diffuso allora questo concetto della opportunità di una carta costituzionale, che organizzasse, man mano che si costituivano, le nuove Dispense 33.

(Diritto Costituz.)

si colonie, lo dimostra anche l'orazione celebre costituzionale scritta dal Locke, per mezzo di lord Shaftesbury e dei suoi amici, quando fondarono la colonia della Carolina (1669), costituzione inspirata a concetti aristocratici ed in opposizione ai bisogni ed alle condizioni speciali del paese per quale dovera servire; onde il sentimento di egualita non rientra e si dovette abolire prima ancora che fatto applicato.

La costituzione federale americana non e' adunque che un atto piu' generale, piu' completo, piu' perfezionato, di una forma di legge già largamente usata, quasi inconsciamente, nei singoli Stati; che poi composero l'Unione. Anzi alcune delle costituzioni esistenti nei singoli Stati, prima del congresso di Filadelfia, furono cioè che il vincolo federale fosse stetto e consolidato nella costituzione ora deliberata, rimasero in vigore, taluna per lungo periodo di anni, anche dopo che la confederazione si converti in Stato federale. E si raccolse intorno alla costituzione fed-

fora esistente.

Ma anche nella stessa Inghilterra, poco dopo la partenza degli emigranti purtenghi per l'America, nel 1649, e per influsso delle stesse idee, che avevano spinto questi a dotare di carrie costituzionali le colonie da essi istituite, fu dato, in piena guerra civile, nel seno dell'esercito di Cromwell, e presentato alla camera dei comuni, coll'intenzione di farlo sottostituire alla raffica popolare uno patto costituzionale (Agreement and present peace upon the grounds of common rights) il quale, riservando i diritti sovrani al popolo, proclamava il carattere derivato dell'autorità parlamentare. Questo patto però rimase allora allo stato di progetto, e tale restò anche nel 1653, quando fu ripreso dal corpo degli ufficiali del protettore.

Furono infatti gli inglesi del XVII secolo, che primo concepirono l'idea di una costituzione scritta. La Francia, quando gli Stati generali redigettero la costituzione, non fece altro che iniziare, sul continente europeo, l'uso di questa

ampia forma di legge, ma non l'ideò, né l'adot.  
tò per la prima.

Ne' una novità furono le  dichiarazioni  
francesi dei diritti dell'uomo e del cittadino, pre-  
messe alle costituzioni, poiché anche di esse l'esem-  
pio veniva dagli inglesti e dagli americani. La no-  
vità consistette solo nell'essere queste dichiarazio-  
ni, non già una consacrazione ed una guaran-  
tigia di diritti tradizionali, ma una enunzia-  
zione, più o meno metódica, di massime filo-  
sofiche e astratte, la cui applicazione non ve-  
niva subordinata da alcuna sanzione veramente  
giuridica, e che anzi talora si trovavano in  
contraddizione colle disposizioni concordate della  
costituzione di altra leggi.

E perciò le prime costituzioni francesi,  
e le dichiarazioni dei diritti, coi loro affirmi ge-  
neralissimi, colle loro elenctazioni e definizio-  
ni astratte, mal conciliabili colla pedantesca in-  
posizione di minute norme regolatrici, d'im-  
portanza anche minima, riservano qualche ex-

sa di troppo alto o di troppo umile ad un tempo.

Ma scrutto ingiusto disconoscer che, in quel momento, nel quale si dovevano abbattere privilegi d'ogni fatta, fu benefica opera il dichiarare solennemente i principi e piuttosto le aspirazioni a qualche cosa di ~~più~~ nuovo e di più degno, che la coscienza sociale, libera da ogni prezzo impostole vagheggiava. Quell'nuovo dogma della libertà visse ad insinuarsi nella mente de' popoli que' principi, che, consolidati e resi quicci, costituiscano oggi di' un elemento essenziale nella vita dei popoli civili; anzi la base più solida della moderna civiltà.

Ad egual modo, la novità della forma e del contenuto e la urgenza del momento spiegano e giustificano ogni improvvisazione. La Francia stessa, quando dopo una lunga esperienza, ha ormai indotta la sua costituzione alla forma più semplice, più chiara e più comprensiva.

La costituzione francese, promulgata la su-

Dispensa 3d.

(Diritto Costituz.)

ma volta il 1<sup>o</sup> settembre 1791, e mutata da vol-  
te nello stesso secolo (1793; 1795 e 1799) fece, special-  
mente nella forma da essa assunta nel 1795,  
(direttorio esecutivo) il giro d'Europa, abbattendo  
le vecchie costituzioni. L'Italia, la Prussia, l'O-  
landa, quei paesi, ecc.; che, come più vicini, pri-  
mi ne sentirono l'influsso, ebbero, fin dal secolo  
passato, costituzioni simili nei loro Stati, come la  
Francia, quasi per tutto, in relazione e in consegue-  
za di' mutamenti avvenuti in Francia e che si  
erano estinti costituzionalmente merce il Se-  
natusconsulto organico del 18 maggio 1804 istituen-  
to l'Impero. Pur nel nuovo secolo Bernadotte in  
Prussia e Norvegia e Guglielmo d'Orange in Olan-  
da, accettavano od accendevano statuti tutti ai loro  
popoli. E la sua carta, foggiate su quella di Francia  
del 1791, ebbe nel 1812 la Spagna, carta nota so-  
lo il nome di costituzione di Cadice, dalla cui  
la cui fu deliberata e promulgata, e che ha  
importanza per noi in quanto, dal 1820 al 1831,  
fu detta di dominio il pensiero politico in Italia.

Francesco slahuti egli andò i principi sedetti; alcuni però soltanto, quelli cioè di Saffonia-Wenian, Baiera, Württemberg ed Hannover, mantenendo la promessa, nel 1816, nel 1818 e nel 1819.

Parlò troppo lungo seguendo nei suoi progressi, nelle sue soste, nei suoi regnati, nelle sue varie manifestazioni, il movimento iniziato, che conduceva insensibilmente e ineluttabilmente a sempre nuove applicazioni e a nuovi adattamenti del principio costituzionale. Convengesse ricordare le costituzioni di Francia del 1814 (restaurazione) e del 1815 (cento giorni) quella del Brasile del 1824, quella portoghese del 1826 e, per il più forte impulso dato dalla rivoluzione e dalla nuova carta francese del 1830, quella di molti Stati minori di Germania e della Prussia, e quella del Belgio del 1831, ed, meglio d'ogni altra, imitando le istituzioni inglese ed adattandole alle condizioni del paese, poté durare, con lievi modificazioni, fino a' di nostri, felice esempio di savietta e di prudenza politica. E poi ancora la costi-

luzioni francesi del 1818 e i tentativi e le riforme e le costituzioni nuove nella Germania intera, in Prussia, in Austria, in Prussia ecc., che, in seguito e sull'esempio di quella, riempirono la storia, breve periodo, così ricco d'ideale; d'ingenuità, di entusiasmi, di corvi, di colpo. E qui qui dovrebb'essere di fatto le costituzioni fatte e rifatte da allora ad oggi, o con perseverante progresso o con alterne vicende di principi democratici e conservatori, a seconda de' luoghi e de' tempi.

Questo diffondersi delle costituzioni scritte è una caratteristica essenziale del secolo nostro. Caddero, ristoraro, si riformarono, si mutarono, si misuraro ai più disperati concetti; ma ogni giorno trascorso le consolano sempre più. Essi sono mai così profondamente radicati nella coscienza dei popoli moderni civili, che, eccezione fatta per la Gran Bretagna e per l'Inghilterra, dove meno se ne doverà sentire la necessità, e per gli Stati autoritari, tutti gli altri paesi d'Europa e d'America, e quelli da essi derivati, purissimo la

burghia ed il Giappone, hanno la loro carica fon-  
damentale. Ebbe bua ragione il compianto  
Palma di dire che questo nostro secolo non e'  
solo il secolo degli operai, delle macchine, delle  
femorie, del vapore; ma e' anche, con altrettanta  
e forse maggior ragione, il secolo delle costituzio-  
zioni.

Le carte fondamentali variano nel con-  
tenuto. Alcune pongono le basi di tutto l'ordi-  
namento dello Stato, altre non comprendono qua-  
le materia costituzionalmente importante. Alcu-  
ne si limitano ai principi generali, altre discri-  
dono a particolare i minuti, talora d'indole re-  
golamentare. La costituzione del Nuovo Ham-  
pshire del 1876 contava soltanto seicento paro-  
le; quella del Missouri del 1875 ne contava  
ventiseimila.

Questi difetti di metodo e questa differen-  
za si spiegano e si questificano, come dicevamo  
a proposito delle prime carte francesi; sia consi-  
derando la brevità del tempo da cui tale forma  
Dispensa 35.

(Diritto Costituzionale)

elevata di legge è sorta, sia pensando alla gravità ed eccezionalità degli avvenimenti, in conseguenza dei quali è in maggior ai quali quasi tutte le carte furono redatte. Ma se gli avvenimenti non consentiscono uno studio approssimativo agli autori delle varie carte, e' anche da soggiungere che gli avvenimenti stessi possono esigere quelle forme, quelle estuberanze, quelle defezioni, che, obbligatoriamente, oggi possono sembrare ad anche esser difetti, ma che, nell'atto della redazione, furono appositamente e opportunamente voluti.

"Un punto affatto accessorio, dice il Prof. Sada, prende un'importanza inaspettata, quando intorno ad esso s'è combattuta una battaglia, quando esso ha servito di causa o di pretesto alle rivendicazioni di un popolo o alla reazione di un governo. Torende, nelle dichiarazioni dei diritti, il legame fra dei paragrafi disperati è stabilito dagli avvenimenti di qualche giornata memorabile: i fatti, come sempre, dicono

ritrovano i testi e danno loro la vita. Si è potuto farci sulle nostre costituzioni moderne l'elucidazione dei limiti ai quali sono aviate le conquiste rivoluzionarie delle nazioni..

Comunque sia, le costituzioni scritte moderne, malgrado i loro vizi e i loro difetti, frutto d'inesperienza e d'impazienza, costituiscono un grande progresso e un complemento ormai necessario della legislazione. Essa ci rappresentano, come fu detto, e i simboli più suscettibili che forzano l'attenzione ed il rispetto delle folle: ciò che è la bandiera per soldato, la costituzione è per cittadino. Come la legge delle dodici tavole per romani, essa dovrebbe costituire il carrus necessarium de' popoli civili moderni.

## Lezione 9<sup>a</sup> Relatività delle leggi.

Se è vero che le leggi hanno origine nella <sup>coscienza della</sup> ~~vol~~

l'efficità; — né viene ch'esse sono un elemento organico, naturale, della vita sociale, il quale si connette agli altri elementi della vita stessa, lingua, costumi, ecc.

Di qua due conseguenze, egualmente necessarie: 1° che ogni popolo ha un diritto più o meno diverso da quello degli altri popoli; 2° che il diritto di ciascun popolo si svolge e si perfeziona di continuo, in modo che le manifestazioni ultime di esso si collegano, non interrompatamente, alle manifestazioni prime.

Evidente, per chi ha occhi, è la diversità del diritto dei popolo a popolo; diversità più o meno grande, a seconda delle ragioni di differenza, che nei vari popoli si contengono.

La varieità, armoniosa e radiosa, della natura, si manifesta come in ogni altra cosa, anche nel carattere e nel genio delle nazioni. Ogni popolo ha, a così dire, le sue nuove parti, colori che lo fanno agire, le sue particolari costumanze i suoi costumi, le sue tradizioni, le sue qua-

lisa' fisiche e morali, un modo di essere suo proprio, e quindi un suo diritto particolare, una sua propria legislazione, improntata appunto alla sua ragione, alla sua volontà, alla sua civiltà; alle sue speciali condizioni.

Mentre tante luci di civiltà risplendono in Europa, una gran parte dell'umanità continua ancora nelle tenebre. Cetti popoli sono ormai atti, che noi consideriamo come colpevoli; e non credono un reato l'accidio o l'abbandonare i propri figli o i propri genitori, o il nutrimento di carne umana, o il privare della loro libertà i propri figli:

Ole più? Malgrado il fondo comune, quante differenze nel diritto degli stessi popoli circoli dell'epoca moderna!

Certo oggi di; c'è grande le vecchie barriere, quasi pareggiate i costumi, l'umanità s'incammina, con lunga affannosa, verso un'unica ideale, che accomuna certe istituzioni ecc.  
Risposta 36.

(Diritto Costituz.)

di certi principi morali; converten-  
doli dappertutto in diritti concreti. Ma in anti-  
co, soprattutto, quanto erano grandi le differenze an-  
che fra popoli di una stessa razza, di una stessa  
fatica, di una stessa civiltà!

Tinfatti il bene, anche se, astrattamente  
considerato, è assoluto, universale, in concetto i co-  
sideri, particolare. Come ogni cosa ha il suo  
proprio bene, il suo speciale benessere, che non è  
il bene assoluto, ma il bene relativo, così ogni  
popolo ha le proprie leggi, che non sono assolu-  
te ma relative, perché elaborate nella sua co-  
scienza e rispondenti al suo Stato.

Poiché dunque i governi variano secon-  
do i popoli e secondo la natura di quelli; poi-  
ché, in altre parole, fra governi e governati vi c'è  
a dirla col Vico, uniformità sostanziale, ne vie-  
ne che le leggi, formulate dai legislatori, devono  
essere in rapporto con lo Stato della nazione, de-  
vono essere l'espressione fruibile della coscienza e  
guindi della volontà di questa.

Definirebbe la volontà sociale, secondo certi principii, che a noi paiono di ragione, può procurarti, o noi perciò ci sentiremmo facili a far prevalere la volontà nostra. Ma i principii che ispirano noi, ispirano forte anche gli altri?

Se io ho il mio ideale, un ideale l'avevo per voi; e l'ideale vostro, più o meno, è diverso dal mio. Io credo nella monarchia e voi nella repubblica; io confido nel popolo e credo che la libertà sia freno ad sé stessa, voi invece vorreste dare il suffragio alle persone più colte e più ricche, e alla libertà vorreste stringere i freni; e, se vi mettessimo ad ascoltare d'utruo, udiamo l'affermazione di altri ideali, profonda mente scelti; così come noi sceltiamo i nostri. Viva il papa-re, viva la conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, viva il socialismo, viva l'anarchia, sono tutte le guida ch'escono, non solo dalla bocca, ma anche dal cuore di nostri concittadini.

V'ha di più. Noi non audiamo d'accordo nei giudizi e negli apprezzamenti sulle cose che tutti conosciamo; anzi le identiche cose appaiono al vostro occhio diverso da quello de appaiono

al mio. « Noi non sappiamo mai; dici uno dei vostri più illustri romanzieri, conoscitore profondo del cuore umano, noi non sappiamo mai per quanta parte l'aspetto delle cose vedute dipenda dagli occhi con cui le vediamo. »

In questa diversità di opinioni, di quali di apprezzamenti, di ideali, chi ha ragione? chi ha torto? Tanti domani aver ragione è vivere di voi? Qual è il giudice supremo che lo possa inappellabilmente affermare, e al quale noi siamo costretti di credere? Dunquid, se questo giudice non c'è, l'opinione vostra elimina la mia: nessuno è autorizzato a presumere di possedere gli occhi più sani e gli ideali più perfetti.

Il reale è la volontà collettiva, la quale, appunto perché reale, è anche razionale. Lo ha detto Hegel: il reale, per ciò solo che è, è razionale. Il quale concetto affermarono anche Spinoza e Schelling, dicendo che la sognanza non è possibile in natura. L'essere non può produrre che ciò di cui la sua natura è capace.

Sia buon o male che la collettività voglia questa o quella cosa, sia buon o male che si assuma questo o quel compito, non c'è nell'esercizio della funzione legislativa che si possa rimediare: i limiti di essa sono quelli che la collettività impone a sé stessa.

L'originale, che la legge deve rispecchiare, non c'è l'opinione, il pregiudizio, l'interesse singolo; ma la coscienza giuridica popolare, quale fauno il grado d'intelligenza e di educazione, l'ammira per la tradizione, per il progresso, per la libertà, che nel popolo si ritrova.

Sarà talora un brutto originale; ma la fotografia deve rappresentarlo quale è: Se lo fa, esse più bello o più brutto, essa non sarebbe ciò che dev'essere; essa, dichiarando, non ciò che essa collettività far buon, ma ciò che ad essa far male, non sarebbe il male, non sarebbe il razionale, non sarebbe il possibile: sarebbe una menzogna.

Il tempo solo dirà se io o voi eravamo

Dispensa 37

(Diritto Costituzionale)

nel vero, corrispondente al nostro o al nostro ideale in realtà; un po' invece non v'ha ideale, il quale si possa dire corrispondente a realtà; se prima non sia divenuto reale: finché non sarà reale, lo si potrà credere (da chi si crede) la realtà del domani, ma non sarà mai la realtà dell'oggi.

La luce del sole illumina le montagne e poi le pianure; così la luce della verità illumina prima i genii, e poi gli altri uomini, che la ricevono da essi riflessa, come dice il Macaulay. Quando questi l'hanno ricevuta, quando ne siano illuminati, l'ideale sarà realtà, la "verità", sarà l'espressione della coscienza generale, dei sentimenti, delle cognizioni, delle speciazioni della collettività.

Allora sapremo chi di noi due era nel vero. Tuttanto diffidavamo le nostre idee, sotto maniere col calore della convinzione che ci animava: ma non prevedevamo ad una infallibilità pontificale, non esigiamo che l'espressione della nostra coscienza particolare si conver-

so in legge dello Stato!

Non c'è già che il legislatore eleva esso puramente un copista; non c'è già, come diceva De Maistre delle costituzioni dei popoli; che le leggi scritte, servis soltanto di libri declaratorii di diritti anteriori; di cui non si può dire altra cosa, se non che essi esistono perché esistono.

Gli organi dello Stato, cui spetta redigere le leggi, è che sono nella generalità dei casi, composti di persone più intelligenti e più colte della massa dei cittadini, che hanno occhio più esperto o più acuto, non potranno mai, merce l'agione loro, agevolare il miglioramento del quale ch'è in fondo lo stesso, impedire i progressamenti?

Il quesito è grave e difficile, come farsi i quesiti politici; che' esso evidentemente sfugge al campo giuridico: riguarda, cioè, non il fine giuridico, cui gli organi statuali addetti alla legislazione devono attender; ma i

modo, essenzialmente politici, con cui devono applicarvisi. Ed è tanto facile scivolare fuori dei propri confini!

Il fine lo conosciamo: rispecchiare nelle leggi la coscienza collettiva. Attendendo i legislatori a migliorare il diritto, adempiamo quel fine?

Certo è che, dato un istituto qualsiasi, il legislatore ha modo e spesso neegista, nel determinare i particolari, di mettere qualche cosa di suo. Per esempio, la ritorsia del popolo per matrimoni consanguinei, impone al legislatore di impedirli. Ma, nello stabilito i gradi di parentela, è proprio detto che la coscienza collettiva si sia atteggiata così severamente, che il legislatore non abbia da far altro che copiarci ciò che in essa si trova?

Queste disposizioni concrete egli le trarrà dalla coscienza propria, dai propri studi, dalle cognizioni fisiologiche ch'egli abbia, e se alla generalità dei cittadini non sono esilarmente note.

Così, quando la coscienza popolare è matura per un codice, il legislatore dovendo, fra le varietà delle costituzioni, delle tradizioni, delle scorie prevalenti, e talvolta contraddittorie, scartare, ammettere, conciliare, unirare, non trova tutte le sue norme, ma è invece assai spesso costretto a desumere dalla propria fisionomia o da un studio delle istituzioni di altri paesi, citate dall'esperienza e, per identità di interessi e di bisogni, attuabili.

I due esempi, veramente solenni, delle compilazioni quisliniane e delle codificazioni moderne, dimostrano, nel modo più chiaro e sicuro, questa salutare influenza dei legislatori. Difatto fatto le compilazioni introdotte furono, certamente, la conseguenza necessaria delle nuove condizioni della società; ma, senza l'opera illuminata e pronta del legislatore, chi sa quando si sarebbero manifestate come volontà collettiva?

"Come mediante una morta, e' detto in un codice francese, non puo' aver luogo il passaggio del caro, cosi' senza il fatto dell'uomo il destino non viene ad compimento."

Il legislatore adunque ha una certa liberta' d'azione, una potesta di migliorare o perfezionare il diritto. Questa liberta; questa potesta del legislatore, come si concilia col. l'ufficio, che gli e' attribuito, d'interpretare la volonta sociale?

La conciliazione viene da se: il legislatore ha limitate le sue facolta' dal fine stesso della legge. Egli puo' volere soltanto ciò che la volonta collettiva vuole. Però queste volontà egli conosce, egli sviluppa, egli estende, percosi' dire, dalla coscienza popolare, dove esiste ancora un embrione. In una parola, egli puo' aiutare l'evoluzione, non determinarne il corso.

Si narra che Fox, prima di presentare al parlamento una proposta qualsiasi, chiedeva consiglio ad un deputato d'affari costit-

intelligenza. Come mai, gli fu chiesto, avete sullo un così fatto consiglio? E Fox rispose de l'amico suo, appunto per le scarse sue facoltà intellettuali e per suoi pregiudizii, gli serviva benissimo come sermonetto legislativo.

Fu questo il concetto che guidò Solon nel dare le sue leggi ad Atene. Non le migliori che si potessero ideare egli diede, ma le migliori che gli ateniesi potessero sopportare, "optima quas acciperet ipsi poterant." Le leggi alle cose, non le cose alle leggi, dovranno adattarsi.

In altre parole, come nelle costruzioni civili, idrauliche e navali si deve aver la mente rivolta non solo alle leggi fisiche e meccaniche, ipoteticamente considerate, ma anche agli elementi perturbatori, ai materiali che si hanno a mano e simili contingenze, così il legislatore, nelle sue deliberazioni, deve svolgere il pensiero agli ordini idealmente ottimi, ma non deve distogliersi dalla realtà delle circostanze.

In questi limiti, l'opera del legista  
toro è proficua. Quando non è così, è vana e  
dannosa; insomma che coi suoi rimedii, egli  
aggravava assai spesso i mali, che la vita na-  
turae medicatrix avrebbe probabilmente cura-  
ti.

Questa idea, così semplice e così na-  
turale, non è sempre percepita dai pubbli-  
cisti o dagli statisti.

Gia Aristotele lamentava che, a suoi tem-  
pi, si mettevano in moto troppo spesso degli statis-  
ti ineffettuabili. E da quell'epoca ad oggi, que-  
sti progetti di ottime leggi e costituzioni ideali,  
di società immaginarie, non furono fatti da  
nuovatori fantastici, foggiandosi una umani-  
ta diversa dal vero! Basti ricordare l'Utopia  
del Moore, la Città del sole del Campanella,  
le favole delle api del Manderville, il Celeno  
co del Fénelon, la Basilicade e il Colosse  
della natura del Morelly, l'Oceania di Har-  
rington, ecc.

Questo nuovo concetto della potestà del legislatore era condiviso anche dal Voltaire: "Londra, egli scriverà, non è diventata degna d'essere abitata che dopo ridotta in cenere. Le vie, dopo quell'epoca, furono allargate ed allineate: Londra fu una città per essere stata bruciata. Volete voi delle buone leggi? Abbruciate le vostre, e fatevi delle nuove." E come se si diceva, avrebbe il Conte, che un uomo buono può avere una bella figura, bruciando il proprio nascosto.

Se "in verità", la dottrina della omnipotenza legislativa c'era ancora scomparsa. Quanti governi, quanti parlamenti, quanti statisti, quanti referendum non vi avevano omaggio, quali riconoscimenti! Quante volte non si sentono dei capi di Stato o dei ministri affermare, ch'essi hanno una missione da compiere, che devono guidare la società per quelle vie che ad essi sembrano più opportune! Quante volte, quindi, informano le loro deliberazioni allo spettro pubblico, al sentimento del popolo, alla Risposta 39.

(Diritto Costituz.)

coscienza collettiva, le fanno uscire tutte fatte dal proprio cervello! Quanti uomini di Stato non ci sono ancora a questo mondo, che vogliono far procedere l'ordine delle cose secondo l'ordine delle idee, e non l'ordine delle cose secondo l'ordine delle cose, per detta col Vero!

Il quale diceva egli anche che « le cose, fuori del loro Stato naturale, ne vi si adagiano, non durano. » Così le istituzioni, non adattate al carattere del popolo, non riflettenti la sua indole e il suo sentimento, ma idee astratte, paffute, previdige, sono il maggior maleanno che possa capitare ad uno Stato, il maggior freno dell'organismo sociale. Non durano, chi il popolo, appena gli riesce, se le sconsiglia d'officio; ma, intanto, ne può venire la rovina dello Stato, un impiccio al suo progresso e alla sua prosperità.

Non parliamo soltanto di quei progetti fatti, contrari alla natura umana, coi quali si vorrebbe « corrreggere, come diceva il Signorati, il disegno del mondo sbagliato dal Creatore. » Già il buon

sensi degli uomini ha caratterizzato tutti gl'uomini meravigli sentiresi d'architettura quinidiche e politiche, basate sulla pura astrazione, col nome di utopia, voce usata la prima volta da Tommaso Moore, come nome della sua repubblica, e adoperata oggi; in tutte le lingue, a significare qualsiasi disegno, ottimo in apparenza, ma in realtà ineffettuabile.

Provareci ad applicarli dove che sia, quei progetti! Forse potranno esser adatti per un popolo di Dei o per gli abitatori di Giove o di Venere, ma non per gli uomini di questa terra, che hanno ed avranno sempre, un po' meno o un po' più, gli stessi pugni e difetti.

Ma come è utopistico il proseguir i ideali irrealizzabili assolutamente, perché contrari alla natura dell'uomo, coti pure i utopisti il voler conseguire fini che, in massima, possono esser raggiunti, ma che non possono essere da tutti.

Certamente, se non è possibile che un u-

mo costruisca un palazzo nel mondo della luna, è possibile che lo costruisca sulla terra. Non tutti gli uomini però possono costruirlo, nè si può costruirlo in un giorno. L'imperatore della China lo possiede, il palazzo ch'io vorrei: il mio ideale è, quindi, un massimo, realizzabile. Ma possiedo io il fermeo ove dovrei fabbricarlo, ho i denari occorrenti per pagare architetti e operai, per comprare i materiali e le mobiglie necessarie? E mi resterà poi un capitale sufficiente per poter vivere signorilmente, come si conviene al padrone di un sontuoso edificio? No. E allora io dovrò abbandonare il mio splendido ideale, la mia utopia, e dal regno, bello per cibo, ed affascinante de'sogni, discenderò in quello della realtà. All'imperatore della China il mio palazzo ideale; a me la modesta casa, che la mia fortuna consente.

Saranno ci sono degli ideali non connessi alla nostra natura e realizzabili da qualcuno, ma non realizzabili da tutti; ci sono an-

oltre le utopie assolute, anche le utopie relative.

E' utopia relativa il voler imporre ad un popolo leggi di altri popoli; senza tener conto della diversità d'usole, di civiltà, di costumi, di tradizioni. Quei legislatori, che commisero un simile errore, compilavano solo sulla carta degli statuti belli; se si vuole, per gli amatori del genere, ma in fatto, effimeri, inessicaci.

Il Laborde, il Palma e altri scrittori ricordano, a questo proposito, un esempio molto espressivo, cui abbiamo già accennato allo scd.

Locke, il celebre filosofo, venne incaricato, nel 1669, di scrivere una costituzione per la Carolina. Egli prese a modello la costituzione inglese, trasguardandone però all'ideale alcune parti. Accordò la suprema potestà agli otto proprietari, che costituivano camera alta, con diritto ereditario. Divise la colonia in contee, ciascuna con due ordini di nobili; i laugravii o conti e i baroni o ba-dispensa. (Diritti Costituzionali)

rono, con lordi e vescovi di feudi con potere giudiziario.

S'immagini questa costituzione feudale, applicata in mezzo alle foreste dell'America, fra una popolazione di emigranti inglesi e di schiavi negri, dove, in luogo di castelli, vi erano delle capanne! Senonché, nell'atto di applicarla, si dovette necessariamente abolirla.

Nel mondo delle utopie c'è tutto qui; e' utopia voler raggiungere ideali, contrari alle leggi assolute della natura; e' utopia aspirare ad ideali che abbiano realizzarsi, e noi no, perché ci manchera sempre il sufficio di quelle condizioni che all'uopo sarebbero necessarie. Ma c'è utopia quando il voler attuare un ideale, da noi raggiungibile, prima che i negri e le foche ci soccorrano.

Io non voglio il palazzo dell'imperatore della China; mi contento di una casa modesta, fabbricata di mio gusto. Se non ho tutta la somma che occorre, posso bene, col lavoro assiduo e col risparmio, raggranciarla. Fra cinque, fra

dici anni, il mio ideale potra' esser raggiunto. Ma se io sono impaziente, si faccio costituire la casa, prima di poterla pagare, sarò costretto a far dei debiti, ad accendere (e' il termine scelto) delle ipoteche, a mettermi infatti sui sali marziani, da obbligarmi, forse, a vendere la casa, senz'è dopo averla fabbricata, ed a lavorarmi poi, senza casa e con dei debiti per giunta!

Questa la causa delle disillusioni, che le leggi, spesso, troppo spesso, fanno provare. Preparate senza impazienza e colla prudenza che, secondo il Boero, consisse nel " cercare e risparmiare i mezzi convenienti per raggiungere il fine", molte leggi riescirebbero efficaci e potrebbero durare. Invece, invece, d'un tratto, senza ponderazione e senza moderazione, anziché togliere i mali anni cui vorrebbero riparare li aggravano, li moltiplicano, li aumentano!

"Più di venti anni or sono, Herbert Spencer scriveva, che vi sarebbe un curioso listo da fare sugli spropositi dei legislatori. La curiosità"

di questo libro, dici i Brunialti; sarebbe adesso anche maggiore, e più dell'Inghilterra o della Francia potrebbe contribuirvi l'Italia. Basterebbe analizzare le leggi fatte negli Stati liberi durante gli ultimi cinquant'anni, e paragonare i risultati sperati a quelli ottenuti. Per fare un volume pieno di rivelazioni e di inseguimenti, basterebbe prendere le relazioni che precedono queste leggi, e vedere quante volte i mali, che si cerca di riparare, sono effetto di leggi anteriori. Certo sarebbe difficile contenere in uno spazio ragionevole l'incommensurabile serie dei buoni risultati improvvisi, invece dei quali non si ottengono che mali disastri."

## Lezione 50<sup>a</sup>. Evoluzione delle leggi.

Non meno vero, quanto più fatto meno evidente, è il principio, che il diritto di

ciascun proposito si modifica e si evolve, come tutti gli altri elementi della sua vita. La coscienza di un uomo non muta; così non muta mai la coscienza di qualsiasi organismo sociale. Ma, se non muta, assume però gradatamente sempre nuovi atteggiamenti; col progresso dell'intelligenza, della ragione, della coscienza, col mutarsi delle condizioni esteriori.

In causa di questo continuo e progressivo adattamento della coscienza popolare, e i fatti, nelle particolari condizioni, cogli avvenimenti di qualsiasi genere, per cui il popolo passa, le leggi e i sentimenti non possono essere sempre in armonia. Per quanto una legge sia perfetta, nel momento in cui viene redatta, non lo è più subito dopo. Essa infatti altro non fa che fissare, col mezzo della lingua, ciò che di sua natura è instabile; essa determina la volontà sociale del tempo suo, non le fluctuazioni avvenute di questa volontà.

Dispensa Al.

(Diritto Costituz.)

Principali caratteristiche della legge sono la instabilità e la provvisorietà; non la stabilità e la permanenza. La sua durata potrà esser più o meno lunga; ma è sempre limitata, è sempre soggettiva di cambiamenti; man mano che cambiano le circostanze. Che se, apparentemente, una legge rimane talora immutata, di fatto le interpretazioni la mutano; insicurezza la interpretazione delle vecchie leggi si riconosce anche essa, necessariamente, del modo diverso in cui l'umanità intuisce, col progredire dei tempi, tutte le cose.

Ma la coscienza del popolo restando sempre quella, i nuovi principii giuridici, le nuove leggi non si distaccano dal passato in modo tale, da romperne il filo che ad esse si collega, non perdono il loro carattere essenzialmente storico. Il diritto ottieno è la modificazione e il perfezionamento del passato. Si potrebbe dire ch'esso somiglia a questo, così come la nostra fotografia d'oggi somiglia

ad una fotografia per uotra di un'epoca anteriore. Ogni legge, intuisivamente considerata, è una constatazione, una riproduzione fotografica dell'atteggiamento della coscienza collettiva al momento in cui viene. È in una norma obbligatoria, che ha vigore fino al giorno in cui una nuova norma la sostituisce; è un punto di arrivo e un punto di partenza.

I legislatori, adunque, per essere veraci interpreti della coscienza sociali, devono progredire con essa, devono seguirne le graduali trasformazioni, con un lento, continuo lavoro di correzione, di riforma di emenda. Non temono più, però, la pensano così; anzi, spesso preferiscono che l'opera loro sia una specie di vangelo, che non si deve mutare.

Questa preferita d'imbagliare il diritto, di contrastarne il perfezionamento, condizione è necessità supremo della società umana, mantenendo cumulate delle leggi; che alla

nuova civiltà; alle nuove esigenze sociali più  
non rispondono, e' una vera eresia... Rigettano  
ogni innovazione, dice il Bentham, e' rigettano  
ogni progresso: in quale stato saremmo noi, se si fos-  
se seguito questo principio fino al presente? Imper-  
occhi, mi feci tutto ciò che esiste i' micromiciale;  
sullo ciò che ora c' è stabilito i' stato una innovazio-  
ne. Quelli che approvaro oggi ciò una legge come an-  
sia, l' avrebbero biasciata un tempo come nuova.

L' idole, il carattere, il genio, i' sentimenti,  
le idee, i' bisogni d'un popolo non comportano  
comprensione. Egli vuole e deve espandersi libera-  
mente, secondo la natura sua. L' arbitrio, sia in  
falso o' buon, sia inteso al male, a lungo andare  
non dura. Imperocchi, qualunque cosa ti faccio,  
qualunque impedimento ti oppongo, ciò che la  
civiltà popolare vuole, in modo o nell' altro, fa  
talmente, incensibilmente ti attua. Specialmente  
la civiltà moderna ha fatta: essa non confor-  
ta i' impedimenti teorici. I codici di diritto pu-  
rato sono tanto vecchi, eppure sentiamo tutti

che ben presto saranno accompagnati dalle riforme sociali. E i codici penali? Dalla fine del secolo scorso ad oggi, essi sono stati riveduti due o tre volte, da' pur tutto, man mano che il sentimento pubblico si è mischiato a sentimenti più umani.

In Inghilterra furono fatti salvo da gli statuti, che rivedevano leggi i parlamenti successivi. Or bene, come avvertì il Blackstone, questi statuti non furono ritenuti validi; perché il potere del parlamento è sempre uguale, onde un parlamento precedente non può legare quello successivo. E Cicero, nelle sue lettere ad Attio, dichiarò un modo di disposizioni legislative che hanno per scopo di restituire il potere dei legislatori avvenuto, e dice che l'abrogazione di una legge, abroga anche la disposizione, motivo della quale impedisce di abrogarla: "Quum lea abrogatur, illud ipsum abrogatur, quo non eam abrogari aperiat."

Questi principj valgono per ogni parte  
Dispensa d'2. (Diritto Costituz.)

del diritto, quello costituzionale compreso. Essi  
beno, molti dicono; ma se il meccanismo mi-  
nuto del governo deve rispondere alle condizioni  
temporanee, ai bisogni del momento, allo  
sviluppo storico del paese, alla notevole evolu-  
zione del sentimento nazionale, e perciò devono  
avere in sé una germe di miglioramento con-  
tinuo, le fondamenta puri della costituzione, e  
mo l'appartenenza dei poteri, le pubbliche libertà ecc.  
tutto ciò, in una parola, che costituisce la indi-  
vidualità storica delle istituzioni, deve rimaner  
immutata. Infatti, se l'abito deve raccocciar-  
si, miglioriarsi e mutarsi, a seconda che esse-  
so l'individuo che lo porta e che cambia la mo-  
da, l'individuo deve restare sempre quello. In al-  
tre parole, come dice uno scrittore svizzero,  
il Pogg, il corpo politico, come un corpo hu-  
mano deve mafare di pelle, ma non em-  
tae la sua individualità.

Questa limitazione non si giustifi-  
ca. Anche ciò che riguarda le fondamenta

della costituzione, non sfugge alle leggi della evoluzione. Né mutandosi quelle fondamenta, l'individuo muta. L'individuo è la società, l'organismo sociale; le forme costituzionali di cui l'organismo stesso si riveste non si devono confondere coll'individuo: già sono l'abito o, se si vuole, la pelle.

Pertanto quelle modificazioni essenziali, le quali non mutano né muteranno inalterate le fondamenta della costituzione, non possono avvenire in condizioni normali fisiologiche, mentre gli organi costituzionali dello Stato. Ma altro è dire ciò, altro è dire <sup>che</sup> la volontà dei legislatori possa impedire quei mutamenti, quando la coscienza giuridica popolare li esiga. Né, d'altra parte, è possibile stabilire con certezza il limite fra i diritti che riguardano il meccanismo interno del governo e quelli che riguardano le basi fondamentali della costituzione. A mo d'esempio, come abbiamo veduto, la forma del governo s'è mutata in

Italia, senza che perciò si sia usciti di meglio fo-  
sti all'infuori della costituzione dello Stato. Co-  
hi si potrebbe costituireualmente l'appuntito un  
senato diventato superfluo o mutato le basi della  
camera dei deputati. Turecc la soppressione del  
capo dello Stato, per finir la semplice mutazio-  
ne del suo diritto creditario in elettivo, non po-  
rebbe normalmente avvenire.

D'altronde, se il governo fosse finito a sé  
o una mezzo, la teoria della immutabilità  
delle sue basi fondamentali potrebbe giustifican-  
ti; ma poiché il governo, invece, è soltanto  
mezzo al buon dello Stato, la teoria stessa non  
è in alcun modo sostenibile. Per finir, la so-  
ppressione dello Stato, la quale non significa  
morte delle parti; ma creazione di un al-  
tro Stato, può costituire un mezzo al buon  
di queste. È ciò che avvenne, appunto, allor-  
ché i vecchi Stati italiani si fussero nel regno  
d'Italia.

Ne' capricci di governanti, ne' intere-

si di clasti predominanti, possono infatti impedire la evoluzione; gli ostacoli, di qualunque specie essi sieno, non sono trattenuta, non ristretta; giacché l'equilibrio turbato si ristabilisce da sé. Allo sviluppo di un'idea normale sottostenderà forse irregolare una evoluzione; all'evoluzione filologicamente sana del diritto sottostenderà una evoluzione patologica, consistente, a tralasciare, a scorrere, perfino a corsi e a ricorsi. E diciamo: a corsi e a ricorsi, giacché, pur troppo, affai spesso, in questi casi, il popolo non si ferma al punto opportuno, ma procede al di là dell'inevitabile e dell'utile, abbattendo tutto dinanzi a sé, e ricostruendo, fra l'obizza dei tumulti, un nuovo edificio, cui mancano le due più solide basi; cioè la forza della tradizione e la rispondenza perfetta ai nuovi bisogni.

S'intende che noi parliamo, non delle rivolte, mercedé le quali una parte si ribella e tenta d'imporli colla forza al tutto sociale; ma delle rivoluzioni vere, intese a manifestare la Dispossa A3.  
(Diritto Costituz.)

volonta' collettiva. Or bensì, queste rivoluzioni sono, come piace a molti di considerarle, il contrapposto della evoluzione. Essi a cui sono un mezzo alla evoluzione, mezzo anomalo, patologico, finché si voglia, ma unico mezzo per rimuovere quegli ostacoli, normalmente insormontabili, che alla evoluzione appunto si oppongono. A cui non empiere scritto se fedele, l'Holtzendorff, osserva che nessun progresso, il quale fece alia fatto epoca nella vita dei popoli d'Europa, si è potuto realizzare merce le semplici leggi positive. S'onde logicamente deriverebbe che la rivoluzione non farebbe niente, come prima dicevamo, un mezzo anomalo all'evoluzione, ma sarebbe un mezzo regolare, allorché i progressi da conseguire fossero straordinariamente importanti.

Sia ciò vero, affari no, non spetta a noi, ora, dibattere questo problema, scopro esso, lontano dall' stretto campo giuridico, sia ciò vero che la rivoluzione o no, è mezzo normale anch'essa di evoluzione, certo i fatti d'esso e' necessario, ogni qual-

volta intereghi o passioni si contrappongono alla regolare trasformazione delle istituzioni giuridiche politiche e sociali; quando, con omicidi indegni si voglia impensare il progresso dello spirito umano.

Nel 1884 il Gladstone diceva alla camera dei comuni: "Se io abbraccio l'impiego della forza brutale, non posso, però, non voglio adottare per mio conto quelle riforme effettuate, per le quali si celano al popolo le legioni consolanti delle grandi qualità dei suoi antenati e della costanza che queste qualità egli le possiede ancora..... Se nella epoca di crisi politica, non si fosse mai consigliato al popolo del nostro paese di detestare la nobile e di mostriarsi pariente, se chi di amare l'ordine, libertà nazionali non si sarebbe mai conquistate."

Era verità sentendo la monarchia inglese, d'impedire la continuata del diritto, la nazione, per lo sviluppo delle istituzioni, per il stabilimento dell'ordine turbato (giacché l'ordine non consiste nell'ostacolare la evoluzione, ma

nell'autista) dovette necessariamente ricorrere a questo mezzo supremo della rivoluzione, merita la quale, contrapposta la forza alla forza, il diritto poté trionfare. La stessa rivoluzione francese, che cosa fu, se non una cosa sfrontata, per mettere il diritto cui relazione coll'atteggiamento, che la coscienza giuridica era andata gradatamente assumendo, a riconoscere dal XIV o XV secolo?

L'unico mezzo sicuro per evitare la rivoluzione è la riforma a tempo opportuno. Epperciò, ormai, sono assai rari gli scrittori, i quali credevano nella intangibilità di una legge qualunque. Anche quelli, i quali, per ragioni di prudenza politica, affermano la opportunità di mantenere immutati, gli statuti fondamentali, intendono nella generalità dei casi, che la immutabilità sia non assoluta ed intransigente, ma semplicemente formale, ammettendo che anch'essi possano, col mezzo della ordinaria legislazione o della pratica costituzionale, venire

vidirittamente modificati. Non negano infatti le riforme, non intendono d'impedire ulteriori progetti; ma solo si limitano a preferire le riforme tacite a quelle esplicite.

Sei ciò opportuno oppur no; vedremo al suo tempo. Per ora a noi basta riaffermare la verità; e quindi la legittimità delle rivoluzioni, quando si voglia mantenere immutato, per forza, ciò che la coscienza sociale vuole mutato.

Anzi se c'è vero eh' la legge, indissolubilmente considerata, altro non c'è che una manifestazione della volontà collettiva, chiaro c'è che le leggi, eh' tale volontà non esprimono, non sono leggi; ma abusi. In tal caso, la vera manifestazione della volontà collettiva, la vera legge positiva c'è la rivoluzione. È questa la conseguenza logica del principio, che abbiamo posto a base della nostra trattazione, che lo Stato non è un ente distinto dalla società, ma c'è la società stessa. La rivoluzione quindi; la rivoluzione nello Stato o, per così dire, legittimo senso della parola. Dispensa d'ab.

(Diritto Costituzionale)

(non la rivolta, non la insurrezione) si può definire come una specie eccezionale della legge.

Le rivoluzioni italiane, cui dobbiamo la unificazione della Patria, discostano, per meglio dire, ci fanno sentire la verità di questa conclusione.

Dunque, dicevamo, convita riformare per contenere le rivoluzioni. Poco si badi: la legislazione non è certo un vangelo, ma non c'è nemmeno un giornale, che ti legga appena pubblicato e non ti convenga, sostituendolo ogni giorno con un altro. La legislazione, ci si possa il paragone, è un libro sempre aperto, in cui gli organi legislativi scrivono, giorno per giorno, come gli autisti cronisti, tutto ciò che osservano, senza cancellare ciò che vi era scritto prima.

Due esempi massimi di questa evoluzione naturale e spontanea, di questa habilità e continuità, prodotte dello sviluparsi; del perfezionarsi, del maggiorarsi continuo delle vecchie forme, secondo le necessità dei tempi, sono quelli di Roma e d'Inghilterra. I romani si puro, cancellare inesibilmente ogni più alto

dimento col rispetto all'autico. A pari di Giacomo, prefettore della città, la volontà romana, come dice il Carle, sembra avere fatto faccia l'una rivolta alle tradizioni, l'altra alle necessità del presente. Così in Inghilterra dalla Magna Charta del 1215, o prima ancora, mentre, graduali, conclusive, univocazioni, si giunge ininterrottamente alle moderne ripartite elettorali; onde il Luigiati, con felice immagine, paragona la storia costituzionale dell'Inghilterra al foglio di una macchina continua.

Quasi tutti gli scrittori di diritto costituzionale, contrapponendo e raffrontando i paesi a costituzioni scritte con quelli a costituzioni non scritte, chiamano paesi a costituzioni filosofiche i primi e a costituzioni storiche i secondi; e, poiché il diritto non è filosofia, danno la preferenza a questi in confronto di quelli. Già Edoardo Burke, nel parlamento inglese, con discorsi insigni, che

gli procurarono il nome di Mirabeau della controvevoluzione, e in un perspicuo e serrato opuscolo di Riflessioni sulla rivoluzione di Francia, si seglio contro il sistema, che allora tendeva a prevalere in questo paese, di formulari, in una causa, tutto ciò che al diritto costituzionale si riferiva: « Le costituzioni dei popoli, egli diceva, si strolgono da se, con essa, un'evoluzione, sono un'organismo misterioso, che si esplica a poco a poco a sua forza spontanea. Il volerle creare arbitrariamente; il sostituirle alla evoluzione naturale del giuris delle erezioni arbitrarie della volontà e del ragionamento, è una vera pazzia. »

<sup>e sono</sup>

Queste obbligazioni corrispondono, ins�riate allo stesso concetto da cui si erano lasciate guidare il Savigny e i suoi seguaci della scuola storica, nella lotta da essi combattuta contro le codificazioni di diritto privato. A che possono servire i codici, chiedeva appunto il Savigny, se non a sostituirci una monotona e mortuaria

ca unica; modellata sopra un tipo freddo quanto la speculazione del filosofo, all'armoniosa varietà; alle feconde e infinite sorgenti della vita popolare?

Per essi si immobilizza e petrifica il diritto; per essi, costringendo la giurisprudenza entro i limiti di un'interpretazione eglefica, lo si priva di miglioramenti successivi; che gli arreca il progresso della scienza, se ne impedisce fatalmente lo svolgimento indefinito.

Così delle carte costituzionali come dei codici:

Ora è evidente che queste obbligazioni sono messe di vero e di falso. Vero è che nei paesi mancanti di una moderna carta costituzionale (ci limitiamo ad essa, ma l'argomento si può riferire anche ai codici), il diritto nostro è, in modo sicuro, il risultato della evoluzione, vive della vita del popolo, né rispecchia i costumi, le tradizioni, le credenze. Vero è pure

Dispesa d. 5.

(Diritto Costituz.)

re che le carie costituzionali: creano talora un  
diritto fittizio, inspirandoti, anziché a finali  
zioni nazionali a speculazioni filosofiche, qua-  
si che il diritto fosse una creazione immediata  
e diretta della ragione umana, e riscendo  
così a creare una nuova forma di despotismo.

Ma ciò cosa prova? Che i codici poli-  
ci come quelli di diritto privato, sono una for-  
ma di legislazione difficile e pericolosa, nel ma-  
neggiamenla quale si può sbagliare o abusare.  
In meccanismo, quanto più è perfetto, presen-  
ta maggiori complicazioni e maggiori perio-  
li. Chi mai però, anziché raccomandare un  
prudente uso, vorrebbe tenz' altro respiugno?

La legge dev'essere considerata in sé, non  
ad' possibili errori ed abusi. E gli statuti co-  
stituzionali, così considerati, come i codici, sono  
non creazioni arbitrarie, ma formid complesse,  
con cui un popolo manifesta la sua volontà.

Questo è adunque combattere quegli  
statuti, come qualunque altra legge, che rino-

— 19 —

il prodotto dell'arbitrio; ma non è affatto questo classificare tutti come creazioni filosofiche, anche come prodotti naturali, spontanei, genuini della evoluzione storica.

La Svizzera a differenza dell'Inghilterra ha mai codificato in gran parte il suo diritto pubblico, mentre le carte costituzionali; ma solo chi non conosce la storia di quel piccolo grande paese, può dire ch'esso abbia delle costituzioni filosofiche. Le costituzioni svizzere, pur essendo tanto diverse, per forma, dall'inglese, sostanzialmente, dal nostro punto di vista, s'affannano a questo. Difatti il metodo seguito è collettivo, e risponde, nel suo insieme, ai fini ed ai limiti della funzione legislativa: le costituzioni le leggi inglesi, come le carte costituzionali sovrae, sono, nella generalità dei casi la manifestazione e la consacrazione del diritto e dei nuovi bisogni del paese, il prodotto scritto e genuino del graduale sviluppo storico delle istituzioni, il portato necessario della naturale evoluzione, della progredita costituzionalità popolare. Essé seguono sempre gradatamente lo sviluppo del pensiero nazionale; la loro fonte viva è sempre quella coscienza, la loro ratio è la continua

conformità alle condizioni sociali.

P. può anz. dire di più gli stessi statuti che sembrano attatti, considerate in relazione alla vita del popolo, ed integrati con tutto il complesso delle istituzioni delle leggi e delle consuetudini, che con essi convivono, sono quasi sempre il prodotto necessario della evoluzione. Così, ad esempio, la Francia d'oggi, malgrado le contrarie apparenze, si collega alla Francia antica. Se si guarda, non alla esteriorità delle cose, ma ai loro intimi rapporti, si vede che i reodi regimi altro non fecero che riorganizzarli e completarli, sotto una nuova insipiazione, e secondo le necessità dell'evoluzione patologica di quella società in questo secolo, gli elementi predisposti:

Le istituzioni di un popolo non perdono mai il loro carattere storico; saranno dei fogli staccati, per chi superficialmente li consideri; ma, raccolti in libro, si leggono e si capiscono, imperocché ciascuno di quei fogli è il prodotto necessario del genio delle singole razze e delle influenze che sopradì esse ebbero i fatti.

## Lezione 15.

### -Lo Stato italiano -

Lo studio del diritto, e di quello costituzionale in especifico deve basarsi sui fatti storici, sulle tradizioni. Data la natura organica dello Stato, non può esservi dubbio sulla necessità di adoperare un tal metodo, quando si voglia cogliere la precisa fisionomia di uno Stato determinato. Ciò comprende soprattutto gli inglesi, i quali avevano talora questo concetto, considerando la storia costituzionale dello Stato loro col diritto costituzionale medesimo. Confusione questa, che trova la sua giustificazione nel fatto incontestabile, che per la continuità dello Stato e del governo, la storia costituzionale inglese è fonte necessaria e imprescindibile di uno studio qualitativo sul diritto pubblico di quel popolo.

Non così avviene in Francia dove manca la continuità della costituzione; anche in essa può la personalità dello Stato essendosi mantenuta con ogni forma di governo, attraverso le rivoluzioni e le crisi della fine del secolo scorso e dei primi settant'anni.

(Diritto Costituz.)

L'anno del nostro, lo studio delle tradizioni dello Stato, possono, tuttavia, essere fonte di utili insegnamenti:

Anche in certi paesi, dove, pur essendo recente la unità politica, si riscontra una unità di sviluppo politico, come, ad esempio, in Germania, lo studio delle tradizioni politiche risulta importante ed efficace, nonché, cendo esso ad unità di concezioni, che l'analogia delle istituzioni delle varie parti, nelle diverse epoche storie, consente.

Lo Stato italiano, invece, è <sup>non</sup> solo troppo recente e quindi mancante di tradizioni sue proprie; ma, a studiarlo e comprendersi, nel suo ordinamento, non occorre numero quest'una uniformità di sviluppo politico che può si manifesta in Germania e da lì ad' suoi ordinamenti. La storia dell'unità italiana è affai povera cosa. Esistette il periodo romano, nel quale l'Italia fu raccolta in un solo impero, vissendo però con tanti altri popoli e territori vicini; l'unità nostra non fu potuta che una speranza. Odoacra e Teodorico partiti abbandonarono l'istituzione romana, la scavarono; ma non ebbero

tempo esse più non esistesse. Ne' lo sviluppo storico di vari Stati, in cui l'Italia fu divisa, presunte alcuna analogia. Nel Settecento e nel secolo d'Italia i comuni e la feudalità, nel mezzo di' le monarchie, fra quelli è questa lo Stato della Chiesa. Diversità di sviluppo, in parte acutata, in parte aggravata dalle invasioni e dai domini stranieri.

Il regno d'Italia è opera tutta moderna e da ben pochi sperata. Cesare Balbo, nelle Osservazioni sull'Italia, lo diceva impossibile. È impossibile sarebbe stato se dentro l'animo della nazione non soffriva lo spirto rivoluzionario, e se esso non si contenerava e quali non si legalizzava col principio tradizionale monarchico, merce del quale la formazione del regno può legalemente considerarsi punto come un ingrandimento del vecchio regno di Sardegna, che come una fondazione ~~del~~ nuovo.

La aggregazione degli antichi Stati al regno di Sardegna d'appunne e d'Italia capì, avvenne per opera di trattati internazionali e di volontarie e legittime manifestazioni.

ni dei popoli; che, cacciati i loro principi, avevano  
riacquistata la loro libertà d'azione. E i trattati ~~che~~  
<sup>conservazione</sup> si furono la ~~cooperazione~~ della volontà dei popoli, non  
semplici atti di principi, disponenti a loro beneplacito,  
come nel congresso di Parigi, delle sorti dei popoli, la  
quale volontà si manifestò, non solo riunite  
te, per voti di assemblea, ma anche direttamente col  
mezzo di plebisciti, forma analogo a quella del re  
ferendum e de' plebisciti del secondo impero in  
Francia, ma diversa da quello e da questo, in quanto  
to risolvesse una questione di politica interna.<sup>Ed i qua-</sup>  
si civile avvertire che questo nuovo antico di plebi-  
scito, ripristinato in Francia, non risponde, né sostan-  
zialmente, né formalmente, al conceitto romano:  
"Plebisitum est, secundo la definitione di Gaius,  
quod plebs sibet atque constituit." Più propriamente i plebisciti moderni sarebbero, non plebisita,  
ma populiscita (leggi, giudici); se il plebiscito era  
una deliberazione dei comitia plebis, la legge inve-  
ce era una deliberazione del popolo. "Lex est quod po-  
pulus sibet atque constituit."

I primi plebisciti furono quelli dei ducati di Parma e Modena nel 1848, per la unione al regno di Sardegna. Quel voto furono emessi, senza altra condizione, che di decidere i destini di questo. Per eccezione, nel proclamare il voto di Parma, Guastalla e Reggio si esprese il desiderio che la costituzione del nuovo regno si riformasse soprattutto più larghe. Ma fu un semplice voto, non una condizione. Questi plebisciti furono accolti con legge il 27 maggio 1848 per Piacenza, 16 giugno per Parma e Guastalla, 21 giugno per Modena e Reggio.

In quel medesimo anno, con legge 18 maggio del governo provvisorio di Lombardia, venivano convocati i consigli nelle province lombarde, e l'8 giugno veniva proclamato dal governo stesso il voto della fusione immediata delle province lombarde coi Stati sardi, voto cui parteciparono i maggiori degli anni 21, e che raccolse 561.008 voti contro 681 pronunciatisi per la dilazione dell'unione.

« Noi sottoscritti obbedendo all'estrema necessità che

Disponso d.f.

(Diritto Costituzionale)

l'Italia intesa sia liberata dello schiavismo e all'istante principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggior efficacia possibile, come Lombardi in nome e nell'interesse di queste provincie e come italiani nell'interesse di tutta la nazione, votiamo fin d'ora la immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati sedi, sempre di suffragio universale, sia convocata negli anzidetti paesi e in tutti gli altri aderenti a tale fusione una comune assemblea costituita, la quale discuta e stabilisca le basi e lo spirito di una nuova monarchia costituzionale della dinastia di Savoia. Votarono allo stesso modo le provincie di Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo, con 1010. 996 favorevoli alla unione immediata, contro 2810 che furono enembi per la dilazione dell'unione.

La legge per la unione delle Lombardie di quelle provincie venete, in data 11 luglio, diceva ad: "L'immediata unione delle Lombardie delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo,

quale fu votata da quelle popolazioni e' accettata.  
La Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati Pardi e con gli altri già uniti un solo Regno.  
Col mezzo del suffragio universale sarà convocata  
una comune assemblea costituente, la quale determinerà e stabilisce le basi e le forme di una Monar-  
chia costituzionale colla dinastia di Savoia, secon-  
do l'ordine di successione stabilito dalla legge salica,  
in conformità del voto espresso dai veneti e dal po-  
polo lombardo sulla legge del 12 maggio prossimo  
mentre passava del governo provvisorio di Lom-  
bardia. La formula del voto sopra espresso contiene  
nella unico mandato della Costituenti è determina-  
ndo i limiti del suo potere.."

Fu un errore? Cesare Balbo, nel Som-  
mario della Storia d'Italia, afferma che a petto  
dell'errore della costituente, furono via via rivelati  
gli altri errori dell'orda. Ma se così egli giudi-  
cava come storico, sarebbe, come ministro, aderire  
alla costituente, quale una necessità della unione  
a completare queste notizie ricorderò pure di sette

giorni prima di questa legge, il 6 luglio, anche l'Assemblea venziana aveva deliberato la fusione, accolta poi con legge 8 luglio. La unione della Lombardia al regno di Sardegna ha per fondamento giuridico anche dei trattati internazionali. Firmato l'11 luglio 1859 i preliminari di pace coll'Austria, questa cedeva appunto la Lombardia, nuovo Mantova e Toscana, all'imperatore dei francesi che a sua volta la trasmetteva a Vittorio Emanuele. Francesco Giuseppe non volle, come chiedeva Napoleone, che condizione della unione alla Sardegna fosse il voto delle popolazioni; onde questo non venne allora tenuto, anche perché dopo quello del 1848, poteva sembrare quantunque non fosse, superfluo. Allora i trattati di Zurigo del 10 novembre 1859, ratificati il 21 successivo fra l'Austria e la Francia, fra questa e il regno di Sardegna, fra le tre potenze insieme, i preliminari del luglio diventano definitivi. Il trattato poi fu <sup>reso</sup> eseguito col decreto 1 dicembre 1859 n. 3811, il quale decreto fu convalidato con la legge 6 giugno 1860,

n. A106. Ma ad un tempo — col trattato di  
Torino 24 maggio 1850, ratificato il 30 successivo, e  
reso esecutivo colla legge 11 luglio 1850 n. A108, la  
Pavonia e il circondario di Nizza, meno Briga e  
Bend, venivano ceduti alla Francia.

Nel frattempo, erano stati cinque voti di  
ammissioni da assemblee costituenti in Toscana  
e nell'Emilia. Il 16 agosto 1859 l'assemblea to-  
scana, presiati 108 deputati, votava all'unanimità  
la decadenza della casa di Lorena, e il 20 a-  
gosto, presiati 163, pure unanimi, dichiarava: "bis-  
ser fermo voto della Toscana di far parte di un  
erto regno costituzionale sotto lo scettro di Vittorio  
Emanuele, confidare che il re nobile e leale eh tan-  
to operò per l'Italia e professare con particolare  
benevolenza il paese, no accogliere il voto ecc."

L'assemblea di Modena decise, il 19  
agosto, con 72 voti su 78 votanti, la decaden-  
za della dinastia, e il 21 l'ammissione al regno  
di Sardegna.

L'assemblea delle Romagne, il 6 settem-  
Dispersa il 8 (Diritti Costituzionali)

he, pur all'unanimità, con 121 voti, dichiarava: «I popoli delle Romagne, rivendicato il loro diritto, non vogliono più governare temporale pontificio»; e il giorno successivo, con voti 190 su 190: «I popoli delle Romagne vogliono l'annessione al regno di Sardegna sotto Vittorio Emanuele re costituzionale».

L'assemblea parmente, dopo un nuovo plebiscito, l'11 settembre, presunti 53 deputati, votarono: «Non potere né riconoscere né ricevere la dinastia dei Borbone»; e proclamava l'annessione al regno di Vittorio Emanuele.

L'unione dopo ~~tanti~~<sup>tal</sup> voti avrebbe potuto compiersi senz'altro. Napoleone III volle invece che s'intengassero direttamente le popolazioni; onde Farini e Ricaboli, con decreti del 2 marzo 1860 convocarono i comizi popolari a suffragio universale, partecipanti cioè tutti i cittadini maggi di anni 21 almeno e godenti de' diritti civili, per giorni 11 e 12 successivi, onde si pronunciasse sulla formula: «Unione alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele o regno separato..»

« È fu poi deciso, scrivere al Farini, nell'informare il plebiscito all'Emilia, che... oggi fosse ragionevole e liberale consigliare il consultare di nuovo, in modo più largo e solenne, la volontà nazionale. Noi che stimiamo le autorità fondarsi legittimamente soltanto sulla ragione, sulla giustificazione del voto e consenso dei popoli, abbiamo creduto che convenga a noi liberi e franchi cittadini il fare una prova la quale valga a mettere maggiormente in sede il diritto dei popoli e della nazione».

L'Emilia, usciti 590.858, votanti 487.518, nulli 950, si dichiarò, con voti 426.006 per l'unione, con 956 per regno separato. La Toscana, usciti 534.000, votanti 386.445, nulli 949, si pronunciò ~~per~~ per la unione con voti 366.531 contro 14.925, dati in favore del regno separato.

Con decreti 18 e 22 marzo 1860 n. 4004 e 4014, consolidati con leggi 15 aprile successivo n. 4059 e 4060, «visto il risultamento delle votazioni universali delle province dell'Emilia (e della Toscana) dal quale risultò essere generale voto di quelle popola-

xioni di unirsi al nostro Stato" re "Vittorio Emanuele proclamava: "Le provincie dell'Emilia (e del la Toscana) faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto."

Il procedimento fu irregolare: al parlamento che convalidò i decreti di ammissione parteciparono i deputati eletti dalle provincie che si dovevano unire. "Così facendo, o signori, diceva alla camera addi 11 ottobre 1860, il conte di Cavour, io lo dichiaro altamente, noi ci siamo scostati dalla stretta legalità; noi abbiamo commesso un atto incostituzionale; noi non avevamo, a termini di rigoroso diritto, facoltà di inviare i deputati dell'Emilia e della Toscana a sedere in Parlamento per deliberare affari ai rappresentanti delle antiche provincie (e tra queste ancora anche la Lombardia) intorno all'unione delle nuove province."

Tacito nelle ammissioni delle provincie delle Marche e dell'Umbria e di quelle meridionali, il Cavour volle che si seguisse un metodo diverso, ma possibile delle diverse circostanze e "più confor-

mo allo spirto delle istituzioni o più ubile allo sviluppo  
mento delle medesime, come egli disse in quell'  
la stessa occasione. Difatti la legge 3 dicembre  
1860 n. 1097 determinò: "Il governo del Re è au-  
torizzato ad emanare e stabilire per decreto rea-  
li l'annessione allo Stato di quelle provincie del  
l'Italia centrale e meridionale, nelle quali si mu-  
nigono liberamente, per suffragio diretto univer-  
se, la volontà delle popolazioni di far parte in  
tegrante della nostra Monarchia costituzionale..."

Frattanto Garibaldi, con decreto dittatoriale  
le 15 ottobre 1860, aveva proclamato: "Le Due Sicilie,  
che al sangue italiano devono il loro riscatto e de-  
vono eletto liberamente e dittatore, fanno parte in  
tegrante dell'Italia libera e indivisibile con suo Re  
costituzionale Vittorio Emanuele ed i suoi discendenti".  
Questo decreto veniva confermato dai plebisciti del  
21 ottobre (vedetti con decreto del 1%) i quali solem-  
mente affermavano: "Il popolo vuole l'Italia u-  
na ed <sup>indivisibile</sup> con Vittorio Emanuele re costitu-  
Dispensa dg  
indivisibile  
(Diritto Costituz.)

zionale e suoi legittimi discendenti." Si nelle provincie napoletane, furono 1.308.064, i no 10.312; in Sicilia, i si furono 832.053, i no 669.

Per effettuare questi, convien ricordare che quei plebisciti lasciarono, formalmente, molto ad desiderare. Basti ricordare che, sul tavolo del voto, vicino all'arma, vi erano due pannelli uno perciò di "si" ed uno di "no", e che l'elettore doveva scegliere la risposta d'incangi alla guardia nazionale e alla folla. Ma se le forme e le garanzie necessarie non furono scrupolosamente osservate, o meno perciò venne in mente di affrancare che il voto, nel suo complesso, non rispondette ai sentimenti e ai voleri di quelle popolazioni.

Le Marche e l'Umbria votarono il sì e 520 membri dello stesso anno sulla formula: "Voleto far parte della Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele?" Per le Marche i si furono 18360, i no 1812 i voti nulli 260; per l'Umbria i si 37.060, i no 308 i voti nulli 260.

I quattro decreti di ammissione delle provincie napoletane, della Sicilia, delle Marche e dell'Umbria

Bra sono tutti in dato 17 dicembre 1850, e poniamo i numeri 4498, 4499, 4500 e 4501. E mentre i decreti e le leggi di ammissione per la Toscana e per l'Emilia proclamavano che quelle province "faranno parte integrante dello Stato", i nuovi danti, invece, dichiarano che le nuove province "faranno parte integrante dello Stato Italiano".

Con legge 17 maggio 1861 n. 4671, che dopo  
no 16 precedente aveva raccolti alla camera dei deputati 394 voti su 396 presenti, venne proclamato: Il re Vittorio Emanuele II assume per se e suoi successori il titolo di Re d'Italia. « A sanare la formale continuità dello Stato, si condecorò al nome del re il numero II, anziché interrompere la serie de' suoi predecessori, come con pessimo esempio si fece per il re attuale. Né venne riconosciuta la serie delle legislative parlamentari, continuandosi invece quella del regno di Sardegna, né la forma del governo venne mutata.

Il riconoscimento del nuovo regno, per parte delle varie potenze, non fa sin ultimo.

Immediato fu quello dell'Inghilterra, degli Sta-  
ti Uniti, della Francia e della Grecia; morto Cavour  
venne quello della Francia; poi via via, vennero gli al-  
tri. Costituito il regno d'Italia, si unirono ad esso  
il regno Lombardo-Veneto com'era rimasto dopo  
il 1859, cioè la Venezia con parte di Lombardia e  
la provincia di Roma.

Il 5 luglio 1866, l'imperatore d'Austria  
cedeva a Napoleone quel regno; il 24 agosto, il giorno  
uno dopo cioè della pace di Praga, avveniva la con-  
segna, e il 3 Ottobre veniva firmato a Vienna il  
trattato di pace, ratificato il 18 successivo, con cui,  
"S.M. l'imperatore di francesi essendosi dichiarato  
pronto a riconoscere la riunione del detto regno Lon-  
aldo-Veneto agli Stati del Re d'Italia, sotto ri-  
serva del consenso delle popolazioni debitamente con-  
sultate" S.M. l'imperatore d'Austria contestava al  
la detta riunione (art. 3). Tale trattato venne  
so esentivo col decreto 14 ottobre 1866 n. 3253, con  
validato poi dalla legge 25 aprile 1867 n. 3665, e il  
giorno 19 il generale Lebeuf, in nome di Napoleo-

ne furono il verbale di consegna del reno lombardo.  
Questo si rappresentato di questo. Il decreto invitante  
il popolo al plebiscito, per 8 e 9 ottobre, colla nuova for-  
mola: "Unito al regno d'Italia sotto il governo monarchico  
costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e dei suoi  
successori," è del 3 ottobre. Il risultato fu questo, se  
604.724, no 69. Il decreto, con cui furono annesse  
le province venete a quella di Mantova e far par-  
te integrali del regno d'Italia i del 8 novembre  
1866 n. 3300 e fu convalidato colla legge 18 luglio  
1867 n. 3801. Finalmente, per plebiscito 8 ottobre 1870 fu  
la formula stessa di quella del 1866, con 133.681 sì e 150 sì,  
su 137.548 votanti; Roma è l'attuale sua provincia fa-  
rono uniti al regno. Il decreto, dichiarante che "Roma  
e le provincie romane fanno parte integrante del regno  
d'Italia," è del 9 ottobre 1870 n. 5903. La legge di con-  
validazione è del 31 dicembre n. 6165. Così, il 5 dicembre  
dell'anno innominabile, Vittorio Emanuele, ducevi al-  
le camere in Fiume uniti, poté pronunciare per  
marciata le storiche parole: Con Roma capitale di  
Italia ho sciolto la mia promessa e coronata l'im-  
Dispensa 50. (Diritto Costituz.)

presso che ventificò anni or sono veniva iniziata dal suo  
magnum opus genitrix.

## Lezione 12<sup>a</sup>

### Corte Italiane - Lo Statuto nostro -

Le prime carte costituzionali italiane sono quelle promulgate del 1797 al 1799, negli effimeri Stati creati sotto l'influsso della rivoluzione francese, ed ispirate più o meno a quella di Francia del 1795. La costituzione delle Cisalpi<sup>am</sup> è la prima fra tutte. Proclamata il 23 marzo 1797, divenne obbligo, quando fu fatto le province della nuova repubblica aggregate a questa Cisalpina. La costituzione di questa seconda repubblica, opera di Rossa parte, è del 9 luglio 1797. Quanunque fosse data, quasi concepita, dalla "nazione più illuminata", la quale si riservava perfino le prime nomine agli uffici, tuttavia essa incommincia con queste parole: "Il popolo cisalpino, proclama in presenza di Dio la seguente dichiarazione di diritti

e dei doveri dell'uomo e del cittadino». Ma la nazione più illuminata si accorgerebbe l'anno dopo di non esser infallibile. Difatti essa trovava necessario di introdurre alcune modificazioni alla costituzione, modificazioni che (in omaggio sempre alla libertà) imponeva ai rappresentanti della Cislina col mezzo del suo ambasciatore, Trouvé. La nuova costituzione in data 15 ottobre 1798, venne accettata dal popolo, a grande maggioranza di voti, come risulta dal programma del 9 novembre successivo. Anche il popolo ligure sanzionò la sua costituzione il 9 dicembre 1797, nei comizi popolari, con 100.000 voti contro 37000. Questa costituzione fu però mutata. Una commissione straordinaria, istituita da Napoleone fin dal 23 giugno 1800 pubblicò la nuova costituzione, il 24 giugno 1802. Entrata in vigore il 29 successivo, uscì nel giugno 1805, epoca in cui la Liguria fu aggregata all'impero francese.

La costituzione della Repubblica Romana è la penultima del secolo scorso. Fu bandita e giurata in Roma nel giorno 20 marzo 1798. L'ultima

fu la costituzione della Repubblica Partenopea del 1799. Essa fu redatta da un Comitato di legislazione nominato dal governo provvisorio, coll'approvazione del generale Championnet. Anche la Repubblica Partenopea adottò la costituzione della nuova repubblica francese, come dice il Comitato di legislazione al governo provvisorio nel suo rapporto, secondo, ben questo che da quella mano stessa, da cui ha ricevuto la libertà, ricevesse egualmente la legge, custode e conservatrice di quella." Ma mentre le altre costituzioni sono quasi copiate dalla francese del 1795, questa è opera principalmente di Mario Pagano, se ne allontana più di tutto le altre.  
"In mezzo all'umiltà servile degli ordini di Francia, vi si vedono, dice il Dotto, alcuni ordini nuovi di non poca importanza e di utilità evidente."

Tutte queste costituzioni, intanto la francese, cominciano con una dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino, "la più equa cosa, come dice il rapporto ora ricordato, che ritrovati nelle moderne costituzioni. Esse

sono dei veri codici composti di quasi 800 articoli  
 e contengono molte materie eh, nel sentito vero del  
 la parola, non possono dirsi costituzionali. Nel me-  
 so secolo oltre alla seconda costituzione del popolo ligu-  
 re, troviamo la costituzione della repubblica italiana  
 del 26 gennaio 1808, cioè della Cisalpina, che assum-  
 te quel nuovo nome è che fu sanata dalla con-  
 sulta straordinaria, e, come la chiamavano dai co-  
 nigli nazionali raccolti a Lione, i quali ci rie-  
 dano la celebre orazione del Foscolo, solenne e co-  
 raggiosa protesta contro la nuova tirannide. Nel  
 lo stesso anno 1808 Ferdinando III (P. di Napo-  
 li) accordò una costituzione alla Sicilia. La re-  
 pubblica Italiana, avendo adottata, nel marzo 1805  
 la forma monarchica, secondo la formula adopera-  
 ta, furono promulgati in diverse epoche, delle costi-  
 tuzioni ispirate agli stessi principi di quelle dell'im-  
 pero francese e sulle medesime basi delle leggi che  
 Napoleone aveva già dato allo Stato. Queste ~~norme~~  
<sup>norme</sup> sono contenute in nove decreti, col nome di stes-  
 ti costituzionali ciabuno dei quali provvede ad argomeno  
Dispensa 51. (Diritto Costituz.)

li speciali riguardante l'intero ordinamento dei poteri pubblici. Il primo è del 19 marzo 1806, l'ultimo del 15 maggio 1810. Collo stesso nome di Statuto costituzionale, Giuseppe Napoleone, re di Napoli e di Sicilia, vedendosi chiamata al trono di Spagna, pensò di dare a quel segreto, prima di abbandonarlo, una costituzione che conservasse i principi monarchico-costituzionali. Lo fece il 20 giugno 1808. Questo statuto è integrato da quello 15 luglio dello stesso anno dell'imperatore, che chiamò al trono suo cognato Gioacchino Murat. Merita d'essere ricordato il preambolo:

"Napoleone de..."

"Essendo vacante il trono di Napoli e di Sicilia ecc...."

"Abbiamo stabilito e stabiliamo le disposizioni seguenti:

"Articolo I. Il nostro caro ed amatissimo cognato il principe Gioachino Napoleone..... è re di Napoli e di Sicilia dal 1° agosto 1808."

Seguì per ordini di tempo la costituzione di Sicilia che, adempiendo alle domande del parlamento si

principe ereditario Francesco, figlio di Ferdinando III, sancirono; nel 1812, in nome del re, quale di lui vicario generale nell'isola. Venne quindi la costituzione del Regno di Napoli del 1815, accordata colla falsa data di Roma il 20 marzo, dal re Gioacchino Murat; ma effettivamente mandata a Napoli il 18 maggio e pubblicata il 18, sei giorni prima del trattato di Catanzaro, che uccidette i Borbone sul trono di Napoli. La rivoluzione napoletana nel 1820 la costituì al re Ferdinando I, re delle due Sicilie, ciò malgrado, nell'atto in cui la prometteva (6 luglio) egli non si facesse scrupolo di dichiarare: "la nazione avendo generalmente manifestato il desiderio di godere i benefici di un governo costituzionale.

"Di nostra piena volontà dichiariamo di costituirvi e promettiamo entro otto giorni di pubblicarne le basi."

Il giorno dopo un decreto stabiliva che la costituzione del regno fosse la medesima adottata in Spagna nel 1812, salvo le modificazioni che

r' ritro d'esse un'assemblea di rappresentanti della na-  
zione all'uso convocata. La costituzione modificata  
dal parlamento fu promulgata il 9 dicembre  
1820. E' superfluo però ricordare come il re man-  
tenesse i suoi guiamenti. Il 23 marzo 1821 l'e-  
sercito austriaco entrava in Napoli e così la san-  
ta alleanza conseguiva una nuova vittoria sul ge-  
nio moderno delle rivoluzioni costituzionali.

Gli avvenimenti di Napoli avevano esal-  
tata la gioventù pugliese. Il 10 maggio del  
1821 il conte di Palma, capitano di quaranta  
uad ad Alessandria, fatte prenderci le armi dei suoi  
soldati proclamava la costituzione al gioco di  
viva il re. <sup>Aysalda</sup> Capodistri, luogo tenente colonnello, il  
conte di Lestio, Santa-Rosa, Collegno, insorti al-  
li soldati, costituivano successivamente un gove-  
rno provvisorio e pubblicavano la costituzione fra  
guisa. Man mano il movimento si estese. allo  
ra Vittorio Emanuele I temendo le conseguen-  
ze d'una ribellanza al voto popolare e non volendo  
mancare agli insorgui, fra i co'suoi alleati, ab-

dio, nominando reggente Carlo Alberto, principe di Carignano. La rivoluzione, facendo sempre maggior progressi, Carlo Alberto, che avrebbe desiderato, per l'affermazione del nuovo re, Carlo Felice, di non decidere una così grave questione, dovette il 13 marzo promulgare ~~la~~ costituzione di Spagna, riferendo quelle modificazioni, che il re, d'accordo collo rappresentanza nazionale, avrebbe creduto convenienti di ~~apportarvi~~ <sup>apportarvi</sup>. Senonché Carlo Felice sentito notificava: "di non approvaro né riconoscero alcuna innovazione nella forma di governo in vigore all'epoca dell'abdication del re suo fratello; di considerarlo come ribelli tutti quei sudditi che si unissero agli iusorti, o si fossero già uniti; o si prendessero arbitrio di ~~pubblicare~~ una costituzione, o di far qualsiasi mutazione contraria all'autorità regale; finalmente di non riconoscere, come non avvenuto, qualunque atto di diritto sovrano da lui non emanato o lanciato." Carlo Alberto dovette obbedire: "Nominato reggente Dispesa 52.

(Diritti Costituz.)

le del regno (scriveva nel 1839 egli stesso) del re abdicario e non dei rivoltosi; io non era che l'organo delle volontà sovrane, d'onde scaturiva unicamente la mia autorità, la mia forza. Il re avendo pronunciato, non rimaneva più a tutti i suoi fe deli sudditi che <sup>av</sup> obbedire."

Questi i tentativi costituzionali fatti al 1848. Finito in tale anno a promulgare uno statuto fu Ferdinando II di Napoli. Meno a Roma, in Toscana, in Piemonte, s'introdussero u formi notevoli nella legislazione astacandando il voto dei più illuminati cittadini, che miravano alla graduale educazione dei popoli; che avrebbe senza scouvolgimenti condotto ad un progressivo ampliamento delle libertà pubbliche, da suggerire merce le costituzioni scritte, il re di Napoli invece rifuggiva da qualunque mutazion. Senonché la vittoriosa rivoluzione di Sicilia, spingeva il re, pauroso di perdere il trono, non solo ad accordare il voto, ma a concedere d'un tratto il tutto. Il 29 gennajo egli

prometterà una costituzione e l'11 febbrajo la promulgava, dichiarando nel preambolo di 'avuta deliberata di sua "piena, libera e spontanea volontà... E soggiungeva: "Nel nome santo dell'onnipotente santissimo Signore Nostro Signore, cui solo i' dato di leggere nel profondo de' cuori, e che noi affannate invochiamo a Giudici della sincerità della nostra intenzione, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di evocare in queste novelle vie di ordinio politico ecc..." Questa costituzione altro non era che la carta francese del 1830, tradotta, con poche varianti, dal ministro Bozzelli ad uso dei dominii al di qua del faro con proposito di modificazioni per la Sicilia. Piò in alcuno modo materie, come avverte il Mameli, la costituzione napoletana andava innanzi alla francese, mentre in altro le stava molto al di sotto; nel complesso era, secondo il suo giudizio, lo devolissima e assai liberale.

Gli avvenimenti di Napoli fecero comprendere agli altri principi che non era possibile

anche nei loro stati, di limitarsi a favorevoli riforme. Carlo Alberto aveva detto un giorno a Massimo d'Azeglio: "Faccia sapere ai patrioti di nostra contrada che stessi in quieto per ora devo esser certi che, presentandosi l'occasione, la mia vita, la vita dei miei figli, le mie armi, i miei tesori, il mio esercito, tutto sarà speso per la causa italiana." E nel 1833, interrogando Giuseppe Manno sui progressi dei principi reali in la storia, gli diceva con solennità: "Penso senzamente alla migliore fra le costituzioni per un paese come il nostro e non ne siamo liberamente. Più egli non era convinto della opportunità di passare d'un dattlo dal governo assoluto a quello rappresentativo. Egli attendeva che i tempi maturassero; egli credeva con tanti altri patrioti italiani, che conveniva procedere a gradini. Cioè spiega e giustifica le parole, che, nello stesso anno, 1838, egli scriverà a Roberto d'Azeglio, fratello di Massimo: "Marchese, io voglio come voi l'indipendenza d'Italia, e i perciò, ricordate-

lo, che non darò mai una costituzional al mio popolo." Non volle darla, cioè, prima che la nuda prudenza si fosse ottenuta. E perciò fu a malincuore che, sospinto dalla necessità egli, l'8 febbraio, promulgava lo Statuto. L'11 febbraio, dopo quanta a Firenze la notizia di questa promulgazione, il granduca annunciava anch'egli lo statuto o lo promulgava il 15 successivo. Questa sollecitudine in confronto del reno di Sardegna, si deve attribuire al fatto che in Toscana, fino del 31 gennaio, si era costituita una commissione per alcune riforme, la quale, quando il principe promulgò lo statuto, era così avanzata nel la sua opera, che il lavoro già allestito, come racconta Giacomo Cappioni, che della commissione stessa formava parte, ebbe quelle trasformazioni più formali che sostanziali. Anche la carta toscana era una imitazione di quella francese del 1830, ma, nel tutt'insieme, si può dire che superasse di lontà quella napoletana. Tuttanto, fra la poeta, maggiore e la promulgazione dello Statuto toscano Dispensa 53.

(Diritto Costituzionale)

no, il 19 di febbraio, anche Florestano I, per la grazia di Dio principe sovrano di Monaco, abdicandosi "francamente" ai sovrani che erogavano i loro stati di libere costituzioni, dava ai suoi sudditi una costituzione "in rapporto coll'esigenza delle possibilità" com'egli stesso diceva. Il 6 marzo veniva quindi promulgato lo Statuto fondamentale degli Stati laici ed il 14 successivo il popolo concedeva la costituzione per gli stati della Chiesa. Anche questa, tenuto conto delle speciali condizioni dei provvedimenti necessari per l'indole del governo teocratico, era abbastanza liberale. Un'altra costituzione che l'Italia nel 1848, lo statuto fondamentale del regno di Sicilia. Quando il re di Napoli accostò alle due Sicilie la costituzione del gennaio, i siciliani già in rivoluzione, non volle accettarla, avidi com'erano della indipendenza dell'isola. Il comitato costituzionale di Palermo, dopo la partenza delle truppe napoletane, convocò un parlamento, perché, pura in sostanza la costituzione del 1812, si riportasse le

modificazioni richieste dalle varie consultazioni. Il re confermò con esso un decreto del 9 marzo, l'atto di convocazione del parlamento e la costituzione del 1812, con le modificazioni che il comitato palermitano propose; ma non avendo egli voluto accogliere l'ultimatum del parlamento stesso che chiedeva l'indipendenza quasi completa della Sicilia, il parlamento stesso decretava il 13 aprile la decadenza dei Borbone e compilava una nuova carta, col nuovo appunto di statuto fondamentale, che fu pubblicata il 10 luglio e che, pur essendo, più democratica delle altre, si avvicinava tuttavia al tipo monarchico. E fu quel parlamento medesimo che, nello stesso dì dall'11 al 12 luglio, quale presago delle future sorti dell'isola e dell'Italia, e anticipando il plebiscito del 1860, proclamava re de' siciliani, sotto il nome di Alberto Amadeo I, quel nobile e generoso ramo dello sangue dei Savoia, che fu il duca Ferdinando di Genova, secondogenito di Carlo Alberto e padre della nostra regina, il quale stava al-

loro combattendo per la causa comune sui campi di Lombardia. Ma nello stesso giorno in cui Milano, <sup>4.15 aprile</sup> ricadeva sotto il dominio dell'Austria, il giovane principe, preferendo i pericoli e i disagi dei suoi compagni d'armi, declinava l'invito. Proclamata, l'8 febbraio, 1849, dopo la fuga di Pio VII la repubblica romana, la costituita a delibero una nuova costituzione. Questa costituzione contiene molte delle cose che vecchieramente si ritrovano negli altri statuti; ma i suoi compilatori ritinnero opportuno, trattandosi di ordinare la repubblica romana, di far riconoscere qualcuna di quelle forme politiche, venerabili per età e per gloria, che si trovano nella repubblica romana antica, come i consoli e i consigli. Ma col nome non risuscitò la sostanza di quelli istituti: i consigli, ad esempio, erano uniti assunzioni elettorali, come quelle di tutti gli altri paesi. Fu questa l'ultima carta proclamata in Italia.

Lo statuto sardo, promulgato il 4 marzo

entro in vigore il giorno della prima riunione delle camere (art. 88.) restando abrogate le leggi ad esse contrarie (art. 81) ed essendo dichiarati responsabili i ministri della sua elezione e offerta (art. 84). Questo statuto è, come tutti gli altri dell'epoca, un'imitazione della carta francese del 1830; però non c'è plagiario. I principi sono identici; ma, come questa volta si osserva il Lampertico, questi non sono principi speciali della carta francese; sono principi comuni alle costituzioni foggiate su quella modello. Oltre molti articoli sono letteralmente copiati; ma se si guardano le cose un po' attentamente, si vede che lo statuto nostro emendò talora direttamente, più spesso colle leggi complementari, alcuni riguardi ch'erano stati riconosciuti nella carta francese. Ma anche prescindendo da ciò, è evidente che gli emendamenti non erano che in minor parte compiutamente: lo statuto avevano un concetto elettorale proprio, difatti lo statuto contiene delle disposizioni che non si trovano nella carta francese, dà un ordine una Dispensa 54.

(Diritto Costituzionale)

ro (quarantuno non lodavole) alle varie parti, ed infatti è lavoro di mano getto.

Lo statuto non è, come quello francese del 1795, che contiene ben 80 articoli, compresi il della dichiarazione dei diritti e dei doveri, come le costituzioni repubblicane della fine del secolo scorso, che entrarono in Italia, o comunque quelle americane attuali, un codice politico in cui tutti i poteri sono minutamente descritti e dei quali l'azione sia nel più minore particolare determinata. Egli si limita ad un piccolo numero di disposizioni, alcune sole sostanziali e precise, al di fuori transitorie, la maggior parte succettive di sviluppo col mezzo della legislazione. In tutto non vi sono che 80 articoli, comprese le disposizioni transitorie. È alle leggi che lo statutto si rinvia, per la sua interpretazione e applicazione. Ma anche dove lo statuto non si rimette alle leggi esplicitamente, giova osservare ch'esso non crea "diritti" o istituti di diritto: esso non ne determina le condizioni

ni e non ne ha definizioni: i diritti o istituti di diritto, ricorderemo col Lampugnico, fanno le loro definizioni e le loro condizioni ne' codici."

### Lezione 13<sup>a</sup>

#### - Leggi e costituzioni costituzionali -

Non tutte la costituzione italiana si contiene nello statuto; anzi esso non è che uno degli elementi di cui quella si compone. Sarà l'elemento essenziale; ma non la fonte unica, né sempre la più importante. Anzitutto molto disposizioni statutarie attendono, come avvistamento, sviluppo delle leggi.

L'articolo 94 stabilisce che "tutti i regnanti godono ugualmente i diritti civili e politici e sono ammmissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi".

L'articolo 95: "Nessuno può essere arrestato, trattenuto in giudizio, se non nei casi prescritti dalla legge e nelle forme che essa prescrive".

L'articolo 27: "Nulla visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive."

L'articolo 28: "La stampa sarà libera ma una legge ne reprimere gli abusi."

L'articolo 29: "Stabilisce che" tutte le libertà sono inviolabili ma soggiungo: "Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediane una giusta eccedenza conformemente alle leggi."

L'articolo 32: "È riconosciuto il diritto di dimostrarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alla legge di polizia."

L'articolo 39: "La camera costitutiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali.

conformemente alla legge.."

L'articolo 40: "Nessun deputato può essere ammesso alla camera se..... non ricevesse in seguito i requisiti voluti dalla legge..."

L'articolo 70: "Non si potrà derogare all'organizzazione e' qualificazione se non vi forza di una legge..."

L'articolo 72: "Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi..."

L'articolo 74: "Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge..."

L'articolo 75: "Le leve militari e regolate dalla legge..."

L'articolo 76: "È' istituita una milizia comunale sopra le basi fissate dalla legge..."

Poco adunque ben precisi articoli che si riferiscono espressamente ad altre leggi, preservando dall'articolo 83 delle disposizioni contrarie, il quale diceva: "Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di far le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento

to dal Consiglio di Stato.

Ma anche in altri luoghi, dove lo Statuto non si risparmia di leggi speciali e' evidente la necessità di rendere efficaci le norme in esso contenute, merci piu' concretele disposizioni. Tutto cio' che riguarda l'esercizio dei culti, i diritti dello Stato in materia beneficiana, i modi di promulgazione ed interpretazione delle leggi, il diritto di grazia, la lista civile, la dotazione della corona, gli asteguanmenti, gli appennaggi, le doli e i doveri ai principi, il modo di funzionamento delle camere, i quiramente costituzionali, gli ordini cavallereschi, il conferimento dei titoli di nobiltà ecc. costituisce un complemento dello Statuto. Più è da avvertire che, come non tutti gli articoli dello Statuto sono d'udore costituzionale; nel senso specifico della parola, così le disposizioni di legge complementare di quegli articoli non fanno nemmeno un'importanza costituzionale. Ma lo Statuto non si completa soltanto con disposizioni legislative, che in esso trovino l'adattamento. Vi sono anche alcuni argomenti oramai capitati del-

la costituzione dello Stato, intorno ai quali lo statuto nulla dice. Non si trova alcun accenno in esso sulla consistenza territoriale del regno. Questa, per gli antichi Stati Pardi, è un fatto storico anteriore, che trova le sue basi giuridiche all'infuori e al di là dello statuto. I trattati del 1815, che restarono la monarchia e aggiunsero ad essa il Genovesato sono anch'essi perciò una parte della costituzione. Così è a dire per i mutamenti sovrani posteriori, onde i trattati, i plebisciti, i decreti e le leggi di ammissione da noi riordinati, sono altrettanti elementi essenzialmente quindecimi della costituzione. E tale è la legge che manda il regno di Sardegna in regno d'Italia. Altro argomento che nello statuto non si trova, è quello che riguarda la dinastia. Anch'essa costituisce un fatto storico anteriore allo statuto e da questo non modificato. Una modificazione piuttosto, riguardo alla successione al trono, si trova nel plebiscito di Napoli e di Sicilia, in quanto, parlando essi di Vittorio Emanuele e suoi legittimi discendenti e non

successori, escludono, a pena nostra, la dipendenza del duca Ferdinando di Genova, la quale poteva, per ciò ricequistare il relativo diritto soltanto mediante una legge. Così pure gli stessi plebisciti di Napoli e di Sicilia, proclamando l'Italia unita e indivisibile stabiliscono esplicitamente la indivisibilità dello Stato, principio che si trova scritto in altri Stati, non nel nostro, e per riconoscere il quale si dovrà ribaltare ad una legge di Accordo F del 130<sup>o</sup>. Così lo Stato non parla della capitale del regno, della cittadinanza, dell'applicazione delle leggi, della magistratura. La legge 11 dicembre 1861 n. 2032 per il trasporto della capitale a Firenze e quella del 3 gennaio 1861 n. 33 per il trasporto a Roma; il titolo primo del libro primo del codice civile, riguardante la cittadinanza e il godimento dei diritti civili; le disposizioni sulla pubblicazione, rielezione e applicazione delle leggi, premesse al codice Stelio, formano ad un codice integrale della costituzione dello Stato. Per la stessa ragione, i precedenti in materia di leg-

governanza, istituto nato a provvedere nel caso di semplice impedimento temporaneo del re, mentre lo Statuto regola solo gl' istituti della reggenza <sup>in</sup> e della tutela (art. 18 e 19, § 3), sono anch'essi <sup>in</sup> un complemento dello Statuto. Un altro argomento, che lo Statuto non contempla e non poteva contemplare, è quello dei rapporti fra lo Stato e il pontefice; onde la legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del sommo pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la chiesa, deve considerare come una legge costituzionale, la quale uguaglia nell' importanza e più spesso supera ciò che nello Statuto è determinato e regolato categoricamente. Nulla dice, nemmeno, lo Statuto di modo per la sua riforma. Anzi la proclamazione, che lo precede, determina: "Perciò di Nossa certa scienza, Regia autorità, avuto il parer del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua e ricevibile della Monarchia, quanto segue... Ma in verità, questa proclama

mazione, comunque interpretata, non può attribuirsi allo Statuto un carattere intangibile.

Prescindendo dai principi posti in forma generale, alla evoluzione delle leggi, quella disposizione non può intendersi alla lettera, neanche dal punto di vista dei legittimisti. Indubbiamente il re, nella monarchia sarda, aveva assoluta facoltà di riformare la costituzione, tanto è vero che «di regia autorità» concesse lo Statuto. Ora un re può spogliare se stesso di una facoltà sua, non rinunciare per lo Stato ad una facoltà di questo, connessa col concetto stesso di sovranità e quindi di essenziale ed essenziale alla personalità giuridica sua, qual'è appunto quella di modificare le istituzioni secondo il progresso dei tempi. In conseguenza, la formula «perpetua ed invocabile» non può intendersi che nel senso di rinuncia al diritto regio, non in quello di rinuncia ad una potestà dello Stato. Il re Carlo Alberto considerò, cioè, lo Statuto, non come una concessione, che si potesse togliere (come tanti al-

di principi ritenuto), ma come una minaccia per  
petua e invocabile. Infatti quella formula è  
un ostacolo al ripristinamento del governo abso-  
luto, non un ostacolo a riforme. Tanto è ciò vero,  
che lo stesso Carlo Alberto, ventun giorni dopo pro-  
mulgato lo Statuto, il 25 marzo, cedendo alle con-  
vensioni liberali della sua giovinezza, al suo a-  
mori per l'Italia, alle tradizioni della sua ca-  
sa, nella proclamazione, con cui annunciava che  
l'esercito sardo avrebbe portato ai lombardi, nella  
guerra all'Austria, l'aiuto del fratello al fratel-  
lo, diceva: "Per meglio provare con dei segni visi-  
bili com'è potuto nel nostro cuore il senti-  
mento dell'unione italiana, noi vogliamo che  
le nostre truppe, entrando sul territorio della Lon-  
bardia e della Venezia, portino lo scudo di Gavo-  
ja sovrapposto alla bandiera tricolore italiana." E con decreto del 15 e del 28 aprile lo stesso Car-  
lo Alberto ordinava che tale bandiera venisse  
inalberata, quale bandiera nazionale delle  
navi da guerra e mercantili, ed affissa dal-

la guardia nazionale. E ciò è in assoluta opposizione all'art. 77 dello statuto, il quale diceisce: « Lo Stato conserva la sua bandiera e la coccar da aquila e la sola nazionale... »

Quale prova più evidente di questa, che il re, pur ritenendosi omisolate o non togliendo anche avendo concepito, considerava egli stesso pienamente legittimo quelle mutazioni che rispondessero al sentimento della nazione? Ma v'ha di più: Non sazionava egli, Carlo Alberto, nel quarto generale di Roverella, la legge 11 luglio 1848, con cui veniva integralmente accettato il voto dei lombardi e dei veneti, per la convocazione di una costituita?

Ne, d'altra parte, scrisse dal punto di vista, puramente legittimistico, è possibile ammettere che lo statuto, il quale costituiva formalmente una concessione del re ai suoi sudditi, deve conservare questo carattere anche per le provincie, che liberamente deliberarono la propria unione al rezzo di Sardegna. Per quest'ep-

stesso regno, la legge fondamentale d'unione, cui tutte le altre sono subordinate, e merce la quale devono essere interpretate e costituita dai plebisciti, i quali, per ciò, anche da questo punto di vista, oltreché da quello della costituzionalità territoriale dello Stato, formano parte integrante ed estesa delle costituzioni, non solo per le nuove provincie, ma, data la indivisibilità dello Stato e la accettazione dei plebisciti stessi, anche per l'antico regno di Sardegna. Da ciò consegue che, non già come troppi affermano, lo statuto non sia modificabile; ma che, non contenendo esso le norme per la sua modifica, queste si devono ricercare all'esterno. Or bene, queste norme evidentemente risultano per chi ben le consideri, dalle forme dei plebisciti e dalle leggi di ammissione. Anzitutto, il plebiscito della Lombardia del 1848 viola una via per procedere alle riforme, quella della costituente. Ciò non significa che alla costituente si debba rinunciare ineluttabilmente: significa solo che,

Dispensa 57.

(Diritto Costituzionale)

qualora gli organi dello Stato deliberassero di provvedere in quel modo, il procedimento sarebbe legittimo e ~~strettamente~~ costituzionale. Sarà politicamente opportuno procedere per altra strada; ma giuridicamente quella via non è contestabile. Un'altra via è quella, che finora si preferì di seguire, delle riforme, col mezzo della legislazione ordinaria e delle consultazioni costituzionali. Fu detto, è vero, anche recentemente dal Commissario, che le riforme legislative e consuetudinariie introdotte costituivano un abuso e che, per rimettere nei limiti della costituzionalità, conviene ritornare allo Statuto. È difficile pronunciare una censura costituzionale maggiore di questa.

Prescindendo anche qui da ogni considerazione teorica, e dall'esempio d'Inghilterra, e restando pure terra terra, basterà avvertire che la forma del governo, da monarchia-supreematativa pure, si convertì in parlamentare prima del 1853. Così pure quasi tutte le particolari riforme introdotte allo statuto legista-

leramente e consultativamente sono anteriori a quell'epoca. Orà i plebisciti parlano della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele, non della monarchia costituzionale dello Statuto stabilita; anzi a questo non accennano nemmeno. I popoli che liberamente si uniscono all'antico regno di Sardegna, per formare il regno d'Italia, accettano infatti la monarchia di re Vittorio quale esisteva e come era stata interpretata ed attuata sotto il suo regno, auspicio Camillo di Cavour. Infatti i mezzi adottati durante il regno di Vittorio Emanuele, finiss del 1859, per le riforme costituzionali, sono acquisiti nella costituzione del regno d'Italia, formano parte integrante ed essenziale di essa. È perciò le riforme che, per tal modo, si volessero ancora attuare, sarebbero strettamente costituzionali. Assurdo quindi, ad esempio, opporsi a chi vorrebbe attribuire una incidenza ai deputati, le parole dell'art. 50 dello Statuto: "Le funzioni di Senato e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ad

indennità. Ma ancor più assurda, anzi per noi addirittura inconcepibile è la opposizione che si muove (probabilmente naturalmente da ogni considerazione politica) alle riforme progettate all'editto sulla stampa del 1868 dal punto di vista costituzionale. Come mai, se lo Statuto è legittimamente riformabile, si può ritenerlo incostituzionale la riforma di una legge speciale? Vero è che la legge sulla stampa, è contemplata come vedremo dall'art. 83 dello Statuto, in quanto con esso, il re si riserva di farla, in esecuzione dello Statuto medesimo; ma dato pure, e non concepito, che questo fosse intangibile, ciò non legittimerebbe affatto la conseguenza, che intangibili pure possono le leggi da esso contemplate per la sua esecuzione. E diciamo: "le leggi" perché evidentemente, la intangibilità dovrebbe riguardare, siccome all'editto sulla stampa, anche le leggi sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul consiglio di Stato, pure contemplate nello stesso senso e per lo stesso motivo di quello dell'art. 83.

Così affianco detto dello Statuto, così è di queste leggi: Il re, promulgatelle, tolse d'esse la facoltà di mutarle, ma tale diritto non volle, né poté, togliere allo Stato, rappresentato dai suoi organi costituzionali. Ad ogni modo la stessa legge sulla stampa fu già parzialmente modificata, più volte, con leggi successive, senza che si sollevassero obiezioni così strene.

Oltre alle leggi che sviluppano lo Stato, per disposizioni dello Statuto stesso, e a quelle che, per ragioni di materia, lo concettigiano e rendono efficace; oltre i fatti ed alle norme costituzionali, che nello Statuto non trovano l'adeguato, compatti i mezzi di riforma finora adottati, della costituzione formare parte, ne effettivamente anche le riforme stesse, che con questi mezzi vennero introdotte, le norme cioè legislative e consuetudinarie, su cui le quali lo Stato venne modificato. Col mezzo di leggi numerose mutate o corrette sostanzialmente gli ex-

secoli 1-3-7-8-80-49-67-76, oltre all'art. 77 relativo alla bandiera dello Stato.

L'articolo 1 dice: "La religione cattolica, a polistica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Or si non sa che, per effetto delle nostre legislazioni ecclesiastiche, non <sup>vi</sup> ha più nel regno una religione ufficiale; ma tutti i culti esistenti, anche tollerati, sono eguali al cattolico?"

L'articolo 3 dice: "Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalla sua camera: il Senato e quella dei deputati." Questa disposizione è assoluta e non ammette eccezioni. Eppure l'art. 251 del Codice penale militare, dispone che « il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo d'elite o di una fortezza affidata, che non sia in comunicazione col comandante in capo, potrà nominare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando. »

L'articolo 7 non fissa un termine entro il quale il re dovrà promulgare le leggi. Questo ter-

uice fu fissato dall'art. 3 della legg. 23 giugno  
1850 n. 1731 relativa appunto alla promulgazione  
delle leggi.

L'articolo 8 accorda al re il diritto di ge-  
rivo. L'articolo 830 del codice di procedura penale, gli  
accorda anche il diritto di amnistia.

L'articolo 36 investiva, in modo assoluto, il  
senato, costituito in alta corte di giustizia con de-  
creto del re, del giudizio sui crimini per attentato  
alla sicurezza dello Stato. Tuttavia l'art. 9 n. 1  
del codice di procedura penale dice appartenendo  
la corte d'assise la cognizione di questi reati,  
"salvo che il senato fosse stato costituito in alta  
corte di giustizia, ai sensi dell'art. 36 dello statuto".  
Tuttavia, in opposizione alla lettera ed allo spirito  
di questo articolo, la competenza dell'alta corte  
di giustizia è diventata subordinata a quella  
del magistrato comune.

Il Camperiere afferma che "non for-  
mano già una violazione dello statuto, ma un  
'applicazione, una determinazione, i codici

che regolano la competenza ordinaria dei reati, quali l'art. 36 dello statuto prevede che il senato si costituisca in alta corte di giustizia. Ma come è possibile negare che, autorizzando implicitamente il governo del re a non sottomettere i reati, di cui trattava, al giudizio dell'alta corte, ed anche determinando che ad altri corpi posto salvo che questo giudizio essendo affidato, il codice corresse lo statuto che suggeriva di quello giudizio condannato l'alta corte? Non si può dire che la legge 30 dicembre 1882, per cui i deputati al parlamento che abbiano ricevuto d'ufficio mandato e tempestivamente nei termini prefatti dell'art. 69 dello statuto, s'intendono decaduti dal mandato (art. 1) e fu cui "i deputati al parlamento, che nel termine di due mesi dalla couvalidazione della loro elezione, non avranno prestato il giuramento sovraniestato, decadono facimenti dai mandati, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla camera" (art. 2) non si può dire, diceva.

mo, che questa legge sia una semplice conferma  
e spiegazione dell'art. 69.

L'articolo 87 prescrive, per la validità delle  
leggi e degli atti del governo, la controfirma di  
un ministro responsabile. Or bensì la firma del  
ministro proponente non basta più. Per l'articolo 2 della legge 23 giugno 1854, occorre anche che  
la legge sia « unita del visto del guardasigilli  
che vi apposta il sigillo dello Stato. » E l'art. 13 della  
legge 14 agosto 1862 sulle carte dei conti prescrive,  
per la validità dei decreti e dei regolamenti, il vi-  
sto delle carte stessa e la relativa registrazione.

L'articolo 76 istituisce la milizia comunale  
o guardia nazionale, che da lì voglia. Fu  
abolita, perché proprio aveva fatto il suo tempo; ne  
si può dire che la milizia territoriale, creata con  
altri lati e da altri fini, l'abbia sostituita.

Non solo per legge ma anche per consuetudine sia sotto forma attiva, sia sotto forma  
di desercitudine, furono, come sappiamo, tacitamente  
Dispense 59.

(Diritti Costituz.)

te corrette o integrate delle disposizioni statutarie. Vero è che queste costituzioni, come può abbia uno veduto non sono giuridiche, nel sensotestto della parola, che anzi, se tali fossero, sarebbero violate dall'art. 5 delle disposizioni premesse al codice civile; ma i pur vero che esse hanno forza e valore quanto quelle poste nelle leggi. Il governo di gabinetto, e i principii relativi della fiducia in cestaria delle cause e della responsabilità politica dei ministri; etc, sono eminente riforma, per tal modo avvenuta. Così pure, quantunque lo Stato non lo dica e riconosciuto al parlamento la facoltà di demandare al capo dello Stato la manifestazione di volontà statale autorizzandall'autorità dei casi di sua esclusiva competenza, fissati dallo Statuto; e ciò, non solo per materie singole, ma anche con concessione generale di straordinari poteri, per un determinato periodo di tempo.

Tale pratica si iniziò in Piemonte in dei primordi del governo rappresentativo, nello

lo per singoli argomenti (22 maggio 1848),  
ma anche appunto con concessione di tutti  
i poteri legislativi (2 agosto)». Tali esempi furono  
uno seguito infinito visto dappoi; così si pub-  
blicarono dal governo, quali tutti in epoca di  
più poteri, codici e leggi organiche fra le più  
importanti; altri codici si pubblicarono egualmente  
dal governo, dopo una preliminare discussione  
del parlamento, il quale ne lasciò ad esso, coadiuvato  
da talora da speciali commissioni, la redazio-  
ne definitiva, e ciò anzi, in sostanziale, se  
non formale, opposizione all'ultimo capoverso  
dell'articolo 55 dello Statuto: «Le discussioni  
si faranno articolo per articolo».

Se lo Statuto attribuisse alla corona  
la facoltà di anticipare una legge, di ema-  
vare, cioè, con ordinanze, delle norme o dei pre-  
vedimenti in opposizione al diritto esistente,  
coll'obbligo di presentarle alle camere, perché  
le convertano in legge. E pure (ne abbiamo ca-  
duto degli esempi nei decreti di ammissione) que-

sta maniera di ordinanze fu può adoperata  
più dai priuieri del regno di Sardegna. Ed  
un esempio continuo se ne ha nei così detti  
cantucci, con cui si impongono dagli organisti

Abrogato dalla consuetudine è poi l'arti-  
colo 28 dello statuto, il quale precevisse che: « le bi-  
bie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera  
non potranno essere stampati senza di prevedersi  
permesso del vescovo. » Né, certo, la consuetudine  
vuole che si osservi scrupolosamente l'art 53: « Le  
sedute e le deliberazioni delle camere non sono  
legali né valide, se la maggiorità assoluta dei  
loro membri non è presente. » Né oggi (Caroia  
e Vizzà essendo aggregate alla Francia, ma sem-  
pre essendo congiunta al regno la valle d'Aosta,  
dove può sì parla il francese) può crederci: « fa-  
coltativo di servizi delle camere della lingua  
francese ai membri che appartengono ai pa-  
tri in cui questa è in uso o in risposta ai me-  
desimi » ~~come~~ dice l'art. 82.

Ne' la enumerazione e' finita.

Malgrado tutto ciò; si dice ancora che bisogna ritornare allo Statuto! tornare allo Statuto significherebbe dimenticare i plebisiti; significherebbe sacrificare alla formula di una legge fatta in vista di altre condizioni, tutti i progressi conseguiti da oltre cinquant'anni; significherebbe, in una parola, compiere un colpo di Stato.

## Lezione 18<sup>a</sup>. Abrogazione delle leggi.

Se la evoluzione costituzionale delle leggi e' una necessità storica, chiaro e' che la riforma di esse non costituisce un fatto eccezionale, ma un fatto regolare. Anzi si puo' dire che la legislazione, specialmente ai di nostri, in cui lo Stato vuol prevedere e regolare tutte le manifestazioni della vita sociale, altro non sia che una costituzionalissima abusiva.

(Diritto Costituz.)

una riforma. Anche le leggi, che sembrano  
nuove di pianta, non sono che correzioni, com-  
plementi, coordinamenti, unificazioni di dirit-  
ti preesistenti. Lo studio delle leggi, e' perciò, in  
fondo, ne più no meno che lo studio delle ri-  
forme legislative.

E poiché le riforme avvengono, se non  
sempre formalmente, certo sostanzialmente, a  
gradi, e l'abolizione di una legge non è altro  
che una modificazione di essa, la sostitu-  
zione cioè di un diritto ad un altro, chiaro è  
ancora che la distinzione comune fra l'abro-  
gazione o distruzione completa di una legge,  
la derogaione o abolizione di una parte di essa  
~~sta suffragazione o aggiunta di qualche norma,~~  
e la abrogazione o modificazione di una par-  
te è, se si considera la essenza delle cose, e  
non l'apparenza, scientificamente instata.

Tercio la più moderna dottrina at-  
tribuisce alla parola abrogazione il significato  
generale di qualsiasi totale o parziale riforma  
della legge. L'abrogazione è espressa o tacita.

È espresa quando il legislatore la dichiara esplicitamente, e perciò dell'effetto scritta. È tacita, quando non è dichiarata esplicitamente, ma risulta implicitamente. E ciò può avvenire, sia col mezzo di una legge scritta, la quale regoli in modo diverso del fatto il relativo rapporto di diritto senza annullare esplicitamente la norma precedente, sia col mezzo di una costituzio*n*ne. <sup>l'abrogazione apposta può essere singolare e</sup> <sup>monistica, oppure complessiva e generale; può</sup> <sup>designare, cioè, ta</sup><sup>fattivamente le leggi cui si riferisce, e può, con una formula generale e comprensiva, designarne tutte particolarmente</sup> Il primo sistema di abrogazione espresa è preferibile; ma quando le leggi da abrogare sono molte riesce difficile, se non impossibile, ricorrervi ad esso. Col volere indicare tutte, singolarmente, si correbbe il rischio di dimenticare qualche una. Appunto perciò l'art. 8 dello statuto dice: « ogni legge contraria al presente statuto è abrogata ». E l'art. 48 delle disposizioni interimarie per l'attuazione dei codici civili dispone che, « nelle materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano d'aver forza, dal giorno dell'attuazione del medesimo, tutte le altre leg-

gi generali e speciali, come può gli usi e le coutuetudini a cui il codice stesso espressamente non si riferisce."

L'abrogazione tacita si manifesta an-  
ch'essa in due modi: 1° allorché una nuova leg-  
ge scritta, con un sistema generale e completo,  
regola l'intera materia eh' era regolata da una  
o più leggi anteriori o da una parte di esse; 2° al-  
lorché, per coutuetudine o per disposizioni di leg-  
ge scritta una nuova norma giuridica <sup>la quale</sup> si  
golarmente considerata e incompatibile con una  
norma anteriore. Anzio' ciò: più non avverti-  
sono) la prima maniera di abrogazione tacita,  
se formalmente è tacita, sostanzialmente c'e'-  
sposta anch'ella. Se si pubblica una legge  
comunale o elettorale o un codice e si olimes-  
tia di scrivervi che la precedente legge o i pre-  
cedenti codici s'abroga, tuttavia non può esser-  
vi alcun dubbio in argomento, già che le due leg-  
gi non possono restare contemporaneamente in  
vigoore, la promulgazione della seconda signi-

fica abrogazione della prima: *leges posteriores priores abrogant.* Perciò ogni qual volta si parla di abrogazione totale, raffrontandola con quella esposta, per abrogazione totale s'intende soltanto quella, in cui la materiale sicurezza dell'abrogazione non si ha, quella cioè che ovviamente per semplice inconciliabilità di singole norme anteriori con nuove norme, scritte o costituzionali che siano. Si è disputato e si disputa ancora, specialmente in diritto costituzionale, sulla opportunità di preferire le riforme espresse a quelle tacite. In massima si riconosce che quelle sono preferibili a queste. E si capisce facilmente il perché: un codice, una legge, una norma adottata sostituisce sostanzialmente un'altra, e perciò il vecchio codice, la vecchia legge, la vecchia norma viene cancellata dalla legislazione, non forma più parte del diritto positivo dello Stato. Anche se un semplice articolo di legge fosse riformato, la nuova formulazione sostituisce e s'è detta espresa. Disposizione 61.

(Diritto Costituzionale)

samente la formula vecchia, e la legge, che contiene l'articolo colla vecchia formula contiene la formula nuova, sarà infatti, in questa parte corretto. Tuttavia, quando la riforma sia tacita, la disposizione abrogata sarà abrogata, per così esprimerti; nella sua obbligatorietà, non nella sua espressione. Le norme scritte dalle nuove leggi rendono now obbligatorie quelle scritte nelle leggi precedenti: tuttavia queste restano ancora scritte. Una norma eliminata, in fatto l'altro; ma una nuova formula now cancella la la formula vecchia: ambidue esistono contemporaneamente. E ciò avviene per le riforme tacite, sia scritte, sia consultudinario, che furono introdotte nel nostro statuto: la bandiera nazionale è da oltre quarant'anni quella triolare; eppure l'articolo 77 deci tutto all'opposto.

Di qua due conseguenze: la possibilità di dubbiarezza d'applicazione; la possibilità che leggi già abrogate possano essere, quando che sia, ripristinate in vigore. Quanto alla possibilità di dubbiarezza, basta consultare gli scrittori, per persuaderci

della sua gravità: Si può dire eh' i questi, in questo argomento, si covertono in casisti. Una legge generale, per esempio, può abrogare una legge speciale? In massima, legi speciali per generalium non derogantur. Ma questa massima, in certi casi, non è applicabile; tanto è vero che, talora, si è dovuto, intorno a simili argomenti, disputare di fronte ai tribunali: Così pure si domanda: quando una legge, per ~~un~~ un lunghissimo ad essa contrario, non è di fatto applicata, può tuttavia avere ancora efficacia giuridica, se qualcuno si pensa di eleguirla o di farla eseguire? Ormai malgrado che il <sup>non</sup> ~~non~~ atto (che chi si dice in contrario) sia desuetudine, e queste sia esclusa dal l'art. 5 delle disposizioni premesse al codice civile, tuttavia, molto spesso tirando in campo l'error cognitivis, il quale come si diceva una volta, facit fieri, si sostiene ch' la legge non è abrogata, ma ha perduta la sua efficacia: detta si è lettera morta. E' uno degli argomenti che questi menti s'invocano, specie in diritto penale, quan-

do auto fatti, per lungo corso d'anni, sia pure per  
incenza di pubblici ministeri, non erano considera-  
rati costitutivi un reato e perciò non veniva-  
no sottoposti a giudizio. Le stesse corti di cassa-  
zione di Milano, nel 13 maggio 1864, e di Firen-  
ze, nel 2 luglio 1870, ammisiò questa teoria:  
« Si può », dice quest'ultima corte nella sua senten-  
za, accordare impunità per la violazione di una leg-  
ge, quando circostanze attinsecke e speciali abbiano  
potuto generare la credenza abbastanza ragione-  
vole e comune, che la legge non riceva applica-  
zione in un dato caso..... Che tutta specie il  
giurato di un giornale non potessò essere puni-  
to a causa della pubblicazione di annunzi di cia-  
stazioni a premi di lotterie estere, e dichiarato  
responsabile per contravvenzione alla legge  
al regolamento sulla pubblica lotteria del 15  
gennaio e del 5 novembre 1863, perché era rivel-  
to comunemente l'uso di tale pubblicazione, sen-  
za che fosse stato mai oggetto di proibizione e  
di procedimento penale a carico di alcuno..»

Vero è che, secondo certi autori, l'atto contra legem può avere valore giuridico solo quando si tratti di norme di semplice opportunità, e non anche di principi di giustizia naturale e di diritto sociale. «Qualora si trattasse, dice appunto il Fiord, di atti in opposizione a leggi di opportunità, come ad esempio sarebbero i reati di contravvenzione, nei quali non si può al certo riconoscere l'immoralità assoluta (essendoché essi siano illeciti solo perché vietati dal legislatore) si può a riguardo dei medesimi ammettere, che una serie di atti pubblici, non equivoci, e per lungo tempo tollerati in opposizione del diritto, possano valere a togliere ogni efficacia al diritto stesso, facendo uscire in concorso giuridico che la legge non abbia più forza obbligatoria per volontà dello stesso legislatore.» Tuttavia, se l'atto «si stato deciso contro quelle leggi ordinate alla tutela dei principi della giustizia naturale e del diritto sociale, la violazione di quali essendo sempre riprovevole.

Dispensa 62. (Diritto Costituz.)

role, non può mai esser il caso di ammettere, che la frequenza degli atti che li violano, possa far nascere uno stato di cose giuridico.

Ma, in verità, questa distinzione non si giustifica. Tutte le leggi, sono leggi di opportunità; tutti i reati costituiscono dei fatti illeciti giuridicamente, non per ragioni di moralità assoluta, ma perché vietati dal legislatore; tutti violano il diritto sociale. La giustizia naturale, la moralità assoluta saranno, se si vuole, cause determinanti della legislazione; ma le leggi positive, emanate di giudici, sono tutte uguali. Altrimenti si lascierebbe all' arbitrio del giudice determinare ~~il~~ il valore intrinseco delle leggi, i motivi assoluti o relativi, di principio o di opportunità, che le dettarono. È il giudice, rispettivamente, non deve giudicare delle leggi, ma secondo le leggi.

In conseguenza, o il principio che l'interesse comune togli efficiacia alle leggi, vale per tutte (anzi, in materia penale, parebbe doves-

si valga piuttosto per le più gravi che per le meno gravi) o non vale per alcuna. Noi poi crediamo che valga per tutte, poiché i singoli che lo Stato sono improvvisamente a colpo fatti, che la coscienza comune, per colpa degli organi di quello, non era abituata a considerare come reati.

Tuttavia è evidente ch'anche tolta la distinzione fra l'uno e l'altro fatto, fra l'una e l'altra legge, in questi casi l'ufficio del magistrato divenne necessariamente esorbitante; che egli, anziché potersi limitare ad applicare una norma giuridica, deve anche tutto decidere quale sia questa norma. Ecco perchè dicevamo che la tacita abrogazione o il non uso, che decisi voglia, è cagione di quel gravissimo inconveniente, che le moderne codificazioni intendevano appunto di togliere, di rendere incerto il diritto, di rendere non chiaro ciò che dovrrebbe invece risultare chiarissimo, ai giudici non solo, ma ai cittadini tutti;

La seconda conseguenza, che con questo

si collega, e' che delle leggi già abrogate possono essere, d'un tratto, riacivate in vigore. L'art. 1º dello statuto è abrogato, ma esiste ancora. Se domani i clericali diventassero maggioranza nel parlamento, e' proprio certo che essi si adatterebbero a considerare quell'articolo come abrogato? Basta leggere i loro giornali per persuadersi che a quella, cui noi diamo il nome di abrogazione, essi daranno il nome di violazione.

Ma, anche prescindendo da tale periodo, e' forse cosa bella e opportuna che, per difetto (qui anzi si potrebbe dire: per estremaura) di legislazione si mantenga, in tanti cittadini il convincimento che la lex legeum sia continuamente violata dalle autorità siffette ch'essa ha costituito, e che dovrebbero soprattutto intendere ed osservarla e farla osservare? Un egli scrittore, l'Hegel, non è di questa opinione. Anzi egli dice che la mancanza di effettiva leggezione di articoli statutari è un bene, giacché "quando le condizioni della cosa pubblica

domandaffero che si facesse qualche passo indietro nelle riforme compiutesi; quando l'esperienza dimostrasse che queste sieno per avventura fonte d'inconveniente, si potra sempre ritornare sull'antica strada quanto e' necessario. Succederà quello che avviene in Inghilterra, ore di molti istituti non si fanno e non si fa uso da tempo più o meno lungo, e che tuttavia, siccome ci attestano gli scrittori di quei paesi, possono richiamarsi in vigore quando un grave bisogno lo richieda."

Ma è proprio vero che le ostacolazioni, le reticenze, le indecisioni segne di una costituzione, quella inglese compresa, sono un prezzo di essa? O piuttosto non è d'occhio, che queste reticenze e lo stato d'indecisione segna che se perpetuano, sieno, come quotidianamente avverte il Boutamy, una fonte aperta di gravissimi pericoli? Chi cosa avrebbe fatto, si potrebbe dire agli inglesi, per impedire che quel tal privi-

Dispensa 03. (Diritto Costituz.)

legio, il quale data dal medio ero, si riunini d'un  
tratto col favore d'una circostanza critica e si bo-  
stituisca al diritto moderno? Che direste voi, con-  
tinua il Boudin, se un di' o l'altro, la na-  
zione, essendo stava di un parlamento ciarlie-  
ro e inattivo, un re energico s'avvisasse di con-  
gedare il suo gabinetto e di governare col control-  
lo illustario dei soli consiglieri che la legge con-  
su autorizza, cioè i duecento membri circa del  
consiglio privato, tutti di nomina regia? Che  
direste voi se egli si avvisasse di creare come  
una volta dei nuovi luoghi elettorali, con una  
semplice carta reale, o di snaturare la Cam-  
ra creditaria, non nominando più che da po-  
ri a vita, in nome del suo antico privilegio? Al-  
cun testo non ha purata la corona di questi di-  
ritti e privilegi. Non si può invocare contro di  
essi che una lunga interruzione. E non i, anzi,  
avvenuto talora che ricorrendo al feudo vecchio  
degli antichi privilegi, l'uno o l'altro organo del  
lo Stato, abbia tentato anche in questa secon-

da metà del secolo XIX, di discostare le nuove costituzionali?

Tuttavia un postumissimo rimedio esiste in Inghilterra, contro questi pericoli, contro ogni attentato ai diritti acquisiti in tanti secoli di lotta per la libertà. E questo rimedio è quel rigoroso spirto pubblico, sempre attivo e vigilante, che si ritrova nell'animo del popolo ~~inglese~~ inglese. I costumi, le tradizioni, l'amor della patria, il sentimento profondo di libertà animano la pubblica opinione e si sostituiscono all'acida formula della legge scritta. Ma nei paesi come il nostro? In paesi dove manca una sana educazione politica, dove si attribuisce a difetto d'istituzioni (particolamente del parlamento) ciò ch'è frutto di fatti e di condizioni più generali, le quali si manifestano perciò nel governo, qualunque esso fosse; in paesi, dove la libertà non è un sentimento, non è un culto, ma una posa, stima per decio, un portato della moda; dove gli uni gridando viva la libertà, rompono i verbi

delle case di coloro che non condividono certi entusiasmi, dove gli altri non sanno vedere onore e sicurezza che negli arbitri delle polizie e nel silenzio delle folle; in paesi dove si oscilla fra gli entusiasmi e gli scoramenti, fra la spudorata legge e la paura; dove, perciò, alle lunghe e colpevoli discussioenze dei pubblici ministeri, seguono, come effetto d'causa, le effettuate e anomali procedure delle corti materiali; in paesi, dove, pur aver lasciate armi inutili, che si avevano a mano, non si fa vedere via di salvezza che nel domandarne dei nuovi, destinati anch'essi ad armeggiare ben tosto; in questi paesi (dicevamo) non sappiamo capacitarsi della probabilità delle riforme fatte, che anzi esse ci fanno singolarmente pericolose, appunto per quella elasticità ed incertezza, che no costituirebbero, secondo altri, l'elogio.

Quando uomini di Stato, fra i più seri, certo, che oggi abbiano in Italia, come

il Sommo, che fa e ritornerà ministro, lanciamo il grido: Torniamo allo statuto, discutendo i perigli fuori conseguuti; e quanti non percepiscono le paurose conseguenze della loro tesi, convien proprio chiedere il pericolo e' imminente o, per lo meno, immancabile.

Per evitare il governo personale del monarca, il peggior di tutti, perché fa dipendere l'indirizzo politico del paese dal capriccio di un uomo solo, o del favore dei contingenti..... e talora delle cortigiane; per evitare quel governo, contro il quale l'Inghilterra combatte le sue lotte secolari, non c'è ostacolo, che non si deva innalzare. E fra gli altri ostacoli, anche quello d'incidere sulle leggi le riforme conseguite, le riforme che sono già diventate; di porre, man mano, delle visibili pietre miliai sulla via dell'inevitabile progresso, cui la nazione si incammina; non sarà inopportuno; già Dispensa ob. (Diritto Costituz.)

ebbimo

che', com' ~~è~~ a dirlo auora, ceasuna  
di quelle pietre sara' un ostacolo al progresso,  
sara' un incitamento a miglioramenti fu-  
turi.

## -Lezione 15<sup>a</sup> -

### Provvedimenti extr costituzionali

Abbiamo electo che non tutta la co-  
stituzione è compresa nello statuto; abbia-  
mo sudicate le materie, in cui questo si esten-  
sca e si completa, mentre la legislazione ordi-  
naria; abbiamo ricordato i fatti e le leggi, che  
determinano e regolano argomenti dallo sta-  
tuto non contemplati; abbiamo accennato al-  
le riforme, che la ordinaria legislazione e la  
pratica costituzionale hanno facilmente  
apportate alle rigide norme statutarie; ab-  
biamo infine dichiarate le regioni, per le  
quali a noi pare preferibile, quando si tratta  
di riforme già divenute, il sistema dell'abro-